SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

GIUNTE E COMMISSIONI

parlamentari

583º RESOCONTO

SEDUTE DI MARTEDÌ 17 MAGGIO 2005

TIPOGRAFIA DEL SENATO (300)

INDICE

Commissioni permanenti

1ª - Affari costituzionali . . . . . *Pag.* 12
2ª - Giustizia . . . . . » 40
4ª - Difesa . . . . . » 55
5ª - Bilancio . . . . . » 61
6ª - Finanze e tesoro . . . . . » 70
9ª - Agricoltura e produzione agroalimentare . . . . . » 71
10ª - Industria . . . . . » 80
11ª - Lavoro . . . . . » 83
12ª - Igiene e sanità . . . . . » 88

Commissioni riunite

6ª (Finanze e tesoro) e 10ª (Industria) . . . . . *Pag.* 5

Commissioni congiunte

5ª (Bilancio-Senato) e V (Bilancio-Camera) . . . . . *Pag.* 10

Commissione speciale

Materia d'infanzia e di minori . . . . . *Pag.* 89

Commissioni bicamerali

Questioni regionali . . . . . *Pag.* 92
Indirizzo e vigilanza dei servizi radiotelevisivi . . . . . » 96
Inchiesta sulla criminalità organizzata mafiosa o similare » 98
Controllo sugli enti di previdenza e assistenza sociale . . » 99
Inchiesta sulle cause dell'occultamento di fascicoli relativi a crimini nazifascisti . . . . . » 104

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Nazionale: AN; Democratici di Sinistra-l'Ulivo: DS-U; Forza Italia: FI; Lega Padana: LP; Margherita-DL-l'Ulivo: Mar-DL-U; Per le Autonomie: Aut; Unione Democristiana e di Centro: UDC; Verdi-l'Unione: Verdi-Un; Misto: Misto; Misto-il Cantiere: Misto-Cant; Misto-Comunisti Italiani: Misto-Com; Misto-Italia dei Valori: Misto-IdV; Misto-La Casa delle Libertà: Misto-CdL; Misto-Lega per l'Autonomia lombarda: Misto-LAL; Misto-MIS (Movimento Idea Sociale): Misto-MIS; Misto-Nuovo PSI: Misto-NPSI; Misto-Partito Repubblicano Italiano: Misto-PRI; Misto-Rifondazione Comunista: Misto-RC; Misto-Socialisti Democratici Italiani-Unità Socialista: Misto-SDI-US; Misto Popolari-Udeur: Misto-Pop-Udeur.

Commissioni monocamerali d'inchiesta

Sulle cause dell'inquinamento del fiume Sarno . . . . . *Pag.* 106

Sottocommissioni permanenti

1ª - Affari costituzionali - Pareri . . . . . *Pag.* 108
2ª - Giustizia - Pareri . . . . . » 111
4ª - Difesa - Pareri . . . . . » 112

CONVOCAZIONI . . . . . *Pag.* 113

COMMISSIONI 6ª e 10ª RIUNITE

6ª (Finanze e tesoro)

10ª (Industria, commercio e turismo)

MARTEDÌ 17 MAGGIO 2005

17ª Seduta

Presidenza del Presidente della 10ª Commissione
PONTONE

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Maria Teresa Armosino.

La seduta inizia alle ore 15,15.

IN SEDE REFERENTE

(3328) ***Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari***, approvato dalla Camera dei deputati, in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Armani ed altri; Benvenuto ed altri; Lettieri e Benvenuto; La Malfa ed altri; Diliberto ed altri; Fassino ed altri; del disegno di legge d'iniziativa governativa; dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Antonio Pepe ed altri; Letta ed altri; Lettieri ed altri; Cossa ed altri; del disegno di legge d'iniziativa governativa e del disegno di legge d'iniziativa del deputato Grandi ed altri

(2202) ***PEDRIZZI. – Disposizioni sul regime della responsabilità e delle incompatibilità delle società di revisione***

(2680) ***PASSIGLI ed altri. – Norme a tutela degli investitori relative alla emissione, collocamento e quotazione in Italia di valori mobiliari emessi da società italiane o estere***

(2759) ***CAMBURSANO ed altri. – Riforma degli strumenti di controllo e vigilanza sulla trasparenza e correttezza dei mercati finanziari***

(2760) ***CAMBURSANO ed altri. – Nuove norme in materia di tutela dei diritti dei risparmiatori e degli investitori e di prevenzione e contrasto dei conflitti di interessi tra i soggetti operanti nei mercati finanziari***

(2765) ***MANZIONE. – Istituzione del Fondo di garanzia degli acquirenti di strumenti finanziari***

(3308) ***PETERLINI ed altri. – Norme in materia di risparmio e di depositi bancari e finanziari non rivendicati giacenti presso le banche e le imprese di investimento***

– e petizione n. 808 ad essi attinente

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta dell'11 maggio scorso.

Interviene in discussione generale il senatore GRILLO *(FI)* il quale, dopo aver riepilogato sinteticamente l'origine della legislazione bancaria attualmente in vigore e i buoni esiti applicativi sinora riscontrati, rileva come il progetto di riforma del settore del risparmio tragga origine da specifici episodi di crisi finanziarie che hanno danneggiato numerosi risparmiatori. A tale proposito, evidenzia come dalle citate vicende emergano, in particolare, due profili di particolare delicatezza che possono riguardare l'assetto del sistema bancario: da un lato, sul versante del rapporto tra imprese e risparmiatori, dall'altro, con riferimento alle relazioni con il potere politico. Per quanto concerne i rapporti tra il settore del credito e il settore imprenditoriale, fa presente come le critiche rivolte al sistema bancario appaiano eccessive, dal momento che le banche rappresentano in Italia il principale canale di finanziamento delle imprese e che un'eventuale perdita di fiducia dei risparmiatori avrebbe ripercussioni estremamente gravi; d'altro canto, a coloro che sottolineano la debolezza economica del Paese, caratterizzato da un elevato debito pubblico, replica che occorrerebbe tenere in considerazione anche l'elevata quota di risparmio privato. Con riferimento, invece, alle relazioni tra sistema bancario e potere politico, rileva che l'avvenuta privatizzazione delle banche pubbliche ha avuto la finalità di porre fine alle reciproche ingerenze, e rende quanto mai inattuale e inopportuna la riproposizione della prevalenza del potere politico sul sistema creditizio.

Evidenzia poi criticamente il ritardo con cui il Parlamento sta elaborando la proposta legislativa in esame, imputando il dilatarsi dei tempi ad un duplice ordine di considerazioni riguardanti i contenuti della normativa di riforma del sistema del risparmio emerse nel corso dell'esame da parte della Camera dei deputati: in primo luogo, l'opinione che si dovesse procedere ad un intervento legislativo radicale in materia finanziaria, che incidesse significativamente sugli assetti vigenti; in secondo luogo, la convinzione che le misure da introdurre per evitare il riproporsi di crisi finanziarie della gravità di quelle recentemente verificatesi dovessero riguardare l'assetto del sistema bancario anziché le disposizioni in materia di governo societario. Giudica tali convinzioni errate, facendo presente come nell'esperienza statunitense al verificarsi di crisi finanziarie sia seguita una riforma non della normativa concernente il credito, bensì riguardante la regolamentazione societaria, ragion per cui ritiene improprio sostenere che il legislatore italiano stia seguendo l'esempio americano; fa notare, inoltre, come l'assetto normativo attuale concernente il settore bancario e finanziario, derivante in massima parte dai fondamentali provvedi-

menti approvati, con il consenso di maggioranza e opposizione, nei primi anni '90, sia estremamente avanzato ed efficiente.

L'oratore si sofferma poi analiticamente sull'evoluzione registratasi nell'ambito del sistema creditizio a partire dalla privatizzazione degli istituti di credito: successivamente a tale mutamento di assetto, infatti, si è assistito ad un processo di rafforzamento del sistema bancario nazionale mediante operazioni di aggregazione e concentrazione, finalizzate anche a tener conto delle conseguenze dell'ingresso nell'ambito dell'Unione Europea. Giudica il contesto attuale soddisfacente dal punto di vista della capitalizzazione dei principali istituti di credito, rivelatisi in grado di assorbire le conseguenze delle recenti significative crisi finanziarie; in relazione a detti eventi, peraltro, non condivide l'opinione di chi sostiene che le banche abbiano avuto un ruolo nel produrre effetti dannosi in capo ai risparmiatori, poiché altrimenti esse avrebbero agito contrariamente ai propri stessi interessi, ritenendo che tale conclusione sia avvalorata anche da quanto emerso nel corso dell'indagine conoscitiva sui rapporti tra il sistema delle imprese, i mercati finanziari e la tutela del risparmio.

Nell'ambito dell'appena delineato riassetto del sistema bancario, ritiene che il ruolo svolto dalla Banca d'Italia sia stato corretto, poiché essa ha agevolato la tendenza all'aggregazione tra istituti di credito mediante gli strumenti a propria disposizione, rilevando inoltre come i provvedimenti adottati da tale istituto non siano insindacabili, ma soggetti ad impugnativa davanti al giudice amministrativo.

Individua inoltre il profilo di debolezza dal punto di vista dell'adeguatezza della regolamentazione, che ha consentito il verificarsi delle già citate crisi finanziarie, nella decisione di prevedere nel Testo unico bancario la possibilità per le imprese di finanziarsi mediante l'emissione di valori mobiliari da collocare sul mercato finanziario – quale strumento di reperimento di risorse per le aziende alternativo a quello del credito bancario – senza contestualmente introdurre anche misure di trasparenza nelle negoziazioni finalizzate alla tutela dei risparmiatori, soprattutto dal punto di vista dei canali distributivi e delle caratteristiche delle imprese emittenti.

Dopo aver riepilogato criticamente le disposizioni originariamente contenute nel testo presentato dal Governo, in particolare quelle riferite ai poteri del Comitato interministeriale del credito e del risparmio, al mandato del Governatore della Banca d'Italia, al segreto d'ufficio per le autorità di vigilanza e all'utilizzo della Guardia di finanza – sintomatiche, del resto, di un orientamento politico complessivamente errato poiché non correlate non la esigenza di tutelare i risparmiatori – l'oratore passa a commentare i contenuti del disegno di legge in esame, auspicando che l'*iter* parlamentare possa consentire di recuperare il ritardo fin qui accumulato.

A suo parere le modifiche al testo in commento vanno indirizzate esclusivamente verso quelle norme che consentono di tutelare i risparmia-

tori, ma anche di incrementare la competitività del sistema economico complessivo.

In termini generali, infatti, la mancata crescita dell'economia italiana impone certamente una revisione del sistema di sicurezza e protezione sociale, così come i mutati scenari internazionali e l'adozione dell'euro, impongono di modificare la struttura portante dell'economia italiana, incentrata essenzialmente sul modello della piccola e media impresa. In tale scenario, non certo facile, si inquadra il disegno di legge e assumono valore le disposizioni da esso recate. In relazione agli scopi così delineati, appaiono particolarmente stridenti con la effettiva solidità ed efficacia della legislazione italiana in campo finanziario e di tutela del risparmio le iniziative poste in essere dai Commissari europei per il mercato interno, Charlie Mc.Creevy, e alla concorrenza, Neelie Kroes, i quali, a più riprese, hanno criticato il funzionamento dei meccanismi di tutela della concorrenza nel settore bancario, ovvero hanno chiesto chiarimenti in merito al Governatore. Tali iniziative, da un lato, peccano di scarsa conoscenza dell'effettiva validità della legislazione italiana – tra l'altro da sempre in linea con quanto prescritto dalla corrispondente normativa comunitaria – dall'altro, si caratterizzano come un'indebita ingerenza. E d'altro canto, per quanto riguarda in particolare il Commissario per la concorrenza, come sottolineato anche dalla stampa, emergono dei legami, ancorché indiretti, con il gruppo olandese Abn Amro, che oggettivamente consentono di parlare di un palese conflitto di interessi. Pertanto l'oratore ritiene che la difesa della cosiddetta italianità del sistema bancario – espressione che sintetizza la volontà politica di rafforzare tutti i fattori essenziali dell'economia nazionale e, prima di tutto, il sistema creditizio in generale – vada intesa come una sollecitazione a misure che sostengano il sistema Paese nel suo complesso. Per tali motivi, inoltre, non esita a sollecitare una presa di posizione netta di critica nei confronti delle citate iniziative di alcuni Commissari europei.

In riferimento alle proposte di modifiche del disegno di legge, preannunzia quindi la presentazione di emendamenti attinenti a questioni di particolare rilevanza. Si sofferma innanzitutto sulle disposizioni recate dall'articolo 10, volte a disciplinare i conflitti di interesse nella prestazione dei servizi di investimento: la previsione di una separatezza di strutture organizzative distinte tra loro e, per le banche, distinte dalla struttura deputata all'esercizio dell'attività bancaria, confligge apertamente con il modello di banca universale che finora ha decretato il successo del sistema creditizio. Uno stravolgimento dello stesso modello non appare opportuno, pur dovendosi riconoscere la fondatezza di misure che disciplinino l'insorgenza di conflitti di interesse nel comparto dei servizi di investimento.

A suo parere inoltre gli articoli 19 e 20, concernenti il coordinamento delle attività delle autorità di vigilanza e la collaborazione tra le stesse, recano disposizioni che andrebbero modificate dando ad esse maggiore flessibilità.

Infine, ritiene necessario predisporre una soluzione più equilibrata e adeguata alla realtà degli assetti societari del sistema bancario per le

norme concernenti la concessione di credito in favore di azionisti e obbligazioni degli esponenti bancari.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,05.

COMMISSIONI CONGIUNTE

5ª (Programmazione economica, bilancio)

del Senato della Repubblica

con la

V (Bilancio, tesoro e programmazione)

della Camera dei deputati

MARTEDÌ 17 MAGGIO 2005

61ª Seduta

Presidenza del Presidente della 5ª Commissione del Senato
AZZOLLINI

Intervengono, ai sensi dell'articolo 46 del Regolamento, il ministro dell'economia e delle finanze Siniscalco, accompagnato dal vice ministro per l'economia e le finanze Vegas e dal sottosegretario allo stesso dicastero Maria Teresa Armosino, nonché dal ragioniere generale dello Stato Grilli, dal direttore generale dell'agenzia delle entrate Ferrara, dal capo dell'Ufficio legislativo Caputi, dal professor Garibaldi e dalle dottoresse De Romanis e Ceravolo.

La seduta inizia alle ore 14,10.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente AZZOLLINI comunica che è stata avanzata richiesta, ai sensi dell'articolo 33 del Regolamento del Senato, di attivazione dell'impianto audiovisivo, in modo da consentire la speciale forma di pubblicità della seduta ivi prevista ed avverte che, ove concordino le Commissioni congiunte, il Presidente del Senato ha già preannunciato il proprio assenso.

Le Commissioni congiunte si esprimono favorevolmente e, di conseguenza, tale forma di pubblicità viene adottata per il prosieguo dei lavori.

Il PRESIDENTE avverte altresì che la pubblicità della seduta odierna è assicurata anche attraverso il resoconto stenografico.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'audizione, ai sensi dell'articolo 46, comma 1, del Regolamento del Senato e dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento della Camera dei deputati, del Ministro dell'economia e delle finanze sull'attuazione di talune norme della legge finanziaria per il 2005 con particolare riferimento alle disposizioni in materia di limitazione delle spese e dell'utilizzo dei Fondi di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine e per spese impreviste, nonché sugli interventi correttivi correlati all'emersione delle eccedenze di spesa

Riprende l'audizione sospesa nella seduta del 17 marzo scorso.

Dopo un breve indirizzo di saluto del presidente AZZOLLINI, il ministro SINISCALCO svolge un'ulteriore relazione sui temi oggetto della procedura informativa.

A taluni quesiti dei deputati BOCCIA *(MARGH-U)*, VILLETTI *(Misto-SDI-US)*, Nicola ROSSI *(DS-U)*, RUSSO SPENA *(RC)*, D'ANTONI *(MARGH-U)*, MORGANDO *(MARGH-U)*, LETTIERI *(MARGH-U)* e SANTANCHÈ *(AN)* e dei senatori D'AMICO *(Mar-DL-U)*, MORANDO *(DS-U)* e MARINO *(Misto-Com)*, replicano il ministro SINISCALCO, il professor GRILLI e l'avvocato FERRARA.

Il PRESIDENTE dichiara quindi conclusa la procedura informativa in titolo.

La seduta termina alle ore 16,10.

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)

MARTEDÌ 17 MAGGIO 2005

515ª Seduta

Presidenza del Presidente
PASTORE

Intervengono i sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Bonaiuti, Carrara e Gagliardi.

La seduta inizia alle ore 14,40.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente PASTORE, riferendo sugli esiti della riunione dell'Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari che si è appena conclusa, comunica che, a partire dalle sedute in programma per la prossima settimana, l'ordine del giorno sarà integrato con l'esame congiunto, in sede referente, dei disegni di legge nn. 3410 e 2481, in materia di ineleggibilità e incompatibilità dei magistrati.

Il senatore MAFFIOLI *(UDC)* sollecita la ripresa dell'esame del disegno di legge n. 2871, in materia di porto d'armi per gli obiettori di coscienza.

La commissione prende atto delle comunicazioni del Presidente e della richiesta appena formulata.

IN SEDE CONSULTIVA

(3421) ***Conversione in legge del decreto legge 14 maggio 2005, n.81, recante disposizioni urgenti in materia di partecipazioni a societa'operanti nel mercato dell'energia elettrica e del gas***

(Parere alla 10ª Commissione, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento. Esame. Parere favorevole)

Il relatore MALAN *(FI)* illustra i motivi di necessità e urgenza del decreto-legge n. 81, volto a rimuovere le condizioni e i limiti imposti a

soggetti controllati, direttamente o indirettamente, da uno Stato membro dell'Unione europea o da sue amministrazioni pubbliche introdotti dal decreto-legge 25 maggio 2001 n. 192, convertito dalla legge 20 luglio 2001, n. 301, nel caso in cui le imprese pubbliche contribuiscano ai processi di liberalizzazione dei mercati e allo sviluppo degli investimenti in Italia, nella prospettiva del mercato interno europeo.

Conclude, proponendo di esprimere un parere favorevole sulla sussistenza dei presupposti costituzionali.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva il parere favorevole proposto dal relatore.

IN SEDE REFERENTE

(3400) ***Conversione in legge del decreto-legge 26 aprile 2005, n. 63, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo e la coesione territoriale, nonchè per la tutela del diritto d'autore***
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 10 maggio: si procede alla formulazione dei pareri del relatore e del rappresentante del Governo sugli emendamenti, pubblicati in allegato al resoconto della presente seduta.

Gli emendamenti 1.100, 2.2, 2.4 e x1.0.1 sono ritirati dai rispettivi proponenti.

Il presidente PASTORE riformula gli emendamenti 2.0.2 e 2.0.10 (testo 3) (2.0.2 testo 2 e 2.0.10 testo 4).

Il relatore MALAN *(FI)* esprime un parere favorevole sui seguenti emendamenti: 1.0.1 (testo 2), 2.0.6, 2.0.4, 2.0.5, 2.0.2 (testo 2), 2.0.3, 2.0.7 e 2.0.17 (identici), 2.0.8 (testo 2), 2.0.9 (testo 2), 2.0.11 (testo 2), 2.0.12 e 2.0.1. Si riserva di dare il parere sul 2.0.10 (testo 4).

Quanto agli altri emendamenti, invita i proponenti a ritirarli, in caso diverso annunciando un parere negativo.

Il sottosegretario BONAIUTI, a nome del Governo, pronuncia un parere favorevole sugli emendamenti del relatore (1.500, 2.1, 2.500) nonché sugli emendamenti 1.0.1 (testo 2), 2.0.6, 2.0.4, 2.0.5, 2.0.2 (testo 2), 2.0.3, 2.0.7 e 2.0.1. Inoltre, si riserva una valutazione sugli emendamenti 2.0.8 (testo 2), 2.0.9 (testo 2), 2.0.10 (testo 4), 2.0.11 (testo 2) e 2.0.12. Quanto agli altri emendamenti, si associa alle richiesta del relatore affinché siano ritirati, preannunciando altrimenti un parere contrario.

Il PRESIDENTE propone di rinviare le votazioni alla seduta già convocata per domani alle ore 15, in attesa del parere della commissione bilancio sugli emendamenti in esame.

La commissione consente.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(3369) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA. – Modifiche allo Statuto della Regione siciliana***
(Esame e rinvio)

Il relatore VIZZINI *(FI)*, illustrando la proposta in titolo, ricorda che le modifiche allo Statuto della Regione siciliana sono state approvata dall'Assemblea regionale siciliana a larghissima maggioranza.

Sottolinea che la legge costituzionale n. 3 del 2001 ha radicalmente cambiato la forma di Stato italiana, ma ha investito solo il regime delle Regioni a statuto ordinario, alle quali è stata riconosciuta un'autonomia particolarmente estesa, sul piano politico, legislativo, amministrativo e finanziario; un'autonomia che per alcuni aspetti risulta anche maggiore di quella delle Regioni speciali. Il nuovo testo costituzionale, tuttavia, ha mantenuto questa categoria ponendo l'esigenza di riformare gli statuti delle Regioni speciali in modo da adeguarli alla logica federalista. Altrimenti, osserva, la specialità potrebbe trasformarsi in una «specialità in negativo».

Ricorda che lo Statuto siciliano è espressione di un «contratto» costituzionale che risale alle origini della storia repubblicana. La sua natura pattizia impone dunque che le modificazioni discendano da un nuovo accordo politico tra lo Stato e la Regione.

Esso è l'espressione dell'identità politica della società siciliana e contiene istituti ancora attuali che sono stati presi a modello per la riforma costituzionale riguardante le Regioni ordinarie. Da qui la scelta dell'Assemblea regionale siciliana di non proporre l'adozione di uno Statuto integralmente nuovo, ma di emendare il testo vigente.

Si sofferma quindi sugli obiettivi della proposta di riforma in esame. La nuova disciplina statutaria è diretta a realizzare un forte Governo e una forte Assemblea: le due massime istituzioni regionali non devono indebolirsi a vicenda, ma rafforzarsi contestualmente in un assetto che preveda ruoli distinti. Pertanto, viene confermata l'elezione popolare diretta del Presidente della Regione, in modo da accrescere la capacità del Governo di realizzare legislativamente il suo programma; contestualmente si rafforzano i poteri di controllo dell'Assemblea.

Il sistema delle fonti regionali viene regolato in maniera tale da accrescere i poteri normativi del Governo e assicurare la «qualità della legislazione». Lo Statuto viene, inoltre, adeguato alla riforma del titolo V della parte seconda della Costituzione, ampliando il novero delle materie di competenza regionale. Si rafforza il «potere estero» della Regione siciliana ed è dato ampio riconoscimento al principio di sussidiarietà, sia verticale, nel rapporto tra Regioni ed enti locali, sia orizzontale, nei rapporti tra amministrazione e società. Per raggiungere tali obiettivi, nota che l'As-

semblea regionale siciliana propone di adottare una rinnovata strumentazione tecnica.

I primi articoli del nuovo Statuto contengono disposizioni di natura programmatica; ad esempio, che la Sicilia ripudia la mafia quale fenomeno di violenza contro la libertà della persona e dell'impresa e, pertanto, promuove e sostiene gli interventi finalizzati alla rimozione delle cause sociali ed economiche riconosciute all'origine di tale fenomeno criminale (articolo 1-*ter)*. Altre disposizioni di carattere programmatico riguardano la tutela delle minoranze (articolo 1-*quater)*, il principio della piena parità tra uomo e donna e la promozione della parità di accesso e di adeguata rappresentanza di uomini e donne nei diversi organismi istituzionali (articolo 1-*quinquies)*, la protezione dell'ambiente e della biodiversità (articolo 1-*sexties)*, la diffusione dello sport (articolo l-*septies)*, lo sviluppo dei rapporti con i siciliani nel mondo (articolo 1-*opties)*, la tutela dei consumatori e la promozione della cooperazione (articolo 1-*nonies)*, la sussidiarietà orizzontale (articolo 1-*decies*).

Quanto alla forma di governo, è mantenuta ferma l'elezione diretta del Presidente della Regione e il principio *simul stabunt simul cadent*, con l'unica eccezione per i casi di morte, impedimento permanente, rimozione e incompatibilità sopravvenuta. In tali ipotesi, le funzioni di Presidente della Regione sono assunte dal Vicepresidente, purché tale sostituzione sia approvata espressamente dall'Assemblea, mentre in caso contrario si va alle urne per il rinnovo dei due organi (articolo 10).

In omaggio al principio della parità tra uomo e donna, è stabilito che nella nomina degli assessori il Presidente tiene conto dell'esigenza di una equilibrata presenza di entrambi i sessi, assicurando a ciascuno di essi una presenza non inferiore a un terzo del numero complessivo di assessori (articolo 9).

Le nuove previsioni delineano anche uno statuto del governo e dell'opposizione: i regolamenti parlamentari individuano le misure per assicurare tempi certi all'attuazione del programma di governo e riservano un'adeguata quota di lavori parlamentari ai disegni di legge dell'opposizione. Si tratta, a suo avviso, di una previsione fondamentale per il consolidamento del sistema bipolare e della democrazia maggioritaria.

Nella medesima prospettiva si orientano la valorizzazione degli strumenti dell'attività ispettiva (interrogazioni e interpellanze) e il riconoscimento statutario delle commissioni d'inchiesta. Inoltre, al fine di valorizzare il ruolo di indirizzo del Governo e la funzione di controllo dell'Assemblea (e al suo interno dell'opposizione), si stabilisce che il Governo regionale presenta all'Assemblea, che li esamina, i programmi di attività distinti per campi di intervento o per rami di amministrazione, nonché verifiche del loro stato di attuazione e rapporti sulla sua attività; sempre il Governo deve elaborare un rapporto annuale relativo alla programmazione economica e finanziaria (articolo 9-*quater*).

Particolare attenzione è prestata alla qualità della produzione normativa e alla certezza del diritto. L'obbligo di istituire un comitato per la legislazione (articolo 4) dimostra l'attenzione che la Regione presta alla

qualità del prodotto legislativo. Inoltre, si provvede alla chiarificazione delle fonti del diritto regionale siciliano attraverso un apposito elenco; una soluzione a suo giudizio apprezzabile, in sintonia con quanto è sostenuto al riguardo dalla dottrina giuridica. Si evitano in tal modo incertezze e proliferazioni di atti dalle caratteristiche disparate, di cui sarebbe difficile individuare l'esatta natura normativa.

Tra le fonti del diritto regionale, particolare attenzione è data ai regolamenti della Giunta. Il testo è fortemente innovativo rispetto alla Statuto vigente, che prevede solo i regolamenti esecutivi. In particolare, merita considerazione, a suo avviso, la previsione dei regolamenti di delegificazione, che si aggiungono ai regolamenti indipendenti, a quelli sui procedimenti amministrativi e a quelli concernenti l'organizzazione e il funzionamento dell'amministrazione regionale.

Nel nuovo assetto costituzionale, si rafforza la capacità di produzione normativa, anche per adeguarla alla crescita del ruolo e delle funzioni regionali. In questa prospettiva, si inserisce la previsione di decreti legislativi ai fini dell'attuazione del diritto dell'Unione europea, la cui emanazione resta comunque subordinata al parere della competente commissione dell'Assemblea (articolo 12-*quater*), e la previsione di un procedimento legislativo in commissione redigente (articolo 12).

Si estende il catalogo delle materie di competenza regionale. Analogamente a quanto stabilito dal nuovo articolo 117 della Costituzione, si prevede che nelle materie non espressamente attribuite alla legislazione dello Stato la Regione esercita la propria potestà legislativa esclusiva (articolo 17-*quater*). Si precisa, inoltre, che la legge regionale incontra solo i limiti della Costituzione, e dello Statuto ed i vincoli comunitari e internazionali.

Per gli enti locali si riproducono le soluzioni di cui all'articolo 118 della Costituzione, con una forte sottolineatura della sussidiarietà verticale e l'istituzione del Consiglio regionale delle autonomie locali, investito di significativi poteri in ordine alla formazione delle leggi che riguardano gli enti locali. Inoltre, è resa obbligatoria l'istituzione del difensore civico (articolo 15-*ter*), del Consiglio regionale dell'economia e del lavoro (articolo 30-*bis)*, della Commissione per le pari opportunità (articolo 30-*quater)*, della Consulta per i problemi della disabilità e dell'*handicap* (articolo 30-*quinquies)*.

Grande attenzione è dedicata al ruolo comunitario e al «potere estero» della Regione. Essa partecipa alla formazione degli atti dell'Unione europea e ne cura l'attuazione. Nelle materie di sua competenza, può concludere accordi con altri Stati ed enti territoriali, con esclusione degli accordi politici e di quelli militari. La Regione partecipa inoltre all'elaborazione e alla formazione dei trattati che il Governo statale intende stipulare con Stati esteri, in quanto riguardino materie di competenza regionale o incidano sugli interessi socio-economici della Sicilia. La Regione promuove altresì la cooperazione tra i Paesi del Mediterraneo (articolo 19-*bis)*.

Nei casi in cui il Parlamento nazionale può inviare agli organi comunitari propri pareri, l'Assemblea regionale siciliana è previamente consultata quando si tratti di materie di sua competenza (articolo 19-*ter*).

Particolarmente innovativa, a suo avviso, è la previsione secondo cui il Governo dello Stato propone ricorso dinanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee avverso gli atti comunitari ritenuti illegittimi che riguardino materie di competenza regionale (articolo 19-*quater*).

Sono poi mantenute e specificate le previsioni statutarie che prevedono l'istituzione di sezioni regionali degli organi delle giurisdizioni superiori (articolo 23) e la figura del Commissario dello Stato, anche se, al fine di assicurane la su «terzietà» si precisa che è nominato dal Presidente del Consiglio, d'intesa col Presidente della Regione (articolo 27).

Si sofferma quindi sulle innovazioni in materia di finanza regionale. La scelta di fondo compiuta dal legislatore regionale, osserva, è stata nel senso di mantenere sostanzialmente immutato l'impianto complessivo delle norme che hanno fin qui retto i rapporti finanziari tra lo Stato e la Regione, presumibilmente nella considerazione che esse hanno fornito buona prova di sé. Le modifiche apportate rispondono sostanzialmente a due distinte motivazioni: rimuovere le disposizioni che non trovano giustificazione nell'attuale contesto normativo e istituzionale; inserire i nuovi elementi normativi per adeguare il testo ai princìpi elaborati in materia di rapporti finanziari tra Stato e Regione dalla giurisprudenza costituzionale, in attesa della piena attuazione dell'articolo 119 della Costituzione.

Il risultato è dunque, a suo avviso, un testo che contempera l'esigenza di salvaguardare il valore di norme efficaci e consolidate dall'esperienza e l'interesse a cogliere le opportunità offerte dalle trasformazioni già intervenute o in atto nel contesto generale. Forse, in astratto, a suo giudizio, si sarebbe potuto osare di più, sfruttando l'occasione per rifondare i rapporti finanziari su presupposti in parte diversi e adottare soluzioni tecniche più adeguate. Tuttavia, si deve riconoscere che permangono troppe incertezze, anche sul piano nazionale, in ordine all'assetto definitivo dei rapporti finanziari tra livelli di governo, per cui probabilmente non esistevano le condizioni, politiche e tecniche, per perseguire obiettivi più ambiziosi.

Concludendo, sottolinea che quello in esame è un testo non immodificabile. Si potranno apportare i necessari miglioramenti, in collaborazione con le forze politiche dell'Assemblea regionale siciliana, in omaggio allo spirito pattizio, già richiamato, che caratterizza il regime dell'autonomia siciliana. Auspica, tuttavia, che, al fine di assicurare l'approvazione del nuovo Statuto entro il termine della legislatura, si persegua una intesa fra le forze politiche, preliminare al seguito dell'*iter* in commissione.

Il presidente PASTORE, condividendo l'auspicio espresso dal relatore, assicura che la Presidenza si adopererà per favorire una comune verifica dei tempi necessari al positivo esito dell'*iter* parlamentare.

Il senatore VILLONE *(DS-U)* consente sulla proposta del relatore Vizzini di verificare la disponibilità delle forze politiche, prima di proseguire l'esame del disegno di legge di modifica dello Statuto siciliano. A suo avviso, è opportuno svolgere una riflessione generale sulla stessa specialità dell'autonomia, nel momento in cui la revisione della Costituzione repubblicana attribuisce a tutte le Regioni nuove forme e nuovi strumenti di autonomia. In particolare, come ha osservato il relatore, è necessario verificare la perdurante validità delle norme sul regime finanziario delle Regioni a statuto speciale, alla luce dell'attuazione dell'articolo 119 della Costituzione.

Condivide, dunque, a nome del suo Gruppo, l'opportunità di un esame veloce, ma prudente, del disegno di legge costituzionale in titolo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA NOTTURNA

Il presidente PASTORE avverte che la seduta notturna, già convocata per le ore 20,30, non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 3400

al testo del decreto-legge

Art. 1

1.6

VITALI, CADDEO

Sopprimere l'articolo.

1.100

PASTORE

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - *(Sviluppo e coesione territoriale).* – Dopo l'articolo 6-*bis* del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, è aggiunto il seguente: "6-*ter* - *(Politiche di sviluppo e di coesione)* – 1. Al Presidente del Consiglio dei Ministri sono attribuiti il coordinamento e la verifica degli interventi per lo sviluppo economico, territoriale e settoriale, nonché delle politiche di coesione, con riferimento alle aree del Mezzogiorno, e le funzioni previste dalla legge in materia di strumenti di programmazione negoziata e di programmazione dell'utilizzo di fondi strutturali per tali aree".

2. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, il Presidente del Consiglio dei Ministri utilizza anche le strutture organizzative del Dipartimento delle politiche di sviluppo e coesione presso il Ministero dell'economia e delle finanze, cui restano attribuite tali competenze ivi comprese le relative risorse.

3. Con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 7, si provvede alla individuazione ed all'organizzazione delle strutture di supporto.»

1.4

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, aggiungere in fine le parole seguenti: «, di concerto con i ministri competenti».

1.5

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, ZANCAN

Sopprimere il comma 2.

1.500

MALAN, *relatore*

Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, senza maggiori oneri per il bilancio dello Stato».

1.0.1

PASTORE

1.0.2

IL GOVERNO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 1-*bis*.

(Interpretazione autentica dell'articolo 3, comma 7, della legge 15 luglio 2002, n. 145)

1. Il comma 7 dell'articolo 3 della legge 15 luglio 2002, n. 145 si interpreta nel senso che le disposizioni ivi previste non si applicano al direttore della scuola superiore della pubblica amministrazione di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 287, e successive modificazioni».

1.0.1 (testo 2)

PASTORE

*Dopo l'***articolo 1***, aggiungere il seguente:*

«Art. 1-*bis*.

(Norma di interpretazione autentica)

1. Il comma 7, secondo periodo, dell'articolo 3 della legge 15 luglio 2002, n. 145 si interpreta nel senso che le disposizioni ivi previste non si applicano al direttore della scuola superiore della pubblica amministrazione di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 287, e successive modificazioni».

Art. 2.

2.5

TURRONI, CORTIANA, BOCO, CARELLA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, ZANCAN

2.6

FRANCO Vittoria, VITALI

Sopprimere l'articolo.

2.7

FRANCO Vittoria, VITALI

Sopprimere il comma 1.

2.2
PASTORE

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 6 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 2004, n. 173, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

"3-*bis*. Al fine di consentire l'efficace coordinamento, anche a livello internazionale, delle funzioni di contrasto delle attività illecite lesive della proprietà intellettuale di cui all'articolo 19 della legge 18 agosto 2000, n. 248, i compiti previsti dalla lettera *a)* del comma 3 sono esercitati d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei Ministri"».

2.3
BEVILACQUA

Al comma 1, dopo le parole: «i compiti del Ministero per i beni e le attività culturali» *inserire le seguenti:* «in materia di vigilanza sulla Società italiana autori ed editori (SIAE),».

2.1
MALAN, *relatore*

Al comma 1, dopo le parole: «articolo 6, comma 3, lett. *a),* del» *inserire le seguenti:* «regolamento di cui al».

2.8
FRANCO Vittoria, VITALI

Sopprimere il comma 2.

2.9
FRANCO Vittoria, VITALI

Sopprimere il comma 3.

2.4
STIFFONI

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-*bis.* Alla legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 180 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al primo comma, le parole: "è riservata in via esclusiva alla Società italiana autori ed editori (SIAE)" sono sostituite dalle seguenti: "è libera";

2) al quarto comma, le parole: "La suddetta esclusività di poteri non pregiudica", sono sostituite dalle seguenti: "Resta in ogni caso salva";

3) il settimo comma è sostituito dal seguente: "I proventi di cui al sesto comma, detratte le spese di riscossione, sono versati dalla SIAE agli aventi diritto entro un anno dalla riscossione";

b) all'articolo 180-*bis* sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, secondo periodo, le parole: "gli altri diritti connessi" sono sostituite dalle seguenti: "i diritti connessi";

2) i commi 2 e 3 sono abrogati».

2.500
MALAN, *relatore*

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-*bis.* Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

2.0.6
EUFEMI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-*bis*.

(Archeologia preventiva)

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 28, comma 4, del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, per le opere sottoposte all'applicazione delle disposizioni della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche ed integra-

zioni, ed alle disposizioni del decreto legislativo 20 agosto 2002 n. 190, e successive modificazioni ed integrazioni, le stazioni appaltanti trasmettono al Soprintendente territorialmente competente, prima dell'approvazione, copia del progetto preliminare dell'intervento o di uno stralcio di esso sufficiente ai fini archeologici, ivi compresi gli esiti delle indagini geologiche e archeologiche preliminari di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *d)*, del regolamento di attuazione della legge n. 109 del 1994, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554 e successive modificazioni ed integrazioni, con particolare attenzione ai dati di archivio e bibliografici reperibili, all'esito delle ricognizioni volte all'osservazione dei terreni, che alla lettura della geomorfologia del territorio, nonché, per le opere a rete, alle fotointerpretazioni. Tale documentazione è raccolta, elaborata e validata dai dipartimenti archeologici delle università, ovvero da soggetti in possesso del diploma di specializzazione in archeologia o di dottorato di ricerca in archeologia. Presso il Ministero per i beni e le attività culturali è istituito un apposito elenco, reso accessibile a tutti gli interessati, degli istituti archeologici universitari e dei soggetti in possesso della necessaria qualificazione. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, da emanare entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente articolo, sentita una rappresentanza dei dipartimenti archeologici universitari, si provvede a disciplinare i criteri per la tenuta di detto elenco, comunque prevedendo modalità di partecipazione di tutti i soggetti interessati. La trasmissione della documentazione suindicata non è richiesta per gli interventi che non comportino nuova edificazione, o scavi a quote diverse da quelle già impegnate dai manufatti esistenti.

2. Il Soprintendente, qualora, sulla base degli elementi trasmessi e delle ulteriori informazioni disponibili, ravvisi l'esistenza di un interesse archeologico nelle aree oggetto di progettazione può richiedere motivatamente, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento dello stralcio di cui al comma 1, la sottoposizione dell'intervento alla procedura prevista dall'articolo successivo.

3. In caso di incompletezza della documentazione trasmessa il termine indicato al comma precedente è interrotto qualora il Soprintendente segnali puntualmente detta incompletezza alla stazione appaltante entro dieci giorni dal ricevimento della suddetta documentazione. In caso di documentata esigenza di approfondimenti istruttori il Soprintendente, per una sola volta, richiede le opportune integrazioni puntualmente riferibili ai contenuti della progettazione ed alle caratteristiche dell'intervento da realizzare ed acquisisce presso la stazione appaltante le conseguenti informazioni. La richiesta di integrazioni e informazioni sospende il termine. Il Soprintendente, ricevute le integrazioni e informazioni richieste, ha a disposizione il periodo di tempo non trascorso o comunque almeno quindici giorni, per formulare la richiesta di sottoposizione dell'intervento alla procedura prevista dall'articolo successivo.

4. Avverso la richiesta di cui al comma 2 è ammesso il ricorso amministrativo previsto dall'articolo 16 del Codice dei beni culturali e del paesaggio.

5. Ove il Soprintendente non richieda l'attivazione della procedura di cui all'articolo successivo, nel termine ivi indicato, ovvero tale procedura si concluda con esito negativo, l'esecuzione di saggi archeologici è possibile solo in caso di successiva acquisizione di nuove informazioni o di emersione, nel corso dei lavori, di nuovi elementi archeologicamente rilevanti, che inducano a ritenere probabile la sussistenza in sito di reperti archeologici. In tale evenienza il Ministero procede, contestualmente alla richiesta di saggi preventivi, alla comunicazione di avvio del procedimento di verifica o di dichiarazione dell'interesse culturale ai sensi degli articoli 12 e 13 del Codice dei beni culturali e del paesaggio.

6. I commi precedenti non si applicano alle aree archeologiche e ai parchi archeologici di cui all'articolo 21 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, per le quali restano fermi i poteri autorizzatori e cautelari previsti dal Codice, ivi compresa la facoltà di prescrivere l'esecuzione, a spese del committente dell'opera pubblica, di saggi archeologici. Restano altresì fermi i poteri previsti dall'articolo 28, comma 2, nonché i poteri autorizzatori e cautelari previsti per le zone di interesse archeologico, di cui all'articolo 142, comma 1, lettera *m)*, del Codice.

Art. 2-*ter*.

(Procedura per l'archeologia preventiva)

1. La procedura per l'archeologia preventiva di cui all'articolo precedente si articola in due fasi costituenti livelli progressivi di approfondimento dell'indagine archeologica. L'esecuzione della fase successiva dell'indagine è subordinata all'emersione di elementi archeologicamente significativi all'esito della fase precedente. La procedura per l'archeologia preventiva consiste nel compimento delle indagini e nella redazione dei documenti integrativi del progetto di cui ai seguenti punti:

a) prima fase, integrativa della progettazione preliminare:

1) esecuzione di carotaggi;

2) prospezioni geofisiche e geochimiche;

3) saggi archeologici tali da assicurare una sufficiente campionatura dell'area interessata dai lavori;

b) seconda fase, integrativa della progettazione definitiva ed esecutiva:

1) esecuzione di sondaggi e di scavi, anche in estensione.

2. La procedura per l'archeologia preventiva si conclude con la redazione della relazione archeologica definitiva, approvata dal soprintendente di settore territorialmente competente. La relazione contiene una descrizione analitica delle indagini eseguite, qualifica l'interesse archeologico

dell'area, secondo i seguenti livelli di rilevanza archeologica del sito, e detta le conseguenti prescrizioni:

a) contesti in cui lo scavo stratigrafico esaurisce direttamente l'esigenza di tutela;

b) contesti non monumentali con scarso livello di conservazione per i quali sono possibili interventi di reinterro oppure smontaggio-rimontaggio e/o musealizzazione in altra sede rispetto a quella di rinvenimento;

c) complessi di particolare rilevanza, estensione e valenza storico-archeologica tutelabili integralmente ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

3. Per l'esecuzione dei saggi e degli scavi archeologici nell'ambito della procedura di cui al presente articolo il responsabile del procedimento può stabilire forme semplificate della progettazione ai sensi delle disposizioni del regolamento di attuazione della legge n. 109 del 19994, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554 e successive modificazioni ed integrazioni.

4. Nelle ipotesi di cui alla lettera *a)* del comma 2, la procedura di valutazione archeologica preventiva si considera chiusa con esito negativo ed accerta l'insussistenza dell'interesse archeologico nell'area interessata dai lavori. Nell'ipotesi di cui alla lettera *b)* del comma 2, la Soprintendenza detta le prescrizioni necessarie ad assicurare la conoscenza, la conservazione e la protezione dei rinvenimenti archeologicamente rilevanti, salve le misure di tutela eventualmente da adottarsi ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio, relativamente a singoli rinvenimenti o al loro contesto. Nel caso di cui alla lettera *c)* del comma 2, le prescrizioni sono incluse nei provvedimenti di assoggettamento a tutela dell'area interessata dai rinvenimenti e il Ministero avvia il procedimento di dichiarazione di cui agli articoli 12 e 13 del Codice predetto.

5. La procedura per l'archeologia preventiva è condotta sotto la direzione della Soprintendenza archeologica territorialmente competente. Gli oneri sono a carico della stazione appaltante.

6. Entro 180 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono stabilite linee guida finalizzate ad assicurare speditezza, efficienza ed efficacia alla procedura di cui al presente articolo.

7. Per gli interventi soggetti alla procedura di cui al presente articolo, il direttore regionale competente per territorio del Ministero per i beni e le attività culturali, su proposta del Soprintendente di settore, entro trenta giorni dalla richiesta di cui al comma 2 dell'articolo precedente, stipula un apposito accordo con l'amministrazione appaltante per disciplinare le forme di coordinamento e di collaborazione con il responsabile del procedimento e con gli uffici dell'amministrazione procedente. Nell'accordo le amministrazioni possono graduare la complessità della procedura di cui al presente articolo, in ragione della tipologia e dell'entità dei lavori da ese-

guirsi, anche riducendo le fasi e/o i contenuti del procedimento. L'accordo disciplina altresì le forme di documentazione e di divulgazione dei risultati dell'indagine, mediante la informatizzazione dei dati raccolti, la produzione di forme di edizioni scientifiche e didattiche, eventuali ricostruzioni virtuali volte alla comprensione funzionale dei complessi antichi, eventuali mostre ed esposizioni finalizzate alla diffusione e alla pubblicizzazione delle indagini svolte.

Art. 2-*quater*.

1. Le regioni disciplinano la procedura di archeologia per le opere di loro competenza sulla base di quanto disposto dagli articoli precedenti.

2. Alle finalità di cui agli articoli precedenti le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono nell'ambito delle competenze previste dallo Statuto speciale e dalle relative norme di attuazione».

2.0.4

PASTORE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-*bis*.

(Modifiche alla disciplina per l'accesso alla qualifica di Avvocato dello Stato)

1. All'articolo 5 della legge 3 aprile 1979, n. 103, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

"Qualora il numero dei posti resisi disponibili nel ruolo organico degli avvocati dello Stato per effetto dell'accantonamento di cui al primo comma risulti inferiore al numero dei procuratori dello Stato promuovibili per anzianità, i relativi posti nel predetto ruolo vengono loro attribuiti in soprannumero, previo giudizio di promovibilità e secondo l'ordine di merito.

Il numero di posti di procuratore dello Stato da coprire mediante concorso viene determinato, anche in deroga alla Tabella A annessa alla presente legge,sottraendo dal numero dei posti necessari ad integrare il ruolo organico, i posti che risultino coperti da avvocati dello Stato soprannumerari, nominati ai sensi del comma quarto.

La previsione di cui ai commi quarto e quinto si applica ai procuratori dello Stato che, alla data del 1° gennaio 2005 abbiano maturato almeno la seconda classe di stipendio".

2. All'articolo 19 della legge 3 aprile 1979, n. 103, l'ultimo comma è sostituito dal seguente:

"I procuratori dello Stato provvedono anche al servizio di procura per le cause trattate dagli avvocati e dagli altri procuratori, coadiuvati dagli avvocati alla prima classe di stipendio qualora le esigenze di buon funzionamento del servizio lo esigano, secondo le disposizioni impartite dall'Avvocato Generale, ovvero nelle sedi distrettuali, dall'Avvocato distrettuale".

3. Per l'attuazione del presente articolo, il cui onere è valutato in euro 12.879 per l'anno 2005, in euro 14.736 per l'anno 2006 a decorrere dall'anno 2007 in euro 159.864, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007 nell'ambito dell'unità revisionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, all'uopo parzialmente utilizzando, per l'anno 2005 l'accantonamento relativo al ministero del lavoro e delle politiche sociali e per gli anni 2006 e 2007 l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze».

2.0.5

PASTORE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-*bis*.

(Interpretazione autentica dell'articolo 1, comma 9, della legge 30 dicembre 2004, n. 311)

1. La disposizione di cui all'articolo 1, comma 9, primo periodo, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, si intende nel senso che il limite ivi previsto non trova applicazione con riferimento alle riassegnazioni di entrate ovvero all'utilizzo di riserva per spese obbligatorie e d'ordine destinati alle ripartizioni previste dall'articolo 21 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611».

2.0.2
PASTORE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-*bis*.

(Potenziamento dell'Ufficio per il federalismo amministrativo)

1. Per accelerare l'attuazione del processo di trasferimento di funzioni amministrative previsto dal capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59, dall'articolo 7 della legge 5 giugno 2003, n. 131, nonché dall'articolo 118 della Costituzione, all'Ufficio per il federalismo amministrativo di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, è assegnato un dirigente di prima fascia di *staff*, ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 luglio 2002. Può, inoltre, essere nominato un Consigliere speciale, su proposta del Ministro per gli Affari regionali, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che ne determina la durata e il compenso, scelto fra i magistrati ordinari, amministrativi e contabili, i professori universitari, gli avvocati di Stato e i consiglieri parlamentari. Al compenso del Consigliere provvede il Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, mentre alle restanti spese di funzionamento provvede il Dipartimento per gli Affari regionali con le disponibilità già assegnate al Commissario straordinario del governo per il federalismo amministrativo di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2004, che è soppresso, senza maggiori oneri per la finanza pubblica. Per i dipendenti di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la nomina a Consigliere speciale non comporta il collocamento in posizione di aspettativa o di fuori ruolo».

2.0.2 (testo 2)
PASTORE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-*bis*.

(Potenziamento dell'Ufficio per il federalismo amministrativo)

1. Per accelerare l'attuazione del processo di trasferimento di funzioni amministrative previsto dal capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59, dall'articolo 7 della legge 5 giugno 2003, n. 131, nonché dall'articolo 118 della Costituzione, all'Ufficio per il federalismo amministrativo

di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, è assegnato un dirigente di prima fascia di *staff*, ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 luglio 2002. Può, inoltre, essere nominato un Consigliere speciale, su proposta del Ministro per gli Affari regionali, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, che ne determina la durata e il compenso, scelto fra i magistrati ordinari, amministrativi e contabili, i professori universitari, gli avvocati di Stato e i consiglieri parlamentari. Al compenso del Consigliere provvede il Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, mentre alle restanti spese di funzionamento provvede il Dipartimento per gli Affari regionali con le disponibilità già assegnate al Commissario straordinario del governo per il federalismo amministrativo di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2004, che è soppresso, senza maggiori oneri per la finanza pubblica. Per i dipendenti di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la nomina a Consigliere speciale non comporta il collocamento in posizione di aspettativa o di fuori ruolo».

2.0.3
PASTORE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-*bis*.

(Disposizioni in materia di istruzione)

1. Il comma 7-*bis* dell'articolo 2 della legge 27 dicembre 2002, n. 282 come modificato e integrato dall'articolo 13 del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147, convertito con modificazioni dalla legge 1 agosto 2003, n. 200 e dall'articolo 3, comma 94 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è abrogato.

2. In considerazione dell'accresciuta complessità delle funzioni e dei compiti assegnati al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca in relazione alla prioritaria esigenza di assicurare un adeguato supporto alla realizzazione della riforma degli ordinamenti scolastici in attuazione della legge 28 marzo 2003 n. 53, nonché alla connessa attività amministrativa, di gestione, di monitoraggio e di verifica dei relativi processi in atto, una somma pari a 7 milioni di euro annui è destinata, a decorrere dall'anno 2005, d'intesa con le organizzazioni sindacali, all'incentivazione della produttività del personale attualmente in servizio, già appartenente al soppresso Ministero della pubblica istruzione. Alla copertura dell'onere di cui al precedente periodo si provvede mediante riduzione, per un corri-

spondente importo, dell'autorizzazione di spesa iscritta all'articolo 1, comma 130, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

2.0.7
PASTORE

2.0.17
IL GOVERNO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-*bis*.

(Disposizioni per il potenziamento dei servizi alle imprese delle pubbliche amministrazioni mediante razionalizzazione delle procedure di mobilità)

1. Al fine di rafforzare i servizi alle imprese delle pubbliche amministrazioni, con particolare riguardo ai servizi di informazione e di semplificazione, nel rispetto del contenimento dei costi, all'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, le parole "passaggio diretto", sono sostituite dalle seguenti: "cessione del contratto di lavoro";

b) al comma 2, infine, è aggiunto il seguente periodo: "In ogni caso sono nulli gli accordi, gli atti o le clausole dei contratti collettivi volti ad eludere l'applicazione del principio del previo esperimento di mobilità rispetto al reclutamento di nuovo personale.";

c) dopo il comma 2-*quater*, è inserito il seguente:

"2-*quinquies*. Salvo diversa previsione, a seguito dell'iscrizione nel ruolo dell'amministrazione di destinazione, al dipendente trasferito per mobilità si applica esclusivamente il trattamento giuridico ed economico, compreso quello accessorio, previsto nei contratti collettivi vigenti nel comparto della stessa amministrazione".

2. Con decreto del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le confederazioni rappresentative, sono definite le modalità attuative degli articoli 34 e 34-*bis* del decreto legislativo. n. 165 del 2001, relativamente al personale dipendente dalle amministrazioni dello Stato, dagli enti pubblici non economici nazionali, ivi comprese le agenzie, e dalle università.

3. Per il personale alle dipendenze dell'ente CONI alla data del 7 luglio 2002, in fase di prima attuazione dell'articolo 8 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2006, si applica l'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

4. Il comma 48 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 si interpreta nel senso che i segretari comunali e provinciali appartenenti alle fasce professionali A e B possono essere collocati in posizioni professionali equivalenti alla *ex* IX qualifica funzionale del comparto ministeri, previa espressa manifestazione di volontà in tale senso, con spettanza del trattamento economico corrispondente».

2.0.8

PASTORE

2.0.13

IL GOVERNO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-*bis*.

(Rafforzamento dell'attività di semplificazione)

1. Al fine di garantire il rafforzamento delle attività di semplificazione delle norme e delle procedure d'interesse per le imprese e i cittadini e di monitoraggio dei servizi resi dalla pubblica amministrazione, nonché delle attività connesse alla gestione del personale in eccedenza di cui agli articoli 34 e 34-*bis* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e alla riorganizzazione e razionalizzazione degli enti pubblici, la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica si avvale, per un periodo non superiore a quattro anni, di un contingente di 30 unità in soprannumero rispetto alla dotazione organica della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

2. Alla copertura del contingente si provvede attraverso l'utilizzo dei segretari comunali e provinciali di cui all'articolo 3-*ter* del decreto legge 28 maggio 2004, n. 136, come convertito dalla legge 27 luglio 2004, n. 186, in posizione di disponibilità ovvero collocati o mantenuti fuori ruolo con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, anche dopo il trasferimento alle amministrazioni di destinazione e con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Tutti gli oneri relativi al trattamento economico, fondamentale ed accessorio, dei segretari utilizzati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica restano a carico dell'Agenzia dei segretari comunali e provinciali fino alla data del trasferimento alle amministrazioni di destinazione».

2.0.8 (testo 2)

PASTORE

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 2-*bis*.

(Rafforzamento dell'attività di semplificazione)

1. Al fine di garantire il rafforzamento delle attività di semplificazione delle norme e delle procedure d'interesse per le imprese e i cittadini e di monitoraggio dei servizi resi dalla pubblica amministrazione, nonché delle attività connesse alla gestione del personale in eccedenza di cui agli articoli 34 e 34-*bis* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e alla riorganizzazione e razionalizzazione degli enti pubblici, la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica si avvale, per un periodo non superiore a quattro anni, di un contingente di 30 unità.

2. Alla copertura del contingente si provvede attraverso l'utilizzo dei segretari comunali e provinciali di cui all'articolo 3-*ter* del decreto legge 28 maggio 2004, n. 136, come convertito dalla legge 27 luglio 2004, n. 186, in posizione di disponibilità ovvero collocati o mantenuti fuori ruolo con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, anche dopo il trasferimento alle amministrazioni di destinazione e con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Le modalità di trasferimento dei segretari comunali e provinciali di cui al comma 2 e delle relative risorse sono disciplinate con decreto del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, senza maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato».

2.0.9
PASTORE

2.0.14
IL GOVERNO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-*bis*.

(Rapporto annuale sulla qualità dei servizi offerti dalla pubblica amministrazione)

1. La Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica predispone annualmente un rapporto sulla qualità dei servizi offerti dalla pubblica amministrazione e sulla produttività degli uffici e del personale, verificando la coerenza dei risultati raggiunti con le disposizioni vigenti in materia. Ai fini del presente comma la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica si avvale dell'Istituto nazionale di statistica.

2. In sede di rideterminazione della dotazione organica di cui all'articolo 1, comma 93, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, all'ISTAT non si applica la riduzione non inferiore al 5 per cento ivi prevista».

2.0.9 (testo 2)
PASTORE

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 2-*bis*.

(Rapporto annuale sulla qualità dei servizi offerti dalla pubblica amministrazione)

1. La Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica predispone annualmente un rapporto sulla qualità dei servizi offerti dalla pubblica amministrazione e sulla produttività degli uffici e del personale, verificando la coerenza dei risultati raggiunti con le disposizioni vigenti in materia. Ai fini del presente comma la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica si avvale dell'Istituto nazionale di statistica».

2.0.10
PASTORE

2.0.15
IL GOVERNO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-*bis*.

(Modifiche al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165)

1. All'articolo 60, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole "l'ispettorato operante presso il Dipartimento della funzione pubblica" sono sostituite dalle seguenti: "l'ispettorato per la funzione pubblica, ufficio di livello dirigenziale generale, alle dirette dipendenze del Ministro per la funzione pubblica";

b) dopo il secondo periodo, è inserito il seguente: "L'ispettorato può altresì avvalersi di personale appartenente ad altre amministrazioni pubbliche, in numero non superiore alle cinque unità, in posizione di comando o fuori ruolo, per il quale si applicano l'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127 e l'articolo 56, settimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni"».

2.0.10 (testo 2)
PASTORE

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 2-*bis*.

(Modifiche al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165).

1. All'articolo 60, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole "l'ispettorato operante presso il Dipartimento della funzione pubblica" sono sostituite con le seguenti: "l'ispettorato per la funzione pubblica, ufficio di livello dirigenziale generale, alle dirette dipendenze del Ministro per la funzione pubblica";

b) dopo il secondo periodo, è inserito il seguente: "L'ispettorato può altresì avvalersi di personale appartenente ad altre amministrazioni pubbliche, in numero non superiore alle cinque unità, in posizione di co-

mando, per il quale si applicano l'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127 e l'articolo 56, settimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni"».

2.0.10 (testo 3)
PASTORE

*Dopo l'***articolo 2***, inserire il seguente:*

«Art. 2-*bis*.

(Modifiche al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165).

1. All'articolo 60, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo il secondo periodo, è inserito il seguente: "L'ispettorato può altresì avvalersi di personale appartenente ad altre amministrazioni pubbliche, in numero non superiore alle cinque unità, in posizione di comando, per il quale si applicano l'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127 e l'articolo 56, settimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni"».

2.0.10 (testo 4)
PASTORE

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 2-*bis*.

(Modifiche al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165).

1. All'articolo 60, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole "l'ispettorato operante presso il Dipartimento della funzione pubblica" sono sostituite con le seguenti: "l'ispettorato per la funzione pubblica, che opera alle dirette dipendenze del Ministro per la funzione pubblica";

b) dopo il secondo periodo, è inserito il seguente: "L'ispettorato può altresì avvalersi di personale appartenente ad altre amministrazioni pubbliche, in numero non superiore alle cinque unità, in posizione di co-

mando, per il quale si applicano l'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127 e l'articolo 56, settimo comma, del Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni".

2.0.11

PASTORE

2.0.16

IL GOVERNO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-*bis*.

(Ampliamento del contingente per il reclutamento temporaneo di elevate professionalità)

1. Per l'assolvimento di inderogabili esigenze di servizio, con particolare riferimento alle attività di semplificazione, di monitoraggio sui costi e di miglioramento dei servizi alle imprese, non altrimenti fronteggiabili, in relazione al divieto di assunzioni di cui all'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, limitatamente agli anni 2005 e 2006, le amministrazioni statali anche ad ordinamento autonomo possono conferire incarichi di funzione dirigenziale ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, oltre i contingenti ivi previsti, aumentati rispettivamente del 5 per cento della dotazione organica dei dirigenti di prima fascia e dell'8 per cento della dotazione organica dei dirigenti di seconda fascia. Gli incarichi di cui al presente comma possono essere conferiti subordinatamente al rispetto dei limiti finanziari di cui all'articolo 1, comma 116, della legge 30 dicembre 2004, n. 311».

2.0.11 (testo 2)
PASTORE

*Dopo l'***articolo 2** *è inserito il seguente articolo:*

«Art. 2-*bis*.

(Ampliamento del contingente per il reclutamento temporaneo di elevate professionalità)

1. Per l'assolvimento di inderogabili esigenze di servizio, con particolare riferimento alle attività di semplificazione, di monitoraggio sui costi e di miglioramento dei servizi alle imprese, non altrimenti fronteggiabili, in relazione al divieto di assunzioni di cui all'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, limitatamente all'anno 2005, le amministrazioni statali anche ad ordinamento autonomo possono conferire incarichi di funzione dirigenziale ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, oltre i contingenti ivi previsti, aumentati rispettivamente del 5 per cento della dotazione organica dei dirigenti di prima fascia e dell'8 per cento della dotazione organica dei dirigenti di seconda fascia. Gli incarichi di cui al presente comma possono essere conferiti subordinatamente al rispetto dei limiti finanziari di cui all'articolo 1, comma 116, della legge 30 dicembre 2004, n. 311».

2.0.12
PASTORE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-*bis*.

(Disposizioni in materia di enti di ricerca)

1. Gli enti di ricerca iscritti nell'apposito schedario dell'anagrafe delle ricerche, istituito ai sensi dell'articolo 63, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, possono destinare le entrate proprie derivanti da specifiche attività svolte nei confronti di terzi su base convenzionale, al netto dei costi sostenuti per lo svolgimento delle predette attività, anche all'incentivazione del personale addetto, in relazione all'apporto direttamente o indirettamente recato, con tempi e modalità stabiliti secondo l'ordinamento di ciascun ente per la disciplina del proprio funzionamento ed organizzazione scientifica interna. Dalle di-

sposizioni del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

2.0.1
PASTORE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-*bis*.

(Norme relative ai prodotti lattiero-caseari)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le controversie relative all'applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari sono devoluti alla giurisdizione esclusiva dei giudici amministrativi competenti territorialmente.

2. L'articolo 1, comma 551, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è abrogato».

---

al disegno di legge

x1.0.1
STIFFONI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«3-*ter*. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante tutte le norme necessarie a modificare la legge 22 aprile 1941, n. 633, e ogni altra disposizione che abbia come presupposto l'esistenza del monopolio della Società italiana degli autori ed editori (SIAE) e dell'Istituto mutualistico artisti interpreti esecutori (IMAIE), soppresso dalla presente legge. Nell'adozione del predetto decreto, il Governo si attiene al criterio di prevedere condizioni di assoluta parità di diritti e di obblighi tra tutti i soggetti che esercitano l'attività già riservata in esclusiva alla SIAE o all'IMAIE».

GIUSTIZIA (2ª)

MARTEDÌ 17 MAGGIO 2005

476ª Seduta

Presidenza del Presidente
Antonino CARUSO

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Valentino.

La seduta inizia alle ore 15.

IN SEDE REFERENTE

(3237) ***CENTARO ed altri. – Modifiche alla disciplina in tema di emissione di misure cautelari***, fatto proprio dal Gruppo parlamentare di Forza Italia, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento

(3257) ***FASSONE ed altri. – Modifiche al codice di procedura penale ed alle relative norme di attuazione, di coordinamento e transitorie, in materia di introduzione del contraddittorio prima dell'adozione di misure cautelari***

(Esame del disegno di legge n. 3257, congiunzione con il seguito dell'esame del disegno di legge n. 3237 e rinvio. Seguito dell'esame del disegno di legge n. 3237, congiunzione con l'esame del disegno di legge n. 3257 e rinvio)

Riprende l'esame del disegno di legge n. 3237, sospeso nella 2ª seduta antimeridiana del 13 gennaio 2005.

Su proposta del PRESIDENTE, la Commissione conviene di congiungere l'esame del disegno di legge n. 3257 con il seguito dell'esame del disegno di legge n. 3237.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(59) ***EUFEMI ed altri. – Disposizioni in materia di diffamazione commessa con il mezzo della stampa, per via telematica o con altri mezzi di diffusione***

(139) ***TURRONI. – Modifiche agli articoli 57, 57-*bis*, 58-*bis* e 596-*bis* del codice penale concernenti il reato di diffamazione a mezzo stampa***

(3176) ***Norme in materia di diffamazione, di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, di ingiuria e di condanna del querelante***, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Stefani; Volontè; Siniscalchi ed altri; Cola; Anedda ed altri; Pisapia; Pecorella; Pisapia; Giulietti e Siniscalchi; Pisapia

(Esame del disegno di legge n. 139, congiunzione con il seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 59 e 3176 e rinvio. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 59 e 3176, congiunzione con l'esame del disegno di legge n. 139 e rinvio)

Riprende l'esame congiunto dei disegni di legge nn. 59 e 3176, sospeso nella seduta notturna del 1º febbraio 2005.

Su proposta del PRESIDENTE, la Commissione conviene di congiungere l'esame del disegno di legge n. 139 con il seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 59 e 3176.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(1049) ***MARINI ed altri. – Norme in materia di competenza per i procedimenti riguardanti i magistrati***

(1884) ***FASSONE ed altri. – Modifica della competenza per territorio relativamente ai procedimenti di esecuzione forzata promossi da o contro magistrati***

(1938) ***FASSONE ed altri. – Composizione dell'organo giudiziario quando è imputato o parte un magistrato***

(2406) ***CONSOLO. – Disciplina della competenza territoriale per i procedimenti riguardanti i magistrati***

(2407) ***CONSOLO. – Disciplina della competenza per materia per i procedimenti riguardanti i magistrati***

(3326) ***FASSONE ed altri. – Deroghe allo spostamento della competenza nei procedimenti riguardanti magistrati***

(Esame del disegno di legge n. 3326, congiunzione con il seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 1049, 1884, 1938, 2406 e 2407 e rinvio. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 1049, 1884, 1938, 2406 e 2407, congiunzione con l'esame del disegno di legge n. 3326 e rinvio)

Riprende l'esame congiunto dei disegni di legge nn. 1049, 1884, 1938, 2406 e 2407, sospeso nella seduta del 4 maggio 2005.

Su proposta del PRESIDENTE, la Commissione conviene di congiungere l'esame del disegno di legge n. 3326 con il seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 1049, 1884,1938, 2406 e 2407.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(1184-B) ***MEDURI ed altri. – Delega al Governo per la disciplina dell'ordinamento della carriera dirigenziale penitenziaria***, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame del disegno di legge in titolo, sospeso nella seduta del 10 maggio 2005.

Dopo aver constatato che non vi sono richieste di intervento in discussione generale, il PRESIDENTE comunica il parere non ostativo reso dalla Commissione Affari costituzionali sul testo e sugli emendamenti trasmessi, mentre non risulta ancora pervenuto il parere della Commissione Bilancio.

Dichiarati inammissibili, ai sensi dell'articolo 104 del Regolamento, gli emendamenti all'articolo 1, il Presidente, accertata la presenza del numero legale, pone ai voti l'articolo 1, che risulta approvato.

Si passa quindi all'esame dell'emendamento 2.1, soppressivo dell'articolo, che il senatore CALVI *(DS-U)* dà per illustrato.

Il PRESIDENTE, unitamente all'articolo, ne dispone l'accantonamento in attesa del parere della 5ª Commissione permanente.

In sede di esame dell'articolo 3, il senatore CALVI *(DS-U)* dà per illustrato l'emendamento 3.1.

Il PRESIDENTE, dichiarati inammissibili, in quanto non riferiti alle modificazioni apportate dalla Camera dei deputati, i restanti emendamenti all'articolo 3, per le medesime ragioni riferite all'emendamento 2.1, dispone l'accantonamento dell'emendamento 3.1 nonché della votazione dell'articolo 3.

Sono quindi dichiarati inammissibili tutti gli emendamenti relativi all'articolo 4.

Posto in votazione, è approvato l'articolo 4.

Il PRESIDENTE, infine, reputa opportuno rinviare la votazione dell'articolo 5 – in relazione al quale non risultano presentati emendamenti – al momento in cui sarà formalizzato sul medesimo, che reca la copertura finanziaria dell'intero provvedimento, il parere della Commissione bilancio.

Il seguito dell'esame è infine rinviato.

(3128) ***CALVI ed altri. – Applicabilità della legge 13 giugno 1942, n. 794, in materia di recupero degli onorari di avvocato nei confronti del cliente moroso, alle controversie aventi ad oggetto onorari per prestazioni professionali in materia penale, amministrativa e stragiudiziale***

(Esame)

Il PRESIDENTE ricorda che la Presidenza del Senato aveva disposto la riassegnazione dell'iniziativa in titolo in sede deliberante, su richiesta unanime dei gruppi presenti in Commissione, e che quest'ultima, nella seduta dell'11 maggio scorso ne aveva avviato la discussione nella nuova sede. Successivamente il Governo ha chiesto la rimessione all'Assemblea del disegno di legge ai sensi dell'articolo 72 della Costituzione. Poiché in esito a tale richiesta l'esame del disegno di legge deve proseguire in sede referente propone di dare per acquisite le precedenti fasi già svolte in sede deliberante e di passare all'esame degli emendamenti presentati.

Conviene la Commissione.

Il senatore FASSONE *(DS-U)* illustra quindi l'emendamento 1.1, formulato al fine di risolvere il problema sollevato nella scorsa seduta, relativo alla individuazione dell'organo giudiziario competente per i procedimenti per la liquidazione delle spese e degli onorari, con riferimento specifico alla materia stragiudiziale. L'emendamento propone che tali procedimenti siano proposti al tribunale presso il quale ha sede il Consiglio dell'ordine cui è iscritto il ricorrente.

Il senatore LEGNINI *(DS-U)*, nell'illustrare l'emendamento 1.2, argomenta che questo si pone come soluzione alternativa a quello del senatore Fassone, la cui formulazione peraltro ritiene preferibile.

Ha quindi la parola il senatore ZANCAN *(Verdi-Un)* il quale esprime perplessità su ambedue le proposte emendative perché rischiano di ingenerare il sospetto che il legislatore voglia favorire gli avvocati con l'individuazione di un giudice competente di loro gradimento quale è indubbiamente quello verso il quale svolge la sua attività il professionista.

Dopo ulteriori brevi interventi dei senatori FASSONE *(DS-U)* e LEGNINI *(DS-U)*, il sottosegretario VALENTINO dichiara il suo favore all'emendamento 1.1, che, dopo che il PRESIDENTE ha accertato la presenza del predetto numero di senatori, posto ai voti, è approvato. Risulta conseguentemente precluso l'emendamento 1.2.

Con separate votazioni, sono quindi approvati l'articolo 1, come modificato, e l'articolo 2.

In sede di dichiarazione di voto sul disegno di legge nel suo complesso, a nome dei rispettivi gruppi di appartenenza, annunciano il voto

favorevole i senatori BOBBIO *(AN)*, ZICCONE *(FI)*, CALLEGARO *(UDC)*, ZANCAN *(Verdi-Un)* e CALVI *(DS-U)*.

La Commissione conferisce infine mandato al relatore Ziccone a riferire in senso favorevole sul disegno di legge n. 3128, con le modifiche ad esso apportate nel corso dell'esame, autorizzandolo ad effettuare gli interventi di coordinamento formale eventualmente necessari e a richiedere lo svolgimento della relazione orale.

(3337) ***Disposizioni in materia di conseguenze derivanti da incidenti stradali***, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Carboni; Misuraca e Amato; Lucidi; Foti e Butti

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame del disegno di legge in titolo, sospeso nella seduta del 10 maggio 2005.

Interviene nuovamente il relatore ZANCAN *(Verdi-Un)* il quale, anche alla luce degli interventi svoltisi nell'ultima seduta, ritiene opportuno riepilogare gli aspetti del disegno di legge che a suo avviso sollevano maggiori perplessità.

Per quanto concerne l'articolo 1, nel ritenere condivisibile l'intervento sulla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida contenuto al capoverso 2, gli appare invece del tutto asistematica e non accettabile la previsione contenuta nel capoverso 2-*bis* dello stesso articolo 1.

L'articolo 2 del disegno di legge non pone problemi sostanziali e, invece, per quanto concerne l'articolo 3, si ripromette di valutare con attenzione le proposte emendative che si attende verranno presentate in considerazione dei rilievi su cui si è già richiamata l'attenzione nella precedente seduta.

In merito all'articolo 4, il relatore manifesta perplessità con specifico riferimento alle previsioni dei commi 2 e 4 dell'articolo, poiché le stesse non gli appaiono suscettibili in alcun modo di contribuire effettivamente ad una maggiore celerità dei procedimenti nella materia considerata.

Infine, mentre un giudizio senz'altro positivo può esprimersi sull'articolo 5, del tutto inaccettabile appare la disposizione contenuta nell'articolo 6 e ciò sia per le ragioni di ordine sistematico su cui si è soffermato il senatore Fassone nella scorsa seduta, sia perché l'anomala qualificazione del lavoro di pubblica utilità come sanzione amministrativa accessoria ne farebbe, nel caso di specie, una sorta di «gogna» della quale non si vede né l'utilità, né la ragione giustificatrice.

Segue un ulteriore intervento del senatore FASSONE *(DS-U)* il quale sottolinea come l'impostazione dell'articolato in esame in più punti sembri non tener conto in modo adeguato della circostanza che le ipotesi di lesioni colpose previste dall'articolo 590, terzo comma, del codice penale,

con specifico riferimento ai fatti commessi con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, sono attribuite attualmente alla competenza del giudice di pace. Da un lato quindi gli interventi di carattere processuale contenuti nell'articolo 4 risultano del tutto ininfluenti, essendo la materia dell'esercizio dell'azione penale disciplinata negli articoli 20 e seguenti del decreto legislativo n. 274 del 2000 e, dall'altro, il sistema sanzionatorio indicato nell'articolo 6, risulta di problematica applicabilità, perché anche in questo caso dovranno trovare applicazione per le lesioni colpose le corrispondenti disposizioni contenute nel già menzionato decreto legislativo n. 274.

Sotto un altro punto di vista, il senatore Fassone sottolinea come la misura del lavoro di pubblica utilità nelle ipotesi considerate appaia di dubbia opportunità, trattandosi di un intervento sanzionatorio utile soprattutto in una prospettiva di risocializzazione di soggetti devianti e, quindi, in relazione ad una tipologia di persone ordinariamente diversa dai responsabili dei reati colposi commessi con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale. Ne segue altresì che il meccanismo sanzionatorio che invece appare di maggiore efficacia al riguardo è proprio quello della sospensione della patente, suscettibile di rivestire una non trascurabile efficacia deterrente proprio in considerazione del tipo ordinario di autore dei reati colposi in esame. Le considerazioni che precedono inducono poi a giudicare sostanzialmente inutili anche le previsioni che determinano una modifica in senso più severo delle cornici edittali concernenti i predetti reati colposi. Non vi è infatti alcun dubbio che, comunque, nelle ipotesi in questione, nella maggior parte dei casi la pena detentiva verrà condizionalmente sospesa, per cui gli interventi sui minimi o sui massimi edittali avranno un impatto concreto assai limitato.

Il relatore ZANCAN *(Verdi-Un)* interviene brevemente per far presente di non condividere il rilievo da ultimo svolto dal senatore Fassone, ritenendo egli che, laddove la sospensione condizionale della pena viene a riguardare un *quantum* di pena maggiore, ciò comunque assicura in concreto una maggiore efficacia deterrente all'apparato sanzionatorio.

Segue un breve intervento del senatore GUBETTI *(FI)* il quale invita a considerare l'opportunità di introdurre una maggiore specificazione del contenuto del lavoro di pubblica utilità che il responsabile dell'incidente stradale sarebbe chiamato a svolgere. Ritiene, infatti, che un impiego in attività lavorative di pubblica utilità connesse alla infortunistica stradale, come ad esempio la prestazione di assistenza in favore delle vittime di incidenti stradali, potrebbe avere una rilevante valenza educativa, inducendo il colpevole a riflettere sulla condotta tenuta.

Il senatore DALLA CHIESA *(Mar-DL-U)*, dopo aver premesso la sua condivisione per la proposta da ultimo espressa dal senatore Gubetti, richiama l'attenzione sulla diversa efficacia deterrente che la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente può avere in con-

creto in relazione alla diversa condizione economica dei soggetti destinatari del provvedimento. Poiché è indubbio che i cittadini più abbienti risentiranno di minori disagi rispetto all'applicazione della sanzione in esame, invita a valutare se non debbano prendersi in considerazione altre soluzioni per assicurare una più efficace prevenzione delle condotte considerate per la generalità dei cittadini.

Il senatore LEGNINI *(DS-U)*, condividendo le osservazioni del senatore Fassone, giudica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida come la più efficace perché di grande impatto sulla vita quotidiana dei cittadini. Si può quindi convenire sulla considerazione che l'elevazione del periodo di sospensione della patente può costituire una risposta adeguata al bisogno di maggiore sicurezza sulle strade.

Riferendosi poi alla sanzione amministrativa della prestazione di un lavoro di pubblica utilità – di cui all'articolo 6 del disegno di legge in titolo – manifesta forti perplessità al riguardo anche in considerazione delle modalità tecniche indicate. Prevedere una prestazione lavorativa al massimo di sei ore la settimana, potrebbe, ad esempio, dare luogo a maggiori problemi di quelli che la disposizione intende risolvere, quali in particolare difficoltà organizzative per l'ente beneficiario della prestazione lavorativa. Manifesta inoltre forti perplessità con riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 2 in quanto realizzano un significativo, quanto inefficace, inasprimento delle pene.

Ritornando quindi sulla sanzione della sospensione della patente, il senatore Legnini richiama l'attenzione su quello che ritiene essere un problema molto serio della vigente disciplina. Si fa riferimento al fatto che la sanzione è adottata dalle prefetture senza alcun contraddittorio e, anche se tale aspetto in alcuni casi risolve possibili problemi operativi, quando la responsabilità dell'automobilista non risulta evidente, e l'irrogazione della sanzione della sospensione della patente potrebbe risultare eccessiva avendo effetti che non sono rimediabili a seguito di un successivo accertamento dell'assenza di responsabilità del destinatario del provvedimento. Considerazioni queste che suggerirebbero l'introduzione di un sia pur minimo contraddittorio all'interno del procedimento diretto all'emanazione della sanzione.

Ritiene quindi condivisibile l'estensione – di cui all'articolo 5 del disegno di legge in esame – della provvisionale ivi prevista, anche se al riguardo potrebbe risultare opportuno verificare se i limiti indicati possano ritenersi adeguati a rimuovere l'inerzia delle compagnie assicurative.

Esprime poi forti perplessità sulla proposta di estendere alle vertenze in esame il rito del lavoro. Se da un lato il processo del lavoro può considerarsi, anche dopo gli interventi sul processo ordinario di cognizione realizzati in sede di conversione del decreto legge n. 35 del 2005, un rito strutturalmente più rapido di quello ordinario, molteplici fattori quali i forti carichi di lavoro in relazione al numero insufficiente di magistrati e la carenza delle strutture, hanno determinato allungamenti dei tempi che

sono ormai, non infrequentemente, equiparabili a quelli del rito ordinario e che quindi vanificherebbero l'intervento proposto.

Altro elemento di perplessità riguarda il sistema rigido delle preclusioni alla ammissione delle prove nel rito del lavoro che, se trova in tale ambito la sua giustificazione in relazione all'oggetto delle relative vertenze, non appare estensibile alle cause di infortunistica stradale in cui l'istruzione probatoria presenta peculiarità che non sembrano in armonia con le caratteristiche del rito del lavoro. Si rischia quindi che l'obiettivo di un processo più veloce per l'infortunistica stradale si traduca in concreto in un affievolimento delle possibilità di tutela delle vittime di incidenti stradali.

Su proposta del PRESIDENTE, la Commissione conviene poi di fissare alle ore 12 di mercoledì 8 giugno 2005 il termine per la presentazione degli emendamenti.

Il seguito dell'esame è infine rinviato.

La seduta termina alle ore 16,15.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1184-B

Art. 1.

1.1

MARITATI, AYALA, LEGNINI, BRUTTI Massimo, FASSONE, CALVI

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: «di direttore penitenziario, di direttore di ospedale psichiatrico giudiziario e di direttore di servizio sociale» *con le seguenti:* «di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146».

Conseguentmente, all'articolo 4, comma 1, sostituire le parole: «di direttore coordinatore di istituto penitenziario, di direttore medico coordinatore e di direttore coordinatore di servizio sociale dell'Amministrazione penitenziaria» *con le seguenti:* «di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146».

1.2

CALVI, LEGNINI, AYALA, BRUTTI Massimo, FASSONE, MARITATI

Al comma 1, lettera a)*, sopprimere le parole:* «direzione di istituto penitenziario, di centro di servizio sociale per adulti, di ospedale psichiatrico giudiziario».

1.3

MARITATI, BRUTTI Massimo, AYALA, CALVI, FASSONE, LEGNINI

Al comma 1, lettera c)*, sostituire le parole da:* «alle unità di personale» *fino alla fine della lettera con le seguenti:* «alla organizzazione degli uffici centrali e periferici dell'Amministrazione penitenziaria ed alle funzioni di direzione degli istituti penitenziari, degli ospedali psichiatrici giudiziari e dei centri di servizio sociale per adulti».

Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere la lettera f).

1.4

MARITATI, FASSONE, LEGNINI, BRUTTI Massimo, CALVI, AYALA

Al comma 1, lettera d)*, sostituire le parole:* «previsione di un procedimento negoziale fra una delegazione di parte pubblica» *con le seguenti:* «previsione di una specifica contrattazione collettiva fra l'agenzia per la rappresentanza negoziale (ARAN)».

Art. 2.

2.1

MARITATI, LEGNINI, AYALA, BRUTTI Massimo, CALVI, FASSONE

Sopprimere l'articolo.

Art. 3.

3.1

CALVI, LEGNINI, AYALA, BRUTTI Massimo, FASSONE, MARITATI

Sopprimere l'articolo.

3.2

MARITATI, LEGNINI, AYALA, BRUTTI Massimo, CALVI, FASSONE

Al comma 1, lettera b), *sostituire il capoverso* «Art. 72» *con il seguente:*

«Art. 72. – *(Uffici di servizio sociale per l'esecuzione penale esterna). – 1.* Gli uffici di servizi sociale per l'esecuzione penale esterna dipendono dal Ministero della giustizia e la loro organizzazione è disciplinata con regolamento.

2. Gli uffici a mezzo del personale di servizio sociale:

a) svolgono, su richiesta dell'autorità giudiziaria, le inchieste sociali utili a fornire i dati occorrenti per l'applicazione, la modificazione e la revoca delle misure di sicurezza e delle misure alternative alla detenzione, nonché per l'osservazione dei condannati e degli internati;

b) prestano la loro opera per il trattamento dei condannati e degli internati nonché per assicurare i reinserimento nella vita libera dei sottoposti a misure di sicurezza non detentive;

c) forniscono all'autorità giudiziaria elementi di documentazione riguardanti la situazione dei condannati che chiedono di essere ammessi

all'affidamento in prova al servizio sociale e alla detenzione domiciliare ai fini della decisione sulle prescrizioni e gli obblighi da osservare nel corso del trattamento;

d) svolgono interventi di aiuto e di controllo nell'esecuzione delle misure alternative e ne riferiscono all'autorità giudiziaria anche ai fini di eventuali interventi di modificazione o di revoca;

e) su richiesta delle direzioni degli istituti penitenziari, prestano consulenza per favorire il buon esito del trattamento penitenziario;

f) svolgono ogni altra attività prevista dalla legge che comporti interventi di servizio sociale».

Conseguentemente: al comma 2, sostituire le parole da: «e di regolamenti» *fino a:* «locali di esecuzione» *con le seguenti:* «o di regolamenti si intendono effettuati, dalla data di entrata in vigore della presente legge, agli uffici di servizio sociale per l'esecuzione» *e al comma 3 sostituire le parole da:* «locali» *fino alla fine del comma con le seguenti:* «di servizio sociale per l'esecuzione penale esterna.»

3.3

MARITATI, LEGNINI, AYALA, BRUTTI Massimo, CALVI, FASSONE

Al comma 1, lettera b), *sostituire il capoverso* «Art. 72» *con il seguente:*

«Art. 72. – *(Uffici di servizio sociale per l'esecuzione penale esterna). – 1.* Gli uffici di servizi sociale per l'esecuzione penale esterna dipendono dal Ministero della giustizia e la loro organizzazione è disciplinata con regolamento.

2. Gli uffici a mezzo del personale di servizio sociale provvedono ad eseguire, su richiesta dell'autorità giudiziaria, le inchieste sociali utili a fornire i dati occorrenti per l'applicazione la modificazione, la proroga e la revoca delle misure di sicurezza e per il trattamento dei condannati degli internati, nonché a prestare la loro opera per assicurare il reinserimento nella vita libera dei sottoposti a misure di sicurezza non detentive.

3. Gli uffici prestano, inoltre, su richiesta delle direzioni degli istituti, opera di consulenza per favorire il buon esito del trattarnento penitenziario. Svolgono, infine, ogni altra attività prevista dalla presente legge che comporti interventi di servizio sociale».

Conseguentemente: al comma 2, sostituire le parole: «locali di esecuzione» *con le seguenti:* «di servizio sociale per l'esecuzione» *e al comma 3, sostituire le parole:* «locali di esecuzione» *con le seguenti:* «di servizio sociale per l'esecuzione».

3.4

MARITATI, LEGNINI, AYALA, BRUTTI Massimo, CALVI, FASSONE

Al comma 1, lettera b), *sostituire il capoverso* «Art. 72» *con il seguente:*

«Art. 72. – *(Uffici di servizio sociale per l'esecuzione penale esterna). – 1.* Gli uffici di servizi sociale per l'esecuzione penale esterna dipendono dal Ministero della giustizia e la loro organizzazione è disciplinata con regolamento.

2. Gli uffici a mezzo del personale di servizio sociale:

a) svolgono, su richiesta dell'autorità giudiziaria, le inchieste sociali utili a fornire i dati occorrenti per l'applicazione, la modificazione e la revoca delle misure di sicurezza e delle misure alternative alla detenzione, nonché per l'osservazione dei condannati e degli internati;

b) prestano la loro opera per il trattamento dei condannati e degli internati nonché per assicurare i reinserimento nella vita libera dei sottoposti a misure di sicurezza non detentive;

c) forniscono all'autorità giudiziaria elementi di documentazione riguardanti la situazione dei condannati che chiedono di essere ammessi all'affidamento in prova al servizio sociale e alla detenzione domiciliare ai fini della decisione sulle prescrizioni e gli obblighi da osservare nel corso del trattamento;

d) svolgono interventi di aiuto e di controllo nell'esecuzione delle misure alternative e ne riferiscono all'autorità giudiziaria anche ai fini di eventuali interventi di modificazione o di revoca;

e) su richiesta delle direzioni degli istituti penitenziari, prestano consulenza per favorire il buon esito del trattamento penitenziario;

f) svolgono ogni altra attività prevista dalla legge che comporti interventi di servizio sociale».

Conseguentemente: al comma 2, sostituire le parole da: «e di regolamenti» *con le seguenti:* «o di regolamenti».

3.5

CALVI, LEGNINI, BRUTTI Massimo, AYALA, FASSONE, MARITATI

Al comma 1, lettera b), *capoverso «*Art. 72», *alla rubrica, sostituire le parole:* «di esecuzione» *con le seguenti:* «di servizio sociale per l'esecuzione».

Conseguentemente: al medesimo comma l, lettera b), *capoverso 1 dell'*Art. 72, *richiamato, sostituire le parole:* «locali di esecuzione» *con le seguenti:* «di servizio sociale per l'esecuzione;» *al comma 2, sostituire le parole:* «locali di esecuzione» *con le seguenti:* «di servizio sociale per

l'esecuzione;» *al comma 3, sostituire le parole:* «locali di esecuzione» *con le seguenti:* «di servizio sociale per l'esecuzione.».

3.6

MARITATI, LEGNINI, AYALA, BRUTTI Massimo, CALVI, FASSONE

Al comma 1, lettera b), *capoverso 1 dell'articolo 72, richiamato, dopo le parole:* «di esecuzione penale esterna» *aggiungere le seguenti:* «sono strutture di servizio sociale che».

3.7

CALVI, LEGNINI, MARITATI, AYALA, FASSONE, BRUTTI Massimo

Al comma 1, lettera b), *all'alinea del capoverso 2 dell'articolo 72, richiamato, dopo le parole:* «Gli uffici» *aggiungere le seguenti:* «a mezzo del personale di servizio sociale».

3.8

CALVI, BRUTTI Massimo, AYALA, CALVI, LEGNINI, FASSONE

Al comma 1, lettera b), *capoverso 2 dell'articolo 72, richiamato, alla lettera* a), *dopo le parole:* «le richieste» *aggiungere la seguente:* «sociali».

3.9

MARITATI, LEGNINI, AYALA, BRUTTI Massimo, CALVI, FASSONE

Al comma 1, lettera b), *capoverso 2 dell'articolo 72, richiamato, aggiungere, in fine, la seguente lettera:*

«*f*-bis) provvedono a prestare la loro opera per assicurare il trasferimento nella vita libera dei sottoposti a misure di sicurezza non detentive».

Art. 4.

4.1

MARITATI, AYALA, CALVI, BRUTTI Massimo, LEGNINI, FASSONE

Al comma 1, dopo le parole: «secondo la posizione occupata nel rispettivo ruolo» *aggiungere le seguenti:* «in relazione alle funzioni di direzione di uffici centrali e periferici dell'Amministrazione penitenziaria nonché di istituti penitenziari, di ospedali psichiatrici giudiziari e di centri di servizio sociale per adulti».

4.2

MARITATI, LEGNINI, AYALA, BRUTTI Massimo, CALVI, FASSONE

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-*bis*. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede alla distribuzione delle qualifiche dirigenziali da portare in incremento ai sensi delle presenti disposizioni nel limite di spesa di euro 5.422.000 a decorrere dall'anno 2005.».

4.3

CALVI, FASSONE, LEGNINI, BRUTTI Massimo, AYALA

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«4-*bis*. Per l'anno 2005, in deroga al blocco delle assunzioni nel pubblico impiego, si autorizza il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria ad assumere in via definitiva, con le modalità già previste dalla legge 24 dicembre 2003, n. 350, gli agenti ausiliari in servizio di leva per i quattro contingenti 2004, nonché le unità eccedenti dalla graduatoria di cui al decreto ministeriale 26 maggio 2004, reclutati ai sensi dell'articolo 6 della legge 30 novembre 2000, n. 356, e dall'articolo 50 della legge 23 dicembre 2000 n. 388. Le unità così assunte coprono le vacanze organiche dei ruoli dei sovrintendenti e degli ispettori fino al completo riassorbimento».

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 3128

Art. 1.

1.1

FASSONE, LEGNINI, MARITATI, AYALA

Al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: «Nel caso di prestazioni effettuate in sede stragiudiziale il ricorso è proposto al presidente del Tribunale presso il quale ha sede il Consiglio dell'Ordine cui è iscritto il ricorrente».

1.2

LEGNINI, FASSONE, MARITATI, AYALA

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Per le prestazioni professionali in materia stragiudiziale, è competente il Presidente del Tribunale del luogo nel quale ha sede il Consiglio dell'Ordine presso il quale l'avvocato è iscritto».

DIFESA (4ª)

MARTEDÌ 17 MAGGIO 2005

168ª Seduta

Presidenza del Presidente
CONTESTABILE

Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Costa.

La seduta inizia alle ore 15,30.

SULLE MISSIONI DELLA COMMISSIONE

In apertura di seduta il presidente CONTESTABILE rende noto che, a causa di sopravvenuti impegni di natura istituzionale, si rende necessario differire la missione presso il museo di Piana delle Orme in provincia di Latina, prevista per il prossimo 19 maggio.

Osserva altresì che la missione presso il Comando delle forze operative di Tampa (Florida) potrebbe aver luogo nel mese di settembre.

La Commissione conviene con le proposte del Presidente.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente CONTESTABILE osserva quindi che nella seduta di mercoledì 25 maggio potrebbe essere fornita risposta all'interrogazione n. 2049 del senatore Guerzoni, relativa ai risarcimenti per le stragi risalenti all'ultimo conflitto mondiale, mentre nella seduta di mercoledì 1º giugno il Governo potrebbe rispondere alle interrogazioni nn. 2070 (a firma del senatore Gubert, vertente sul trattato di Washington) e 2089 (a firma del senatore Eufemi, relativa ai programmi europei di difesa e sicurezza). Infine, nella seduta di mercoledì 8 giugno potrebbe essere data risposta all'interrogazione n. 2100 del senatore Castellani sull'area «Casermette di Colfiorito» di Foligno.

La Commissione conviene sulle proposte del Presidente.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 459, in materia di riorganizzazione dell'area tecnico-industriale del Ministero della difesa (n. 472)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 5 della legge 6 luglio 2002, n. 137, e dell'articolo 2 della legge 27 luglio 2004, n. 186. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 27 aprile scorso.

Il presidente CONTESTABILE *(FI)* – stante l'assenza del relatore designato, il senatore Archiutti – informa la Commissione che svolgerà le funzioni di relatore sul provvedimento in titolo. Dà quindi brevemente conto delle osservazioni favorevoli espresse dalla Commissione Bilancio lo scorso 11 maggio e dalla Commissione Affari costituzionali nella giornata odierna, proponendo contestualmente alla Commissione l'emissione di un parere favorevole.

Dichiara quindi aperta la discussione generale.

A nome della propria parte politica, esprimono avviso favorevole sullo schema di decreto legislativo iscritto all'ordine del giorno i senatori NIEDDU *(DS-U)*, BEDIN *(Mar-DL-U)*, MELELEO *(UDC)* e MANFREDI *(FI).*

Non essendovi altri iscritti a parlarle, il presidente CONTESTABILE dichiara chiusa la discussione generale. Pone quindi ai voti, previa verifica del numero legale, la proposta di parere favorevole da lui stesso formulata, che risulta approvata.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 16 luglio 1997, n. 265, in materia di personale civile del Ministero della difesa (n. 473)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 5 della legge 6 luglio 2002, n. 137, e dell'articolo 2 della legge 27 luglio 2004, n. 186. Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta dello scorso 27 aprile.

Il presidente CONTESTABILE dichiara aperta la discussione generale.

Il senatore NIEDDU *(DS-U)* pone l'accento sulla difficile situazione in cui versano numerosi dipendenti della Difesa appartenenti all'ex-terza qualifica funzionale, ovvero quella degli operai. La maggior parte di costoro, infatti, svolge da anni attività di natura amministrativa e compiti di natura impiegatizia, certificati dalla stessa amministrazione della Di-

fesa: tuttavia, non è stata loro consentita una riqualificazione professionale, con una sostanziale esclusione dai concorsi per l'accesso alle qualifiche superiori. Tale situazione, altamente sperequativa, meriterebbe, a suo avviso, la dovuta attenzione da parte dell'esecutivo attraverso l'emanazione di specifici provvedimenti.

Il senatore BEDIN *(Mar-DL-U)* dichiara di condividere le osservazioni poc'anzi formulate dal senatore Nieddu, sottolineando al contempo l'importanza del provvedimento in titolo, che merita, a suo giudizio, un esame attento e ponderato.

Esprimono quindi, a nome dei rispettivi Gruppi di appartenenza, l'avviso favorevole sul provvedimento iscritto all'ordine del giorno i senatori MANFREDI *(FI)*, MELELEO *(UDC)*, PALOMBO *(AN)* e BISCARDINI *(Misto-SDI-US).*

Poiché nessun altro chiede di intervenire il presidente CONTESTABILE dichiara chiusa la discussione generale.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Relazione concernente l'individuazione della destinazione delle disponibilità del Fondo per gli investimenti del Ministero della difesa, per l'anno 2005 (n. 486)

(Parere ai sensi dell'articolo 46, comma 5, della legge 28 dicembre 2001, n. 448. Esame e rinvio)

Riferisce sul provvedimento in titolo il relatore MANFREDI *(FI)*, osservando preliminarmente che la legge 28 dicembre 2001, n. 448 istituisce un fondo per gli investimenti, al quale confluiscono gli stanziamenti finanziari destinati al settore di ogni Ministero, definiti per ogni esercizio finanziario. In particolare, per la programmazione delle attività di ricerca scientifica e tecnologica, da realizzare nell'esercizio finanziario 2005, è e stato destinato al fondo per l'investimento un finanziamento di 115 milioni di euro**.**

La destinazione delle disponibilità finanziarie iscritte nel predetto fondo, discende dalle scelte operate dal Governo nel documento di programmazione economico finanziaria, dalla legge finanziaria e di bilancio di previsione del Ministero per l'anno 2005 ed e in linea con gli indirizzi strategici assunti e diramati agli organi operativi della Difesa con la direttiva generale sull'attività amministrativa e sulla gestione per l'anno in corso, predisposta ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286.

Le scelte del Ministero, del resto, si muovono nel contesto della lotta al terrorismo che ha reso impellente l'esigenza di realizzare il cosiddetto pilastro europeo dell'Alleanza Atlantica: elemento irrinunciabile per esprimere e sostenere tale volontà politica è uno strumento militare efficiente e perfettamente interconnesso con le forze cooperanti, posto a presidio del-

l'interesse nazionale ed in grado di rispondere adeguatamente al terrorismo internazionale ed alle armi di distruzione di massa, che sono causa di instabilità nelle aree regionali ove risiedono interessi primari da salvaguardare.

Rileva quindi che per l'ammodernamento delle Forze armate risulta essenziale conseguire una serie di obiettivi, quali la prosecuzione del completamento, nel limite del volume delle risorse disponibili, dei principali programmi già avviati e ritenuti indifferibili (in sincronia con quelli dell'esercizio, onde poter armonizzare e calibrare le acquisizioni con le dismissioni dei mezzi operativi e strumentali) e l'indirizzo delle risorse per migliorare le capacità funzionali allo svolgimento dei componenti assegnati per la protezione, prevenzione, proiezione e ricerca tecnologica.

In tale contesto, assumono rilevante priorità i principali programmi nel campo della protezione (come l'acquisizione di velivoli caccia EUROFIGHTER, l'acquisizione di unità navali di difesa aerea e di sommergibili, lo sviluppo di sistemi per la difesa aerea e contro missili balistici di teatro, l'acquisizione di obici semoventi), nel campo della prevenzione (quali lo sviluppo di programmi satellitari di sorveglianza strategica e lo sviluppo e integrazione interforze e interalleata dei sistemi di presenza e sorveglianza), nel campo della proiezione (con l'incremento delle capacità individuali di sicurezza e protezione, il potenziamento della capacità di trasporto rifornimento aereo, l'incremento della mobilità tattica e il supporto al combattimento sul campo di battaglia, l'acquisizione della nuova portaerei Cavour con capacità di trasporto anche di comandi complessi, la continuazione del programma di sostituzione delle unità navali di scorta con l'acquisizione di fregate multiruolo di nuova generazione, l'adeguamento di mezzi aerei da proiezione e azione in servizio e la prosecuzione del rinnovo dei sistemi missilistici antiaerei, di precisione e di difesa in dotazione alle forze di proiezione) ed infine nell'ambito della ricerca tecnologica per favorire il mantenimento e il potenziamento dei livelli e delle «nicchie» di eccellenza, nonché per assicurare l'interoperatività multinazionale, sulla base di quanto stabilito dal Piano nazionale di ricerca.

Con riferimento agli ambiti istituzionali di ricerca, osserva inoltre che il fondo per l'investimento, sarà destinato al finanziamento di programmi di ricerca scientifica e tecnologica, ed in particolare in ambito WEAG/EDA *(Western european armament group / European Defence Agency)*, ETAP *(European Technology Acquisition Programme)* e nel contesto del piano nazionale della ricerca militare. I progetti di ricerca sono stati poi allocati in comparti tecnologici quali l'A-C4I (Comando, controllo, coordinamento, computer, informazioni), la protezione del personale e la difesa NBCR (Nucleare, biologico, chimico e radiologico), il settore relativo agli aeromobili a pilotaggio remoto ed infine l'area relativa ai veicoli elettrici, all'idrodinamica ed alla balistica, ai materiali avanzati ed alla propulsione.

Pone quindi l'accento sull'esistenza di una voce relativa a dei programmi di riserva, che sarebbero presi in considerazione in occasione

del presentarsi di problematiche tecniche ed amministrative in merito ai quelli in corso, che ammonta a circa 49 milioni di euro.

Conclude osservando che la ripartizione operata dal Governo è nella sostanza più che condivisibile, soprattutto tenendo conto delle attuali ristrettezze economiche determinate da obiettive difficoltà congiunturali, e proponendo alla Commissione l'emissione di un parere favorevole.

Il presidente CONTESTABILE dichiara aperta la discussione generale.

Il senatore BEDIN *(Mar-DL-U)* chiede chiarimenti in ordine agli interventi nel settore della protezione, domandando in particolare in che modo la ricerca tecnologica abbia rilevanza nell'ambito delle acquisizioni di equipaggiamenti ad esso relative. Chiede inoltre quale sia in particolare l'autorità demandata ad occuparsi, nell'ambito più generale della ricerca, delle problematiche relative allo sviluppo.

Il sottosegretario COSTA precisa che il Dicastero ha fatto tutto quanto era possibile per mettere le Forze armate in grado di far ben figurare l'Italia in ambito internazionale, come puntualmente descritto nelle tabelle allegate al provvedimento in titolo. Ricorda quindi che, nell'ambito dello sviluppo, tutto fa capo all'organizzazione militare, in quanto, nel nostro Paese, nessun settore risulta facente capo ad organismi civili esterni.

Il senatore ZORZOLI *(FI)* osserva che l'esiguità delle risorse destinate alla Difesa è la conseguenza diretta di una crisi economica generalizzata a livello mondiale. In tale, difficile, ambito lo sforzo compiuto dal Governo non può che essere valutato positivamente, pur nell'auspicio di una futura riequilibratura delle risorse destinate al Dicastero quando la congiuntura economica lo consentirà. La problematica, infatti, appare di vitale importanza, stante l'assoluta rilevanza di alcuni programmi di ammodernamento dell'aeronautica e della marina, quali l'acquisizione del caccia *Eurofighter* e delle fregate di nuova generazione denominate FREMM.

Ad avviso del senatore NIEDDU *(DS-U)*, la delicatezza delle problematiche sottese alla relazione in titolo imporrebbe una pausa di riflessione al fine di un esame adeguatamente ponderato.

Il senatore PALOMBO *(AN)* esprime, a nome della propria parte politica, piena condivisione in ordine alle scelte operate dal Governo, adeguate sia per far fronte alle sfide lanciate dal terrorismo internazionale e dalla sicurezza globale dell'aera del Mediterraneo, sia al fine di soddisfare le esigenze riscontrabili in ambito nazionale.

Interviene brevemente anche il senatore MELELEO *(UDC)*, esprimendo, a nome del proprio Gruppo di appartenenza, l'avviso favorevole sulla relazione in titolo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,30.

BILANCIO (5ª)

MARTEDÌ 17 MAGGIO 2005

686ª Seduta

Presidenza del Presidente
AZZOLLINI

Intervengono i sottosegretari di Stato per i rapporti con il Parlamento Ventucci, per gli affari regionali Gagliardi e per la funzione pubblica Saporito.

La seduta inizia alle ore 16,20.

IN SEDE CONSULTIVA

(3186-A) ***Semplificazione e riassetto normativo per l'anno 2005***

(Parere all'Assemblea su testo ed emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, parzialmente contrario, limitatamente all'articolo 19, comma 3, sul testo. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in parte condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale, sugli emendamenti)

Riprende l'esame sospeso nella seduta pomeridiana del 12 maggio scorso.

Su proposta del presidente AZZOLLINI, stante l'assenza del rappresentante del Governo, la Commissione conviene di sospendere la seduta.

La seduta, sospesa alle ore 16,25, riprende alle ore 17,10.

Il presidente AZZOLLINI chiede ai rappresentanti del Governo se siano disponibili gli ulteriori chiarimenti sui profili finanziari del provvedimento in esame, con particolare riguardo alle norme delle quali il Governo si era riservato di approfondire gli aspetti di quantificazione degli oneri, eventualmente anche acquisendo la relazione tecnica.

Il sottosegretario VENTUCCI, ad integrazione delle informazioni già rese durante le precedenti sedute, in merito all'articolo 7, comma 2, pre-

cisa che dall'emanazione dei regolamenti di attuazione non derivano maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato; infatti, nessun onere può derivare dalla semplificazione mediante riordino, aggiornamento, accorpamento delle disposizioni della legge 16 febbraio 1913, n. 89, per quanto riguarda la redazione degli atti il tirocinio professionale, la regolamentazione delle sedi, la custodia degli atti, nonché il coordinamento delle norme in materia di consigli ed archivi notarili; parimenti sottolinea che nessun maggior onere a carico del bilancio dello Stato può derivare dalla revisione del procedimento disciplinare che comporterà invece un adeguamento delle sanzioni disciplinari.

Per quanto concerne l'articolo 13, comma 8, specifica che nessun onere deriva dalla disposizione in esame e conferma l'idoneità della clausola di invarianza del gettito ivi prevista, la cui attuazione è demandata ad apposito regolamento.

Riguardo all'articolo 15, comma 13, per ciò che concerne i chiarimenti sulla entità delle risorse sul Fondo della Presidenza del Consiglio dei ministri, precisa che l'articolo 107 della legge 23 dicembre 2000, n. 3888 ha stanziato 5 miliardi di vecchie lire per ciascuno degli anni dal 2001 al 2005. Fa presente che, allo stato attuale, sono conservate sul bilancio 2005 le sole risorse relative a progetti formalmente deliberati dal Comitato guida e quindi l'esercizio finanziario cui è applicabile la norma deve ritenersi il 2005.

Con riferimento poi alla disposizione per il rafforzamento dell'operatività degli sportelli unici per le attività produttive (articolo 4, comma 2, lettera *f)* e comma 3), chiarisce che l'articolo 4, comma 2, sollecita il Governo e le regioni a promuovere interesse e concludere accordi per le finalità di cui alle lettere da *a)* ad *f)*: sarà in tale sede che dovrà essere rispettato il limite dell'invarianza finanziaria posto dal comma 7. In ogni caso, non rileva incrementi finanziari o maggiori oneri dall'attuazione della norma in quanto l'esperienza degli sportelli unici per le attività produttive è già avviata e l'obiettivo degli accordi è quello di migliorarne l'efficienza e l'efficacia con l'individuazione e l'estensione delle migliori pratiche fin qui implementate.

Circa la sussistenza di risorse disponibili nell'ambito del Fondo per le aree sottoutilizzate, per il cofinanziamento dei meccanismi di premialità regionale previsti dal comma 3, osserva che in sede di riparto delle risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate viene già operata una riserva in favore di meccanismi di premialità: pertanto, l'effettiva funzione della disposizione è di inserire tra le possibili destinazioni di tale premialità anche quella dell'estensione e dello sviluppo dell'operatività degli sportelli unici.

Per quanto concerne la richiesta di chiarire quali siano le risorse utilizzabili per il finanziamento dei suddetti meccanismi di premialità regionale, di cui al comma 3, relativi a regioni diverse da quelle interessate dal Fondo per le aree sottoutilizzate, rileva, innanzitutto, che il riparto del Fondo per le aree sottoutilizzate interessa la quasi totalità delle regioni, sia pure in misura diversa; per le rimanenti aree del territorio nazionale,

i meccanismi di premialità saranno finanziati, in base agli accordi, dalle stesse regioni con loro risorse.

Dichiara infine che non sono disponibili elementi di quantificazione sugli effetti finanziari derivanti dai commi 5 e 6 dell'articolo 4.

Il relatore FERRARA *(FI)* sulla base delle considerazioni emerse nel precedente dibattito e degli ulteriori chiarimenti forniti dal Governo, illustra la seguente proposta di parere sul disegno di legge in esame: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo sulla lettera *b)*, comma 1, dell'articolo 8 nel presupposto che l'apertura di nuove delegazioni diplomatiche avverrà soltanto dopo l'avvenuta soppressione di altre ritenute non più prioritarie, parere contrario sul comma 3 dell'articolo 19 nonché parere di nulla osta sulle restanti disposizioni alle seguenti condizioni rese ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione:

a) che vengano soppresse le lettere *c), d)* ed *i),* del comma 1 dell'articolo 3;

b) che all'articolo 4, comma 3, dopo le parole: "possono prevedere" siano inserite le altre: "senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica";

c) che vengano soppressi i commi 5 e 6 dell'articolo 4;

d) che all'articolo 7, comma 2, dopo le parole: "sono emanate" vengano inserite le altre: "senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica";

e) che all'articolo 15, comma 13, le parole: "relative al" vengano sostituite dalle seguenti: "non utilizzate relative all'anno 2005 del";

f) che all'articolo 15, comma 14, dopo la lettera *f)* sia inserita la seguente: "*g)* identificazione delle disposizioni la cui abrogazione comporterebbe effetti anche indiretti sulla finanza pubblica";

g) che all'articolo 15 vengano soppressi i commi 24, 25 e 26.».

Il senatore MICHELINI *(Aut)*, pur esprimendo apprezzamento per la proposta di parere del relatore, manifesta perplessità in merito alla condizione di cui alla lettera *e)*, relativa all'articolo 15, comma 13. Sebbene la stessa appaia senz'altro corretta dal punto di vista contabile, rileva infatti che la possibilità di riversare all'entrata del bilancio dello Stato le somme non utilizzate del Fondo ivi indicato per poi assegnarle a nuovi capitoli di spesa diversi da quelli originari, potrebbe creare confusione e ridurre la trasparenza dei pubblici bilanci.

Con l'avviso favorevole del sottosegretario VENTUCCI, che concorda in particolare con l'inserimento delle clausole di invarianza, testé enunciate, la Commissione approva, infine, la proposta di parere del relatore.

Passando all'esame degli emendamenti, il presidente AZZOLLINI, dopo aver ricordato che gli stessi erano già stati illustrati nelle precedenti

sedute, avverte che sono pervenute ulteriori proposte emendative, tra cui l'emendamento 15.0.103 (testo 3), che sembra comunque avere problematiche analoghe a quelle già rilevate sul precedente testo. Invita, quindi, il relatore ad illustrare i suddetti nuovi emendamenti.

Il relatore FERRARA *(FI)* illustra gli ulteriori emendamenti al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che la proposta 1.0.200 modifica l'articolo 7 della legge n. 131 del 2003, che disciplina il trasferimento da parte dello Stato e delle regioni agli enti locali di funzioni amministrative e delle correlate risorse prevedendo, sulla base della normativa vigente, che il Governo presenti in materia appositi disegni di legge collegati alla legge finanziaria corredati di relazione tecnica e che nelle more dell'approvazione dei suddetti disegni di legge lo Stato possa avviare il trasferimento delle suddette risorse con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri (DPCM), i cui schemi devono essere preventivamente sottoposti, corredati di relazione tecnica, alle Commissioni parlamentari competenti per il merito e a quelle competenti per i profili finanziari. Al riguardo segnala che occorre valutare se la modifica del suddetto procedimento, con la soppressione del riferimento ai suddetti disegni di legge e la trasformazione del procedimento residuale – basato sui DPCM – nel meccanismo esclusivo sia suscettibile di determinare eventuali effetti finanziari stante la diversa incidenza della verifica espletata dalle Commissioni bilancio sui profili finanziari degli schemi di DPCM rispetto al procedimento applicabile, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sui disegni di legge. In proposito rileva altresì che occorre considerare che il procedimento basato sui suddetti disegni di legge è stato introdotto su espressa indicazione della Commissione bilancio, in conformità con il parere reso sul relativo disegno di legge (atto Senato n. 1545) il 12 novembre 2002. Segnala poi che la lettera c) dell'emendamento in esame sopprime tra l'altro la previsione che i suddetti decreti tengano conto delle indicazioni contenute nel Documento di programmazione economico-finanziaria (DPEF).

Rileva infine che la proposta 19.0.102 conferisce la delega al governo per l'adozione di un testo unico delle disposizioni vigenti in materia di previdenza complementare richiamando peraltro tra i principi e criteri di delega quelli indicati dalla legge n. 243 del 2004, che prevedono che gli i decreti legislativi, la cui attuazione determini nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, siano emanati solo successivamente all'entrata in vigore di provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie e che i relativi schemi siano corredati di relazione tecnica e sottoposti preventivamente anche al parere della Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari.

Il sottosegretario VENTUCCI richiama le considerazioni già svolte nella documentazione presentata nelle precedenti sedute dal rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze, esprimendo pertanto avviso contrario su tutti gli emendamenti segnalati dal relatore, ad eccezione

delle proposte 4.120, in merito alla quale formula invece avviso favorevole, in quanto non sembra generare profili finanziari problematici, atteso che il comma 7 prevede esplicitamente apposita clausola di salvaguardia, 15.0.101 (per quanto concerne il comma 1) e 15.0.104.

Analogamente, richiamando il contenuto delle note di chiarimenti depositate dal Governo durante le scorse sedute, esprime avviso favorevole sull'emendamento 15.0.102, in considerazione del fatto che i contingenti previsti per il conferimento degli incarichi dirigenziali alle professionalità indicate nell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, appaiono insufficienti a fronteggiare le emergenze organizzative delle amministrazioni, causate dalle significative vacanze negli organici della dirigenza statale di prima e di seconda fascia, destinate ad aggravarsi per effetto del blocco delle assunzioni per il triennio 2005-2007 previsto dall'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria per l'anno 2005). Tuttavia, anche con riferimento ai rilievi formulati dal relatore, ritiene necessario limitare l'ambito di efficacia della disposizione in esame all'anno 2005. Ciò in quanto la copertura finanziaria indicata nella norma viene assicurata dall'articolo 1, comma 116, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, esclusivamente per il 2005 e non anche per il 2006. Pertanto, la proposta andrebbe riformulata in tal senso. Sottolinea, infatti, che a seguito della segnalata limitazione la previsione non comporterebbe oneri, in quanto, per effetto del vincolo finanziario previsto dal citato comma 116, il complesso dei contratti a tempo determinato stipulati nel 2005, compresi quindi gli incarichi in questione, incontrerebbe un limite ben preciso consistente nella spesa media annua sostenuta per le stesse finalità nel triennio 1999-2001. In ogni caso, fa presente che, una volta apportata la modifica richiesta, sarà sempre possibile prorogare l'efficacia della norma anche per il 2006 a seguito dell'introduzione di vincoli complessivi di spesa per le assunzioni a tempo determinato per il medesimo anno.

Il sottosegretario SAPORITO, in merito all'emendamento 15.0.102, pur prendendo atto dei problemi di copertura finanziaria ricordati dal sottosegretario Ventucci, esprime perplessità, per gli aspetti di merito, sulla riformulazione testé proposta, in quanto la soppressione del riferimento all'anno 2006 produrrebbe l'assurdo di nominare figure dirigenziali solo per il 2005.

Relativamente alla proposta 15.0.104, precisa poi che la stessa ha valenza puramente ordinamentale e non dovrebbe comportare effetti negativi per il bilancio dello Stato. In particolare, il comma 3 specifica alcune modalità attuative delle procedure di mobilità del personale del CONI, riaprendo il termine per consentirne il passaggio ad altra amministrazione. Analogamente, il comma 4 interviene in materia di mobilità dei segretari provinciali e comunali, determinando in effetti un risparmio per l'erario: tali figure, infatti, nelle amministrazioni di origine erano inquadrate come dirigenti ed in quanto tali, essendo attualmente collocati in disponibilità, percepiscono un trattamento retributivo assai elevato. Viceversa,

con la disposizione in esame, si prevede che gli stessi vengano ricollocati presso altre pubbliche amministrazioni non più come dirigenti, ma nella posizione corrispondente all'*ex* IX qualifica funzionale, ovvero al livello più alto della categoria dei funzionari, cui corrisponde un trattamento retributivo più basso.

Esprime indi anch'egli avviso favorevole sulla proposta 4.120, precisando che la stessa mira semplicemente ad ampliare le competenze degli sportelli unici in materia di procedure per l'attività d'impresa, anche al caso del trasferimento di impresa. Per quanto concerne le proposte 9.101 e 9.102, ritiene che le stesse non comportino oneri per il bilancio dello Stato, in quanto la creazione di posti di addetto culturale presso le sedi diplomatiche sarebbe compensata dalla contestuale soppressione di altre posizioni di organico presso gli istituti di cultura e, in ogni caso, i nuovi addetti culturali godrebbero del medesimo trattamento economico delle figure soppresse, per cui si realizzerebbe una chiara equivalenza finanziaria.

Il sottosegretario VENTUCCI, richiamando le osservazioni già formulate nel corso della precedente seduta dal rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze, conferma l'avviso contrario sulle proposte 9.101 e 9.102 dal punto di vista finanziario, al di là delle valutazioni di merito.

Il senatore MORANDO *(DS-U)* ritiene che l'emendamento 15.0.102, al di là della riformulazione proposta, sia oneroso anche per il 2005, poiché aumenta comunque le spese per il personale dirigente della pubblica amministrazione.

Chiede poi chiarimenti sulle procedure di mobilità di cui al comma 4 dell'emendamento 15.0.104, nonché sul riferimento al trasferimento di azienda di cui all'emendamento 4.120, ovvero se lo stesso vada inteso come trasferimento in senso fisico dell'attività imprenditoriale oppure come trasferimento di proprietà, nel qual caso la disposizione potrebbe comportare oneri per l'aggravio di attività amministrative a carico degli sportelli unici ivi indicati.

Infine, in merito all'emendamento 19.0.102, mentre ritiene condivisibile la parte iniziale, in cui si prevede l'eventuale emanazione di un unico decreto legislativo per attuare i criteri di delega ivi indicati, si esprime in senso contrario sulla parte successiva, ove si contempla la possibilità, con il suddetto decreto legislativo, di modificare, correggere, ampliare e abrogare espressamente norme vigenti in materia di previdenza complementare, dato che si tratterebbe di una vera e propria delega in bianco al Governo, suscettibile di avere notevole impatto finanziario.

Il sottosegretario SAPORITO, in risposta alla richiesta di chiarimenti del senatore Morando sul comma 4 dell'emendamento 15.0.104, precisa che i segretari comunali e provinciali collocati fuori ruolo percepiscono lo stipendio da dirigente dell'ultima sede in cui hanno prestato servizio,

il quale risulta notevolmente più alto di quello corrispondente alle posizioni dell'*ex* IX qualifica funzionale che andrebbero ad occupare in base alle procedure di mobilità previste dalla disposizione in esame.

Il presidente AZZOLLINI osserva che il comma 4 dell'emendamento 15.0.104 in esame si pone in effetti come una interpretazione di quanto già previsto dall'articolo 1, comma 48, della legge finanziaria 2005, secondo cui, in caso di mobilità presso altre pubbliche amministrazioni, con la conseguente cancellazione dall'albo, nelle more della nuova disciplina contrattuale i segretari comunali e provinciali possono essere collocati nella categoria o area professionale più alta prevista dal sistema di classificazione vigente presso l'amministrazione di destinazione, previa espressa manifestazione di volontà in tal senso.

Il senatore MORANDO *(DS-U)* ritiene che il comma 4 in esame rechi in realtà una disposizione meno restrittiva rispetto a quella originaria di cui all'articolo 1, comma 48, della legge finanziaria 2005, per cui si pronuncia in senso contrario sulla stessa, in quanto suscettibile di recare nuovi o maggiori oneri.

Il relatore FERRARA *(FI)* condivide l'opinione del senatore Morando, rilevando che la formulazione della disposizione di cui al comma 4 appare più ampia rispetto a quella del citato articolo 1, comma 48, della legge n. 311 del 2004.

Il sottosegretario VENTUCCI, relativamente alla richiesta del senatore Morando sull'interpretazione del termine trasferimento di cui all'emendamento 4.120, precisa che lo stesso è da intendere come trasferimento fisico dell'azienda e non come trasferimento, ovvero cessione, della proprietà della stessa.

Il presidente AZZOLLINI rileva la necessità di confermare il parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, già reso su emendamenti che recano disposizioni identiche o analoghe a quelli esaminati. Ritiene altresì opportuno rendere parere contrario, ai sensi della medesima norma costituzionale, sugli emendamenti 15.0.100, 15.0.101 (limitatamente al comma 2), 15.0.103 (testo 3), 9.101, 9.102 e 15.0.105, in quanto palesemente onerosi, anche alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo. Tenuto conto del parere già espresso sulle analoghe norme del testo, nonché delle precisazioni del Governo, esprime invece avviso favorevole sulla proposta 4.120 ed avviso contrario sull'emendamento 15.102.

In merito all'emendamento 15.0.102, ritiene opportuno accogliere la condizione di soppressione del riferimento all'anno 2006 proposta dal Governo, posto che gli oneri relativi al 2005 hanno comunque idonea copertura, mentre sull'emendamento 15.0.104, propone di rendere parere contrario, senza richiamo all'articolo 81 della Costituzione, sul comma 4, non essendo del tutto chiari i relativi effetti finanziari. Esprime poi avviso

contrario sulla proposta 1.0.200 e, in mancanza di un'idonea quantificazione degli effetti finanziari derivanti dai criteri di delega ivi indicati, sull'emendamento 19.0.102, dichiarando comunque la propria disponibilità a rivedere tale parere ove il Governo fornisca la suddetta quantificazione in tempo utile.

Fa poi presente che il Governo, nelle note di chiarimenti depositate nelle precedenti sedute, si era pronunciato in senso contrario anche sugli emendamenti 6.101 e 7.0.100, per motivi attinenti alla violazione di norme di carattere costituzionale ovvero comunitario. Poiché, tuttavia, al di là delle suddette questioni di merito, tali emendamenti non presentano problemi di carattere finanziario, gli stessi non erano stati segnalati dal Relatore e possono quindi a suo avviso ottenere il parere di nulla osta della Commissione. Esprime, infine, avviso favorevole sui restanti emendamenti esaminati.

Sulla base delle indicazioni emerse dal dibattito e delle delucidazioni fornite dai rappresentanti del Governo, il relatore FERRARA *(FI)* formula la seguente proposta di parere sugli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo sulla proposta 15.0.102 a condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che le parole: "limitatamente agli anni 2005 e 2006" vengano sostituite dalle altre: "limitatamente all'anno 2005", nonché parere contrario, ai sensi della medesima norma costituzionale, sugli emendamenti 1.0.2, 2.2, 2.1, 4.14, 4.15, 4.41, 4.17, 5.6, 5.104, 11.0.100, 15.104, 15.108, 15.0.100, 15.0.101 (limitatamente al comma 2), 15.0.103 (testo 3), 9.101, 9.102, 15.102, 15.0.105, 1.0.200 e 19.0.102.

Esprime, infine, parere contrario sull'emendamento 15.0.104, limitatamente al comma 4, nonché parere non ostativo sulle restanti proposte.»

Con l'avviso favorevole del sottosegretario VENTUCCI, previa verifica del numero legale, la Commissione approva infine la proposta di parere del Relatore.

SCONVOCAZIONE DELL'ODIERNA SEDUTA POMERIDIANA DELLA SOTTOCOMMISSIONE PER I PARERI

Il PRESIDENTE avverte che l'odierna seduta pomeridiana della Sottocommissione per i pareri, già convocata per le ore 15,45, non avrà luogo.

Prende atto la Commissione.

SCONVOCAZIONE DELLE ODIERNE SEDUTE NOTTURNE DELLA COMMISSIONE E DELLA SOTTOCOMMISSIONE PER I PARERI

Il PRESIDENTE avverte che le odierne sedute notturne della Commissione e della Sottocommissione per i pareri, già convocate rispettivamente per le ore 20,30 e 20,45, non avranno luogo.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 18,10.

FINANZE E TESORO (6ª)

MARTEDÌ 17 MAGGIO 2005

276ª Seduta

Presidenza del Presidente
PEDRIZZI

La seduta inizia alle ore 16,10.

SULL'ESAME DELLO SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO N. 482 RECANTE DISPOSIZIONI INTEGRATIVE E CORRETTIVE DEL DECRETO LEGISLATIVO 12 DICEMBRE 2003, N. 344, CONCERNENTE LA RIFORMA DELL'IMPOSIZIONE SUL REDDITO DELLE SOCIETÀ

Il presidente PEDRIZZI, nell'imminenza dello scadere del termine, rappresenta la possibilità per la Commissione di richiedere alla Presidenza del Senato, come previsto dalla legge n. 80 del 2003, la proroga di venti giorni del termine per l'espressione del parere sullo schema di decreto in titolo, secondo le intenzioni manifestate anche dal relatore Cantoni.

Il senatore EUFEMI *(UDC)* condivide l'ipotesi prospettata dal Presidente, alla luce della complessità della materia, auspicando peraltro la redazione di un parere articolato e puntuale.

Non facendosi osservazioni così rimane stabilito.

La seduta termina alle ore 16,15.

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)

MARTEDÌ 17 MAGGIO 2005

313ª Seduta

Presidenza del Presidente
RONCONI

Intervengono i sottosegretari di Stato per le politiche agricole e forestali Scarpa Bonazza Buora e Dozzo.

La seduta inizia alle ore 15,20.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante ulteriori norme in materia di modernizzazione del settore pesca e dell'acquacoltura e per il potenziamento della vigilanza e del controllo della pesca marittima (n. 456)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1 della legge 7 marzo 2003, n. 38. Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 22 marzo scorso.

Il presidente RONCONI ricorda che le competenti Commissioni hanno espresso le proprie osservazioni sullo schema in esame.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, dichiara quindi conclusa la discussione generale.

Interviene in sede di replica il senatore RUVOLO *(UDC)*, che illustra uno schema di parere favorevole con condizioni e osservazioni (pubblicato in allegato al resoconto della seduta odierna).

Il sottosegretario SCARPA BONAZZA BUORA prende atto dell'ampio schema di parere proposto dal relatore Ruvolo, ricco di condizioni ed osservazioni che in qualche caso possono, a suo avviso, essere ritenute pleonastiche. Assicura comunque che i rilievi proposti dal relatore saranno valutati dal Governo con particolare attenzione, essendo in larga parte condivisibili.

Si sofferma quindi sulle osservazioni proposte dal relatore, ed in particolare su quelle relative alla tutela sull'indebito sfruttamento del novellame, che ritiene particolarmente importanti anche in considerazione della

prossima emanazione di un regolamento comunitario in materia di pesca mediterranea, previsto entro il prossimo mese di luglio. A tale proposito, fa comunque osservare che occorre mantenere un approccio sufficientemente elastico in quanto le differenti realtà locali mostrano orientamenti variabili, in quanto alcune si dimostrano favorevoli ed altre contrarie allo sfruttamento del novellame.

Con riguardo all'osservazione in cui si fa riferimento al forte ritardo nell'attuazione del nuovo programma triennale nazionale, nel sottolineare la necessità di rispettare una serie di passaggi procedurali per l'attuazione di tale programma, richiama inoltre l'attenzione della Commissione sugli ulteriori, possibili rallentamenti che potranno determinarsi a seguito dell'insediamento dei nuovi Governi regionali. Ricorda, al riguardo, che il Governo ha già accolto analoghe indicazioni inserite dalla Camera dei deputati circa la previsione di un anno «stralcio», da tenere distinto dal triennio di riferimento previsto, per mettere effettivamente il Governo e le Regioni in grado di poter adottare e attuare il Programma triennale nazionale.

Nel ribadire, in ogni caso, di condividere il complesso delle soluzioni suggerite nello schema di parere, ribadisce la responsabilità del Governo nella predisposizione degli strumenti legislativi in esame e delle relative modalità attuative.

Il presidente RONCONI propone al relatore Ruvolo di sopprimere, nell'osservazione relativa allo sfruttamento del novellame, l'indicazione volta a derogare alla normativa comunitaria.

Interviene brevemente il sottosegretario SCARPA BONAZZA BUORA il quale, nel ritenere condivisibile la proposta del presidente Ronconi, fa presente che l'Esecutivo si è sempre impegnato per consentire alle varie categorie dei pescatori di accedere ai contributi ed alle agevolazioni comunitarie, senza ricorrere a deroghe ma nel rispetto dei limiti europei, proprio in quanto sul tema della sostenibilità economica, ambientale e sociale si è sempre registrata piena sintonia tra gli orientamenti del Governo e quelli delle istituzioni comunitarie.

Con riguardo al problema della individuazione di misure per prevenire lo sfruttamento del novellame, prende atto dell'esigenza di limitare al massimo l'impatto ambientale derivante da tale attività di pesca, invitando tuttavia il relatore Ruvolo ad approfondire se tale modalità di pesca (in particolare in relazione alle coste siciliane) non sia invece da ricondursi alla peculiare normativa regionale.

Il relatore RUVOLO *(UDC)* dichiara di accogliere la richiesta del presidente Ronconi e riformula pertanto lo schema di parere, sopprimendo nell'osservazione relativa alla tutela contro lo sfruttamento del novellame l'indicazione volta a derogare alla normativa comunitaria. Precisa comunque di non ritenere pleonastiche le osservazioni contenute nello schema di parere da lui proposto, ed in particolare quelle relative allo sfruttamento del novellame, che in numerose aree del Paese, come ad esempio in Sicilia ed in par-

ticolare nella costa del trapanese, ha raggiunto livelli non più sostenibili. Precisa pertanto che la previsione di deroga di norme comunitarie aveva principalmente la finalità di richiamare l'attenzione su tali aspetti.

Il senatore BASSO *(DS-U)*, nel richiamare quanto già osservato in discussione generale, esprime in generale apprezzamento per lo schema di parere proposto dal relatore, che tiene conto dei rilievi formulati nel corso del dibattito.

In considerazione dell'ampiezza dello schema citato, chiede comunque che si proceda alla votazione nella seduta prevista per domani, al fine di poter effettuare alcuni ulteriori approfondimenti.

Il sottosegretario SCARPA BONAZZA BUORA, nel precisare di non avere obiezioni a che la Commissione esprima il proprio parere nella giornata di domani, preannuncia che non potrà tuttavia essere presente in tale seduta, e che sarà pertanto sostituito da altro rappresentante del Governo.

Interviene per dichiarazione di voto il senatore PICCIONI *(FI)*, il quale valuta positivamente lo schema di parere proposto dal relatore, particolarmente ampio e ricco di spunti ed osservazioni condivisibili.

Nell'osservare che i temi della modernizzazione della pesca e del potenziamento della vigilanza e del controllo risultano di particolare importanza ed attualità, auspica la rapida conclusione dell'*iter* per l'espressione del parere.

Per tali ragioni, preannuncia sin d'ora un voto favorevole.

La senatrice DE PETRIS *(Verdi-Un)* dà atto al relatore di aver affrontato nel proprio schema di parere alcune questioni di particolare importanza, emerse nel corso del dibattito, come ad esempio la necessità di predisporre per le categorie di pesca un regime fiscale *ad hoc*: ritiene inoltre condivisibili le osservazioni proposte in tema di multifunzionalità della pesca.

Dichiara invece di non condividere l'osservazione proposta dal relatore sulla necessità di rivedere interamente il regime delle sanzioni. Per tali ragioni, preannuncia un voto d'astensione.

Il PRESIDENTE, nel prendere atto della disponibilità manifestata dal rappresentante del Governo, precisa che l'esame dello schema in titolo, con la votazione del nuovo schema di parere (come modificato dal relatore e pubblicato in allegato al resoconto della seduta odierna) potrà essere concluso nella seduta di domani.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16.

SCHEMA DI PARERE PREDISPOSTO DAL RELATORE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 456

La 9ª Commissione permanente, esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo,

valutato positivamente il parere espresso dalla Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 3 marzo 2005;

premesso che:

lo schema del provvedimento in esame si inserisce con coerenza nella strategia di ridefinizione delle figure economiche e di rinnovamento degli strumenti operativi necessari alla ristrutturazione del comparto ittico;

lo schema del provvedimento risponde altresì alle aspettative degli operatori del settore attraverso la predisposizione di strumenti innovativi, per rendere maggiormente competitive le imprese ittiche, condizionate molto spesso da una molteplicità di fattori, tra cui la variabilità delle condizioni meteomarine, l'incertezza dei redditi e l'incremento costante dei costi di produzione;

uno dei principali ostacoli al rinnovamento del settore ittico è rappresentato dalla diffusissima sottocapitalizzazione delle imprese e dalla loro difficoltà ad accedere al mercato dei capitali e che ciò in molti casi rende difficile la possibilità di effettuare investimenti anche nel caso in cui questi siano supportati da aiuti pubblici;

rilevato tuttavia che:

non sembra attuato l'articolo 1, comma 2, lettera *h)*, della legge n. 38 del 2003 (laddove è previsto il coordinamento e l'armonizzazione della normativa statale tributaria e previdenziale con le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 226 del 2001) che, unitamente a quanto previsto dall'articolo 3, lettera *e)*, punto 5, della legge n. 80 del 2003 – la cosiddetta delega fiscale – consentirebbe di predisporre un regime fiscale *ad hoc* per il settore della pesca marittima, date le sue peculiarità;

non sembra altresì attuato l'articolo 1, comma 2, lettera *dd)* della legge n. 38 del 2003, laddove è prevista l'individuazione di idonee misure tecniche di conservazione delle specie ittiche e la razionale gestione delle risorse biologiche del mare, anche attraverso la modifica dell'articolo 4 (distretti di pesca) del decreto legislativo n. 226 del 2001 e che in un tale contesto potrebbero inserirsi anche le Regioni, come soggetti costituzionalmente competenti nella gestione della pesca marittima, attraverso

dei rappresentanti nei consorzi, con compiti – oltre che di indirizzo – anche di sviluppo della promozione;

non sembra attuato l'articolo 1, comma 2, lettera *hh)*, della legge n. 38 del 2003 che prevede l'adeguamento della normativa relativa all'abilitazione delle navi da pesca, anche attraverso la modifica dell'articolo 408 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328;

la legge 27 luglio 2004, n. 184, ha riaperto i termini previsti all'articolo 1, commi 1 e 3 della legge n. 38 del 2003 e che pertanto alcune disposizioni andrebbero riferite al decreto legislativo n. 153 del 2004, in materia di pesca marittima;

esprime parere favorevole con le seguenti condizioni:

all'articolo 2, comma 1, capoverso 1, si sostituisca «30 per cento della produzione» con «20 per cento della produzione nelle zone dell'Obiettivo 1 ed il 30 per cento nelle altre zone», come peraltro previsto dagli «Orientamenti per l'esame degli aiuti di Stato nel settore della pesca e dell'acquacoltura» al punto 4.6;

relativamente all'equiparazione di coloro che esercitano l'attività di acquacoltura agli imprenditori ittici, prevista dall'articolo 3, comma 3, si faccia riferimento all'articolo 2, comma 5, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226, e di conseguenza si coordini formalmente il testo dello schema di decreto legislativo in esame;

all'articolo 3, comma 4, si sostituisca la parola «Comitato» con «Commissione»;

e con le seguenti osservazioni:

all'articolo 3, comma 4, ai fini della predisposizione del decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali relativo alle modalità di intervento in favore delle imprese ittiche per l'attuazione degli aiuti di cui all'articolo 66, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, si valuti l'opportunità di adottare misure che tengano conto della citata sottocapitalizzazione delle imprese di pesca, anche attraverso l'individuazione di idonee soluzioni in grado di implementare l'efficacia e l'operatività di strumenti già attivi in tale materia nel settore della pesca (Consorzi di garanzia collettiva e altro);

si valuti l'opportunità di approfondire l'impatto finanziario derivante dall'introduzione della nuova logica di sostegno pubblico in caso di eventi calamitosi nel settore ittico, in mancanza in particolare di approfonditi studi sulla rischiosità del comparto stesso;

con riferimento al «programma triennale nazionale» di cui all'articolo 4 del decreto legislativo n. 154 del 2004 – in forte ritardo anche perché molti strumenti operativi non sono ancora disponibili – si valuti l'opportunità di varare un piano stralcio in attesa di entrata a regime degli strumenti previsti dal decreto legislativo n. 154 del 2004, e comunque nel mantenimento degli indirizzi e degli obiettivi previsti dallo stesso decreto legislativo;

nell'ambito del decreto legislativo n. 153 del 2004, si riveda l'intero apparato sanzionatorio, previsto dalla legge n. 963 del 1965, con il duplice obiettivo di adeguarlo alle recenti disposizioni comunitarie e di renderlo più confacente con la realtà, laddove per piccole infrazioni sono previste sanzioni pesantissime;

si valuti la possibilità di aggiungere tra le attività connesse a quelle di pesca, previste dall'articolo 3, comma 1, lettera *b)*, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226, l'attività di ristorazione, nei limiti di quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, del medesimo decreto legislativo;

si consideri la possibilità di estendere anche alla pesca marittima un regime fiscale forfetario nel quale la base imponibile venga calcolata su parametri legati strettamente all'attività e alla modalità di esecuzione come, per esempio, al tipo e agli strumenti di pesca, alle giornate di pesca nonché alla potenza e alla stazza dell'imbarcazione, permettendo così entrate sicure al fisco e dando certezza agli operatori;

si rilanci l'istituto del distretto di pesca, affidando alla normativa secondaria il compito di definire nel dettaglio le regole di gestione e di funzionamento della fascia costiera, considerando le opportunità offerte da un sistema gestionale che trova in una diversa utilizzazione della fascia costiera gli elementi in grado di soddisfare gli obiettivi di protezione della fascia costiera e di gestione degli *stock* ittici:

si prevedano specifiche disposizioni al fine di prevenire l'indebito sfruttamento del novellame anche in deroga alle norme comunitarie.

Inoltre la Commissione sottolinea l'opportunità di prevedere nell'articolato anche un'ulteriore disposizione, in materia di «Sistemi di localizzazione e controllo satellitare delle navi da pesca», del seguente tenore:

«Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali sono definite le modalità di partecipazione del Ministero delle politiche agricole e forestali agli oneri per l'acquisto di sistemi di localizzazione e controllo satellitare delle navi da pesca nazionali, in applicazione dell'articolo 22 del regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, per l'anno 2005, per un importo di 1,26 milioni di euro; all'onere derivante dal presente articolo si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 8 agosto 1991, n. 267».

Richiama infine l'attenzione del Governo sulle osservazioni espresse dalla 1ª Commissione nonché sulle condizioni espresse dalla 5ª Commissione.

NUOVO SCHEMA DI PARERE PREDISPOSTO DAL RELATORE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 456

La 9ª Commissione permanente, esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo,

valutato positivamente il parere espresso dalla Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 3 marzo 2005;

premesso che:

lo schema del provvedimento in esame si inserisce con coerenza nella strategia di ridefinizione delle figure economiche e di rinnovamento degli strumenti operativi necessari alla ristrutturazione del comparto ittico;

lo schema del provvedimento risponde altresì alle aspettative degli operatori del settore attraverso la predisposizione di strumenti innovativi, per rendere maggiormente competitive le imprese ittiche, condizionate molto spesso da una molteplicità di fattori, tra cui la variabilità delle condizioni meteomarine, l'incertezza dei redditi e l'incremento costante dei costi di produzione;

uno dei principali ostacoli al rinnovamento del settore ittico è rappresentato dalla diffusissima sottocapitalizzazione delle imprese e dalla loro difficoltà ad accedere al mercato dei capitali e che ciò in molti casi rende difficile la possibilità di effettuare investimenti anche nel caso in cui questi siano supportati da aiuti pubblici;

rilevato tuttavia che:

non sembra attuato l'articolo 1, comma 2, lettera *h)*, della legge n. 38 del 2003 (laddove è previsto il coordinamento e l'armonizzazione della normativa statale tributaria e previdenziale con le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 226 del 2001) che, unitamente a quanto previsto dall'articolo 3, lettera *e)*, punto 5, della legge n. 80 del 2003 – la cosiddetta delega fiscale – consentirebbe di predisporre un regime fiscale *ad hoc* per il settore della pesca marittima, date le sue peculiarità;

non sembra altresì attuato l'articolo 1, comma 2, lettera *dd)* della legge n. 38 del 2003, laddove è prevista l'individuazione di idonee misure tecniche di conservazione delle specie ittiche e la razionale gestione delle risorse biologiche del mare, anche attraverso la modifica dell'articolo 4 (distretti di pesca) del decreto legislativo n. 226 del 2001 e che in un tale contesto potrebbero inserirsi anche le Regioni, come soggetti costituzionalmente competenti nella gestione della pesca marittima, attraverso

dei rappresentanti nei consorzi, con compiti – oltre che di indirizzo – anche di sviluppo della promozione;

non sembra attuato l'articolo 1, comma 2, lettera *hh)*, della legge n. 38 del 2003 che prevede l'adeguamento della normativa relativa all'abilitazione delle navi da pesca, anche attraverso la modifica dell'articolo 408 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328;

la legge 27 luglio 2004, n. 184, ha riaperto i termini previsti all'articolo 1, commi 1 e 3 della legge n. 38 del 2003 e che pertanto alcune disposizioni andrebbero riferite al decreto legislativo n. 153 del 2004, in materia di pesca marittima;

esprime parere favorevole con le seguenti condizioni:

all'articolo 2, comma 1, capoverso 1, si sostituisca «30 per cento della produzione» con «20 per cento della produzione nelle zone dell'Obiettivo 1 ed il 30 per cento nelle altre zone», come peraltro previsto dagli «Orientamenti per l'esame degli aiuti di Stato nel settore della pesca e dell'acquacoltura» al punto 4.6;

relativamente all'equiparazione di coloro che esercitano l'attività di acquacoltura agli imprenditori ittici, prevista dall'articolo 3, comma 3, si faccia riferimento all'articolo 2, comma 5, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226, e di conseguenza si coordini formalmente il testo dello schema di decreto legislativo in esame;

all'articolo 3, comma 4, si sostituisca la parola «Comitato» con «Commissione»;

e con le seguenti osservazioni:

all'articolo 3, comma 4, ai fini della predisposizione del decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali relativo alle modalità di intervento in favore delle imprese ittiche per l'attuazione degli aiuti di cui all'articolo 66, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, si valuti l'opportunità di adottare misure che tengano conto della citata sottocapitalizzazione delle imprese di pesca, anche attraverso l'individuazione di idonee soluzioni in grado di implementare l'efficacia e l'operatività di strumenti già attivi in tale materia nel settore della pesca (Consorzi di garanzia collettiva e altro);

si valuti l'opportunità di approfondire l'impatto finanziario derivante dall'introduzione della nuova logica di sostegno pubblico in caso di eventi calamitosi nel settore ittico, in mancanza in particolare di approfonditi studi sulla rischiosità del comparto stesso;

con riferimento al «programma triennale nazionale» di cui all'articolo 4 del decreto legislativo n. 154 del 2004 – in forte ritardo anche perché molti strumenti operativi non sono ancora disponibili – si valuti l'opportunità di varare un piano stralcio in attesa di entrata a regime degli strumenti previsti dal decreto legislativo n. 154 del 2004, e comunque nel mantenimento degli indirizzi e degli obiettivi previsti dallo stesso decreto legislativo;

nell'ambito del decreto legislativo n. 153 del 2004, si riveda l'intero apparato sanzionatorio, previsto dalla legge n. 963 del 1965, con il duplice obiettivo di adeguarlo alle recenti disposizioni comunitarie e di renderlo più confacente con la realtà, laddove per piccole infrazioni sono previste sanzioni pesantissime;

si valuti la possibilità di aggiungere tra le attività connesse a quelle di pesca, previste dall'articolo 3, comma 1, lettera *b)*, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226, l'attività di ristorazione, nei limiti di quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, del medesimo decreto legislativo;

si consideri la possibilità di estendere anche alla pesca marittima un regime fiscale forfetario nel quale la base imponibile venga calcolata su parametri legati strettamente all'attività e alla modalità di esecuzione come, per esempio, al tipo e agli strumenti di pesca, alle giornate di pesca nonché alla potenza e alla stazza dell'imbarcazione, permettendo così entrate sicure al fisco e dando certezza agli operatori;

si rilanci l'istituto del distretto di pesca, affidando alla normativa secondaria il compito di definire nel dettaglio le regole di gestione e di funzionamento della fascia costiera, considerando le opportunità offerte da un sistema gestionale che trova in una diversa utilizzazione della fascia costiera gli elementi in grado di soddisfare gli obiettivi di protezione della fascia costiera e di gestione degli *stock* ittici:

si prevedano specifiche disposizioni al fine di prevenire l'indebito sfruttamento del novellame.

Inoltre la Commissione sottolinea l'opportunità di prevedere nell'articolato anche un'ulteriore disposizione, in materia di «Sistemi di localizzazione e controllo satellitare delle navi da pesca», del seguente tenore:

«Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali sono definite le modalità di partecipazione del Ministero delle politiche agricole e forestali agli oneri per l'acquisto di sistemi di localizzazione e controllo satellitare delle navi da pesca nazionali, in applicazione dell'articolo 22 del regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, per l'anno 2005, per un importo di 1,26 milioni di euro; all'onere derivante dal presente articolo si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 8 agosto 1991, n. 267».

Richiama infine l'attenzione del Governo sulle osservazioni espresse dalla 1ª Commissione nonché sulle condizioni espresse dalla 5ª Commissione.

INDUSTRIA (10ª)

MARTEDÌ 17 MAGGIO 2005

258ª Seduta

Presidenza del Presidente
PONTONE

La seduta inizia alle ore 16,05.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto ministeriale recante ripartizione dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero delle attività produttive per l'anno 2005, relativo a contributi in favore di enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (n. 487)

(Parere al Ministro delle attività produttive, ai sensi dell'articolo 32, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448. Esame e rinvio)

Il senatore SAMBIN *(FI)* illustra lo schema di decreto ministeriale in titolo con il quale si procede, in attuazione di quanto stabilito dall'articolo 32 della legge finanziaria n. 448 del 2001, alla ripartizione dello stanziamento iscritto per il 2005 nello stato di previsione del Ministero delle attività produttive in relazione a contributi in favore di enti, istituti, associazioni ed altri organismi.

Per l'anno corrente, lo stanziamento iscritto sul capitolo 2280 ammonta a poco più di 30 milioni di euro.

Tale stanziamento, inferiore rispetto a quello previsto per lo scorso anno per circa 5 milioni di euro, è suddiviso secondo le tre solite macrofinalità: la concessione di contributi ad enti di ricerca e ad organismi di normalizzazione (2,5 milioni di euro), ad enti nel settore turistico (500 mila euro) e ad enti che promuovono l'internazionalizzazione delle imprese (circa 27 milioni di euro).

Per quanto riguarda la prima finalizzazione, i fondi verranno destinati, per una somma pari a circa 227 mila euro, alla concessione di sussidi e premi volti alla promozione di iniziative da parte di piccole e medie imprese; per circa 780 mila euro al concorso dello Stato nel pagamento degli oneri contrattuali dei dipendenti delle Stazioni sperimentali dell'industria, intervento che dovrebbe avere come effetto indotto quello di consentire a tali enti di indirizzare una quota maggiore delle proprie risorse alla ricerca

applicata; agli enti di normalizzazione sono quindi attribuiti circa 823 mila euro come contributo annuo forfetario e 595 mila euro per la stipula di convenzioni con l'UNI e il CEI per la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale delle norme tecniche per la salvaguardia della sicurezza; 80 mila euro sono infine assegnati all'Istituto superiore di prevenzione e sicurezza del lavoro (Ispel) per la divulgazione delle linee guida applicative per la cosiddetta «direttiva macchine».

Per quanto riguarda la seconda area di intervento, 300 mila euro sono destinati al finanziamento degli enti e associazioni che svolgono senza fini di lucro attività dirette ad incrementare il movimento dei forestieri, con particolare riferimento al settore del turismo sociale e giovanile e 200 mila euro al sostegno di iniziative di carattere pluriregionale che interessino il movimento turistico nazionale.

Anche per quest'anno i contributi per l'internazionalizzazione delle imprese sono rivolti ad incentivare da un lato i progetti promozionali coerenti con le direttive ministeriali in materia, dall'altro le Camere italiane all'estero.

Rientrano nella prima finalità i contributi, quantificati in circa 11 milioni di euro, per gli enti e le associazioni che, sulla base di quanto previsto dalla legge n. 1083 del 1954, svolgono azioni di supporto del programma promozionale definito dal Ministro; i contributi ai consorzi multiregionali per l'export formati da piccole e medie imprese, di cui alla legge n. 83 del 1989, per i quali vengono stanziati circa 2,9 milioni di euro; i contributi ai consorzi agrituristici di cui alla legge n. 394 del 1981, per i quali sono stanziati circa 550 mila euro; i contributi volti a favorire le iniziative promozionali per lo sviluppo delle relazioni commerciali con l'estero e per l'internazionalizzazione delle piccole e medie imprese, di cui alla legge n. 549 del 1995 e al decreto legislativo n. 143 del 1999, per i quali è previsto uno stanziamento di circa 2,4 milioni di euro.

Per quanto riguarda poi il sistema camerale, lo stanziamento per il 2005 ammonta a 10,5 milioni di euro, destinati alle camere di commercio italiane all'estero e alle camere miste in Italia. Anche per quest'anno, nella Relazione che accompagna il decreto si evidenzia l'insufficienza dei fondi stanziati per le attività di promozione internazionale.

Segnala infine che la Relazione reca un dettagliato resoconto delle somme erogate nel 2004.

Il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente PONTONE avverte che è stato assegnato alla Commissione il disegno di legge n. 3421 di conversione del decreto-legge n. 81 del 2005. L'ordine del giorno per la seduta di domani sarà pertanto integrato.

Il senatore GARRAFFA *(DS-U)* sollecita la conclusione dell'esame dei disegni di legge nn. 3263, 2789, 2251, 912 e 838 sulla disciplina della vendita diretta a domicilio.

Il presidente PONTONE prende atto di tale richiesta, precisando che l'esame potrà concludersi dopo l'espressione del parere da parte della 5ª Commissione.

Il senatore BASTIANONI *(Mar-DL-U)* ritiene opportuno che sia ripreso l'esame dei disegni di legge nn. 773, 777 e 2246 in materia di svolgimento delle attività grafiche e fotografiche.

Il presidente PONTONE precisa che l'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, che sarà convocato per la giornata di domani, esaminerà tale richiesta.

INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il presidente PONTONE comunica che l'ordine del giorno della seduta di domani è integrato con l'esame del disegno di legge n. 3421 («Conversione in legge del decreto-legge 14 maggio 2005, n. 81, recante disposizioni urgenti in materia di partecipazioni a società operanti nel mercato dell'energia elettrica e del gas»).

CONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA

Il presidente PONTONE comunica che l'Ufficio di Presidenza della Commissione, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, è convocato domani, 18 maggio 2005 alle ore 14,30.

La seduta termina alle ore 16,30.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)

MARTEDÌ 17 MAGGIO 2005

314ª Seduta

Presidenza del Presidente
ZANOLETTI

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Sacconi.

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE REFERENTE

(122) ***TOMASSINI. – Disposizioni a tutela dei lavoratori dalla violenza o dalla persecuzione psicologica***

(266) ***RIPAMONTI. – Tutela della persona che lavora da violenze morali e persecuzioni psicologiche nell'ambito dell'attività lavorativa***

(422) ***MAGNALBÒ. – Norme per contrastare il fenomeno del*** **mobbing**

(870) ***COSTA. – Norme per contrastare il fenomeno del*** **mobbing**

(924) ***BATTAFARANO ed altri. – Tutela della persona che lavora da violenze morali e persecuzioni psicologiche nell'ambito dell'attività lavorativa***

(986) ***TOFANI ed altri. – Disposizioni a tutela dalla persecuzione psicologica negli ambienti di lavoro***

(1242) ***MONTAGNINO. – Tutela della persona che lavora da violenze morali e persecuzioni psicologiche nell'ambito dell'attività lavorativa***

(1280) ***Tommaso SODANO ed altri. – Norme per la tutela delle lavoratrici e dei lavoratori da molestie morali e psicologiche nel mondo del lavoro***

(1290) ***EUFEMI ed altri. – Norme generali contro la violenza psicologica nei luoghi di lavoro***

(2420) ***BERGAMO. – Tutela dalle pratiche di*** **mobbing**

(3255) ***MAGNALBÒ. – Norme per contrastare il fenomeno del*** **mobbing**

– e petizione n. 799 ad essi attinente

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta del 22 febbraio scorso.

Il presidente ZANOLETTI ricorda che nella seduta del 22 febbraio 2005 la Commissione aveva deciso di rinviare la prosecuzione dell'esame dello schema di testo unificato in materia di *mobbing*, predisposto dal Comitato ristretto all'uopo costituito, alla luce dell'esigenza prospettata in quella sede dal sottosegretario Sacconi, di sospendere brevemente la trattazione dell'*iter* parlamentare, al fine di consentire al Governo di assumere le opportune determinazioni in ordine alle modalità di elaborazione di proprie proposte emendative.

Il relatore alla Commissione TOFANI *(AN)* comunica di avere elaborato alcune proposte di modifica ed integrazione dello schema di testo unificato, sulla base dei suggerimenti informalmente pervenuti dall'Esecutivo. Propone pertanto di convocare nuovamente il Comitato ristretto, nella prossima settimana, al fine di sottoporre alla valutazione dello stesso tali integrazioni. Rispondendo ad una richiesta di chiarimenti del senatore BATTAFARANO *(DS-U)*, precisa che la sua proposta intende assicurare una spedita prosecuzione dell'*iter* di approvazione del testo elaborato dal Comitato ristretto, consentendo a quest'ultimo di esaminare in modo celere ma approfondito le proposte emendative da lui predisposte.

Il sottosegretario SACCONI dichiara di condividere il percorso ipotizzato dal relatore, evidenziando che l'Esecutivo ha preferito non formalizzare propri emendamenti al testo unificato in esame, preferendo ricondurre le riflessioni e le proposte emerse in ambito governativo all'interno della discussione sullo schema di testo unificato maturato in ambito parlamentare. Nel prosieguo dell'esame, peraltro, egli non mancherà di fornire tutti i chiarimenti necessari in merito alle stesse.

Dopo che il senatore BATTAFARANO *(DS-U)* ha espresso il proprio avviso favorevole in ordine alla esigenza di una nuova convocazione del Comitato ristretto manifestata dal relatore Tofani, il PRESIDENTE propone di convocare il sopracitato Comitato per le ore 14,30 di mercoledì 25 maggio.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

PROCEDURE INFORMATIVE

Comunicazioni del sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Sacconi sull'esercizio della delega di cui all'articolo 3 della legge 29 luglio 2003, n. 229, riguardante il riassetto normativo in materia di salute e sicurezza del lavoro

Il sottosegretario SACCONI fa preliminarmente presente che la decisione del Governo di ritirare lo schema di decreto legislativo recante il testo unico delle norme in materia di sicurezza del lavoro è tuttora in corso

di comunicazione alle Presidenze delle Camere. Per quanto riguarda le motivazioni di tale scelta, occorre in primo luogo ricondursi alla distanza tra l'impostazione che il Governo ha posto alla base della redazione dello schema di decreto legislativo e le tesi espresse dal Consiglio di Stato e dalle regioni – nell'ambito della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997 – in sede di espressione dei previsti pareri. In particolare, il Consiglio di Stato e le regioni non hanno condiviso la tecnica legislativa adottata dal Governo, che, nel rispetto del vigente ordinamento costituzionale, ha inteso però anche tenere conto della condizione di transizione determinata dalla presenza di un testo di riforma del Titolo II della Costituzione, attualmente in fase avanzata di esame da parte delle Camere, nel quale, tra l'altro, la materia della sicurezza del lavoro viene ricondotta alla competenza esclusiva dello Stato. Questa impostazione, peraltro, è stata condivisa dalle parti sociali, concordi nel ritenere che una lettura troppo rigida della competenza legislativa attualmente attribuita alle regioni in materia di sicurezza del lavoro avrebbe prodotto effetti non desiderati di *dumping* sociale.

Nel definire l'ambito delle competenze statali, il Governo ha ritenuto in primo luogo che, anche in coerenza con la più recente giurisprudenza costituzionale, per le parti in cui la normativa in materia di sicurezza rientra nella definizione legislativa del rapporto di lavoro, essa è riconducibile nell'ambito dell'ordinamento civilistico che l'articolo 117, secondo comma, della Costituzione attribuisce in via esclusiva alla competenza legislativa dello Stato. In tale ambito rientrano poi ad avviso del Governo tutte le disposizioni assistite da una sanzione penale, nonché la disciplina che attiene ai profili del coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale, ai sensi del citato secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione. Sempre per quanto attiene alla definizione del riparto costituzionale delle competenze legislative, non si può ignorare la responsabilità dello Stato per quanto concerne il recepimento delle direttive comunitarie, che sono all'origine di gran parte della normativa più recente in materia di sicurezza del lavoro. Va evidenziato quindi che alla competenza legislativa delle regioni, in base alla tesi sostenuta dal Governo, sono ascrivibili – relativamente alla materia in questione – esclusivamente le normative primarie attinenti alle politiche pubbliche per la salute e la sicurezza.

L'impostazione qui brevemente illustrata dello schema di decreto in questione, in particolare per quel che concerne i profili attinenti al riparto delle competenze legislative tra Stato e regioni, non è stata accolta dal Consiglio di Stato, il quale nel parere espresso ha manifestato la propria contrarietà rispetto a tale impianto giuridico, seguito in tale approccio critico anche dalle regioni.

Alla luce di tali rilievi il Governo ha preferito optare per il ritiro dello schema di decreto – che si auspica potrà essere predisposto nella prossima legislatura – in quanto il recepimento degli stessi avrebbe comportato una modifica radicale dell'impostazione complessiva sottesa a tale provvedimento, in relazione al quale peraltro l'Esecutivo sarebbe stato di-

sponibile ad accogliere, riguardo alle singole disposizioni, i suggerimenti prospettati su profili di merito dalle regioni stesse, nonché dalle parti sociali.

Il senatore BATTAFARANO *(DS-U)* osserva che dalle comunicazioni rese dal Sottosegretario si evince che il Governo esclude di proporre al Parlamento una proroga del termine per l'esercizio della delega riguardante il riassetto normativo in materia di salute e sicurezza del lavoro, di cui all'articolo 3 della legge n. 229 del 2003. Anche per la legislatura in corso, dunque, occorre prendere atto del fallimento, già registratosi nella precedente legislatura, del tentativo di giungere alla predisposizione di un testo unico delle norme in materia di sicurezza del lavoro. Un'attenta lettura del parere reso dal Consiglio di Stato e delle proposte di modifica avanzate dalle regioni – alcune delle quali, come il Sottosegretario ha chiarito, sarebbero state peraltro recepite nel testo definitivo – indica con chiarezza che l'Esecutivo ha elaborato lo schema di testo unico sulla base del progetto di riforma costituzionale ancora all'esame delle Camere e non sulla base della Costituzione vigente, nel presupposto, rivelatosi infondato, che almeno da parte delle regioni sarebbe giunto un sostanziale assenso a tale scelta. Per effetto di questa valutazione erronea del Governo, i lavoratori, le imprese e gli operatori saranno privati ancora per questa legislatura di un essenziale strumento di tutela quale avrebbe potuto essere il testo unico sulla sicurezza del lavoro. Al di là del merito del provvedimento trasmesso alle Camere dall'Esecutivo, non si può evitare di prendere atto con forte disappunto delle deplorevoli conseguenze di una scelta sbagliata.

Il sottosegretario SACCONI, dopo aver precisato che il Governo non proporrà proroghe del termine previsto dall'articolo 3 della legge n. 229 del 2003, fa presente che un testo unico delle norme in materia di sicurezza del lavoro sarebbe risultato effettivamente utile solo nella misura in cui non si fosse limitato ad una mera compilazione. Per quanto riguarda l'interpretazione dell'attuale assetto delle competenze legislative tra Stato e regioni, occorre peraltro rilevare che il parere del Consiglio di Stato contrasta per alcuni aspetti con la recente giurisprudenza della Corte Costituzionale relativa al contenzioso sollevato da alcune regioni sul decreto legislativo n. 276 del 2003, e anche l'attuale posizione delle regioni stesse contrasta con quelle assunte in passato su temi analoghi. Ad esempio, per quanto riguarda la disciplina di recepimento della normativa comunitaria sull'orario di lavoro – che pure è considerata parte integrante della legislazione in materia di sicurezza – le regioni nulla ebbero ad obiettare circa l'affermazione della competenza legislativa esclusiva dello Stato, giustamente ritenendo che la legislazione sull'orario di lavoro rientrasse nella sfera della disciplina del rapporto di lavoro, e quindi nell'ambito dell'ordinamento civile, che l'attuale testo della Costituzione devolve alla competenza esclusiva dello Stato.

In linea generale, occorre sottolineare che la materia della sicurezza del lavoro non può trovare soluzioni adeguate nell'ambito dell'attuale disciplina costituzionale: in tale senso si sono espresse anche le parti sociali, che hanno manifestato un orientamento in larga misura favorevole all'attribuzione allo Stato della competenza legislativa esclusiva in tale materia, poiché temono, come si è già sottolineato, che una lettura eccessivamente rigida delle competenze regionali possa dare luogo a discipline della sicurezza del lavoro territorialmente differenziate e, pertanto, ad indesiderati fenomeni di *dumping* sociale.

Poiché non vi sono altre richieste di intervenire, il presidente ZANOLETTI ringrazia il Sottosegretario per avere sollecitamente accolto l'invito rivoltogli dalla Commissione e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 15,30.

IGIENE E SANITÀ (12ª)

MARTEDÌ 17 MAGGIO 2005

269ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente
MASCIONI

La seduta inizia alle ore 15,35.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Constatata la mancanza del numero legale prescritto per la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno ed apprezzate le circostanze, il presidente MASCIONI toglie la seduta.

La seduta termina alle ore 15,40.

COMMISSIONE SPECIALE
in materia di infanzia e di minori

MARTEDÌ 17 MAGGIO 2005

48ª Seduta

Presidenza del Presidente
BUCCIERO

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Grazia Sestini.

La seduta inizia alle ore 16,05.

IN SEDE REFERENTE

(2583) ***Nuove norme in materia di servizi socio-educativi per la prima infanzia***, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Burani Procaccini; Turco ed altri; Valpiana; Mussolini ed altri; Briguglio e del disegno di legge d'iniziativa governativa
(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 18 gennaio 2005.

La senatrice Vittoria FRANCO *(DS-U)* interviene in discussione generale, precisando che una riforma dei servizi socio-educativi per la prima infanzia risulta necessaria al fine di garantire adeguati *standard* quantitativi in ordine agli stessi, come prefigurato anche dalla normativa comunitaria, nonché per migliorare gli aspetti più propriamente qualitativi di tali prestazioni.

In relazione ai profili qualitativi, va evidenziato che l'attuale configurazione «sociale» dei servizi in questione andrebbe mutata, orientando il sistema degli asili-nido in un'ottica di tipo pedagogico, incentrata prioritariamente sulle esigenze educative del minore – e non solo , quindi sul mero sostegno alla genitorialità –.

La rete dei servizi socio- educativi per la prima infanzia deve necessariamente prefigurare una continuità tra sistemi degli asili nido e scuole d'infanzia, nell'ottica di fondo di costruire una «società della conoscenza», come previsto anche in ambito comunitario, garantendo un ade-

guato sostegno pedagogico anche nei primi anni di vita nei quali, peraltro, si generano spesso le premesse per le future discriminazioni sociali.

Il disegno di legge in titolo – prosegue l'oratrice – pur contenendo profili innovativi, incentra la propria impostazione di fondo sulla figura dell'asilo nido aziendale. Tale caratterizzazione presenta criticità in quanto gli asili nido aziendali, pur rivestendo una valenza positiva, andrebbero tuttavia inseriti nell'ambito di una rete più vasta, in modo tale da garantire pari opportunità per particolari categorie di soggetti svantaggiati – quali, ad esempio, i figli di cittadini extracomunitari – e da evitare, altresì, situazioni di precarietà conseguenti alla circostanza che, cessando l'attività dell'azienda, verrebbe meno anche l'asilo nido aziendale.

L'oratrice conclude il proprio intervento esprimendo un giudizio non del tutto positivo sul testo normativo in esame, il quale, tuttavia, riconosce la necessità di introdurre innovazioni in una materia così delicata, quale quella dei servizi socio-educativi della prima infanzia.

Il senatore PELLICINI *(AN)* manifesta perplessità in ordine a talune argomentazioni espresse dalla senatrice Franco, evidenziando che l'istituzione di asili nido aziendali è volta a tutelare il diritto delle lavoratrici alla maternità e prospettando quindi la necessità di salvaguardare tali strutture.

Il sottosegretario Grazia SESTINI prende la parola per una precisazione, evidenziando che, a fronte della scarsità numerica degli asili nido in talune aree territoriali del Paese, sottolineata anche dalla senatrice Franco, il Governo è intervenuto con apposito atto legislativo nell'anno 2001, stanziando ingenti risorse finanziarie – suddivise in tre annualità - destinate ad investimenti nel settore dei servizi socio-educativi per la prima infanzia. È attualmente in corso una ricognizione da parte delle strutture ministeriali competenti, volta ad accertare l'effettiva consistenza numerica degli asili nido, successivamente al sopracitato intervento finanziario dell'Esecutivo.

Va peraltro precisato che l'ultima *tranche* del fondo asili nido per l'anno 2004, pari a centocinquanta milioni di euro, è stata recentemente accorpata al fondo nazionale per le politiche sociali, a seguito della pronuncia della Corte Costituzionale n. 370 del 2003, la quale ha chiarito che la materia inerente agli asili nido rientra nell'ambito dell'istruzione, affidata alla potestà legislativa concorrente fra lo Stato e le Regioni.

Alla luce di tale pronuncia, occorre depurare il testo normativo in esame dai profili di dubbia costituzionalità, definendo un nuovo *status* dei servizi all'infanzia che incentri tale sistema sui profili educativi – rientranti, come precisato, nell'ambito della competenza legislativa concorrente – nonché su quelli attinenti alla conciliazione tra i tempi lavorativi e le esigenze di famiglia – in armonia con le strategie prefigurate in ambito europeo nella recente Conferenza di Lisbona, finalizzate anche ad elevare l'occupazione femminile –.

Riguardo agli asili-nido aziendali, va evidenziato che tale modulo strumentale è finalizzato a tutelare proprio la sopracitata esigenza di con-

ciliazione fra tempi di lavoro e maternità e che il Governo ha predisposto un apposito fondo di rotazione – per un ammontare pari a circa dieci milioni di euro – finalizzato a finanziare tali strutture aziendali.

La senatrice STANISCI *(DS-U)*, alla luce dei profili di incostituzionalità del testo normativo in esame – evidenziati anche dal rappresentante del Governo – prospetta l'opportunità di elaborare un nuovo disegno di legge in materia di servizi socio-educativi per la prima infanzia, che recepisca anche gli elementi emersi nel corso dell'istruttoria effettuata in prima lettura presso la Camera dei Deputati.

Il relatore CALLEGARO *(UDC)*, in relazione alle considerazioni testè espresse dalla senatrice Stanisci, evidenzia che un intervento legislativo in materia di asili-nido è particolarmente atteso dall'opinione pubblica, e conseguentemente sarebbe preferibile continuare l'*iter* in questione piuttosto che iniziarne uno nuovo, atteso che tale seconda opzione finirebbe inevitabilmente per allungare i tempi procedurali.

Il PRESIDENTE, dopo aver sottolineato che le modifiche migliorative preannunciate dal rappresentante del Governo risultano per taluni profili in linea con le osservazioni espresse dalla senatrice Franco, prospetta l'opportunità di continuare l'*iter* procedurale in corso, precisando che in fase emendativa sarà possibile adeguare il testo ai rilievi di incostituzionalità espressi dalla Corte costituzionale nelle sentenze n. 370 del 2003 e n. 320 del 2004.

Il senatore LEGNINI *(DS-U)* sottolinea l'opportunità di fissare, successivamente alla chiusura della discussione generale, anche un termine di presentazione dei sub-emendamenti, riferiti agli emendamenti governativi eventualmente presentati, in modo tale da consentire un adeguato approfondimento dell'istruttoria inerente a tali proposte.

Il PRESIDENTE, nessun altro chiedendo di parlare, dichiara chiusa la discussione generale e fissa quale termine di presentazione degli emendamenti il giorno 14 giugno, ore 17. Manifesta, inoltre, la propria disponibilità a valutare l'opportunità di fissare, in fase successiva, un ulteriore termine per i subemendamenti, riferiti agli emendamenti governativi eventualmente presentati.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,30.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per le questioni regionali

MARTEDÌ 17 MAGGIO 2005

96ª Seduta

Presidenza del Presidente
Carlo VIZZINI

La seduta inizia alle ore 14,30.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il Presidente fa presente che alcuni componenti la Commissione hanno proposto di incontrare, nella sua aggiornata composizione dopo le recenti elezioni regionali, i componenti la nuova Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome, in una seduta della Commissione da tenersi in tempi brevi, con la presenza del Ministro per gli affari regionali, onorevole Enrico La Loggia.

Concordano i Commissari presenti.

Il Presidente dà pertanto incarico agli Uffici di promuovere le iniziative necessarie a realizzare – possibilmente nel corrente mese di maggio – l'incontro suddetto con la partecipazione del rappresentante del Governo.

IN SEDE CONSULTIVA

(A.C. 5767) ***Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2005***

(Parere alla XIV Commissione della Camera dei deputati. Esame. Parere favorevole con osservazioni)

Il relatore, senatore ZORZOLI, esordisce notando preliminarmente che il disegno di legge in titolo è il primo presentato dopo l'approvazione e l'entrata in vigore della legge 4 febbraio 2005, n. 11, recante «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari», ovvero la riforma della cosiddetta legge La Pergola. Esso – nonostante le novità contenute in quella legge di riforma – si presenta del tutto analogo nella struttura alle precedenti leggi comunitarie: è così articolato nel

Capo I, costituito da cinque articoli, recanti disposizioni generali che disciplinano le procedure per l'adempimento di obblighi comunitari, e nel Capo II, che prevede, in quattro articoli, disposizioni particolari e criteri specifici di delega al Governo. Seguono gli allegati A e B, che contengono, rispettivamente, sette e quattro direttive delle quali si dispone il recepimento mediante decreto legislativo entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore della legge. La differenza tra i due elenchi consiste nel fatto che le direttive di cui all'allegato B sono attuate previo parere dei competenti Organi parlamentari, mentre quelle di cui all'allegato A seguono la medesima procedura solo se siano previste sanzioni penali ai fini della repressione della violazione degli obblighi comunitari. Nella relazione governativa al disegno di legge sono indicate ulteriori 54 direttive da recepire in via amministrativa. Relativamente al Capo I, gli articoli 1 e 2 fissano i principi di delega legislativa per l'attuazione delle direttive contenute negli allegati A e B.

Nell'ambito delle competenze della Commissione per le questioni regionali – prosegue il relatore ZORZOLI – merita essere sottolineato quanto disposto dal comma 6 dell'articolo 1, il quale specifica la natura meramente sostitutiva dei decreti legislativi eventualmente adottati nelle materie di competenza legislativa delle Regioni o delle Province autonome che non abbiano ancora provveduto ad adottare un'autonoma normativa di attuazione. Tale disposizione viene riconnessa al dettato del comma 5 dell'articolo 117 della Costituzione, il quale introduce a favore delle suddette entità territoriali il potere di attuazione ed esecuzione degli atti comunitari.

Nell'eventualità, dunque, di adozione di decreti legislativi aventi ad oggetto materie rientranti nell'ambito della competenza legislativa, residuale o concorrente, delle Regioni e delle Province autonome e queste non abbiano ancora adottato una propria normativa di attuazione, si intende dare la possibilità di intervento da parte dello Stato, intervento che riveste una natura esclusivamente provvisoria e cedevole: l'adozione di un'autonoma normativa da parte di Regioni e Province autonome comporta la cessazione di efficacia dei decreti legislativi adottati, a decorrere dalla data in entrata in vigore della normativa di attuazione adottata da ciascuna Regione e Provincia autonoma, nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e, nelle materie di competenza concorrente, dei princìpi fondamentali stabiliti dalla legge statale.

Il senatore ZORZOLI rileva che su questa ipotesi di «potere sostitutivo anticipato» la Commissione parlamentare per le questioni regionali ha in passato prospettato alcune perplessità, consistenti in sintesi non tanto nel fatto che la sostituzione *ex ante* si presenta come un fatto in qualche modo contraddittorio, ma soprattutto perché così si finisce per orientare – attraverso il fatto compiuto dell'adozione del provvedimento, ancorché non ancora efficace – il futuro adempimento regionale; ciò appare non in sintonia con il principio di leale collaborazione. A tale proposito rinvia alle considerazioni già svolte nella seduta del 3 marzo 2004.

Va preso atto tuttavia che questa disposizione, annualmente in questa stessa sede, si consolida nel tempo e non sembra essere stata oggetto di

particolare contestazione da parte delle Regioni, che si sono espresse favorevolmente su questo disegno di legge il 3 febbraio scorso. Inoltre, essa è contenuta in via generale anche nella recente legge 4 febbraio 2005, n. 11 di riforma della sopra menzionata legge La Pergola.

Tuttavia il relatore, senatore ZORZOLI, ritiene opportuno suggerire, nel parere, che i provvedimenti adottati in esercizio del potere sostitutivo anticipato rechino – oltreché l'indicazione della loro natura sostitutiva e cedevole, come già impone la norma – anche la data – in termini espressi direttamente, e non *per relationem* — della loro entrata in vigore. E ciò a fini di tutela della certezza del diritto ed in omaggio al principio di leale collaborazione.

L'articolo 3 reca la delega al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni di disposizioni comunitarie attuate in via regolamentare o amministrativa, mentre l'articolo 4 fissa il principio secondo il quale gli oneri derivanti da prestazioni e controlli che debbano essere eseguiti da pubblici uffici in applicazione di normative comunitarie ricadono generalmente sui soggetti interessati, in base a tariffe predeterminate.

L'articolo 5 reca la delega al Governo per il riordino normativo delle disposizioni adottate per il recepimento delle direttive comunitarie; il comma 3 di questo articolo richiama espressamente quanto previsto dal comma 6 dell'articolo 1, relativamente a materie di competenza regionale o provinciale, sul quale si è detto sopra. L'articolo rispecchia il contenuto delle leggi comunitarie precedenti e non sembra contenere quanto richiesto dall'articolo 9 della legge n. 11 del 2005, in particolare per quanto concerne le disposizioni che individuano i princìpi fondamentali per le Regioni e le Province autonome, ai fini dell'attuazione di atti comunitari nelle materie di competenza concorrente.

Il Capo II – prosegue il relatore ZORZOLI – prevede specifiche disposizioni recanti modifiche, criteri di delega o condizioni particolari di adempimento di altrettanti provvedimenti normativi.

Nel dettaglio, l'articolo 6 apporta modifiche al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza a parziale recepimento della direttiva 2004/57/CE sull'identificazione di articoli pirotecnici e di certe munizioni, ai fini all'armonizzazione delle disposizioni sull'immissione sul mercato e al controllo degli esplosivi per uso civile di cui alla direttiva del Consiglio 93/15/CEE.

L'articolo 7 reca disposizioni in materia di rifiuti pericolosi. Viene previsto che l'obbligo di tenuta di registri di carico e scarico dei rifiuti ricade anche sui produttori di rifiuti pericolosi, in particolare liberi professionisti, non inquadrati in organizzazione di ente o di impresa. L'inserimento di tale disposizione si è reso necessario in quanto l'ordinanza della Corte di giustizia delle Comunità europee del 28 settembre 2004 (C-115/03) ha stabilito che l'obbligo di tenuta di registri di rifiuti pericolosi incomba su «tutti i produttori di rifiuti, tra cui gli studi medici-dentistici, e non solo i produttori di rifiuti pericolosi che esercitano la loro attività in forma di impresa o di ente». Il comma 2 prevede che i soggetti citati non abbiano l'obbligo di comunicazione al catasto dei rifiuti. Il comma

3 dello stesso articolo specifica come tali disposizioni non siano applicabili ai rifiuti urbani.

L'articolo 8, sulla valutazioni di titoli e certificazioni comunitarie, stabilisce che l'ente responsabile della valutazione dei requisiti necessari per l'accesso ad una qualche attività è tenuto a verificare che le competenze ed i titoli acquisiti dall'interessato in altri Stati membri o in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo o nella Confederazione elvetica siano corrispondenti a quelli richiesti dalle norme nazionali. Viene fatta salva, peraltro, tutta la normativa relativa ai riconoscimenti ai fini accademici e professionali e si mantiene ferma la competenza del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca a valutare la corrispondenza dei titoli di studio provenienti da altri Stati membri con quelli previsti nell'ordinamento italiano.

L'articolo 9 introduce modificazioni al testo unico in materia di istruzione di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, atte a garantire l'applicazione delle procedure di equipollenza di titoli di studio conseguiti in Stati membri, in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico o nella Confederazione elvetica. Vengono quindi abrogate le norme anacronistiche relative al riconoscimento dei titoli di studio conseguiti all'estero dai lavoratori italiani e loro congiunti emigrati o da cittadini italiani residenti o che abbiano risieduto all'estero per motivi di lavoro.

Giunto alla fine di questa sintetica illustrazione, il relatore ZORZOLI sottolinea che corre ancora una volta l'obbligo, come già nei precedenti interventi di questa Commissione, di segnalare con rammarico la mancanza, nella relazione al disegno di legge comunitaria, di indicazioni in merito alla legislazione regionale attuativa di direttive comunitarie, un disatteso onere informativo a carico delle Regioni, che dovrebbe essere onorato attraverso il Governo, onere peraltro confermato – ma evidentemente senza esito concreto – anche dalla recente e già citata riforma del 2005 della legge cosiddetta La Pergola.

Tutto ciò premesso, valutati i profili di rilievo per la competenza della Commissione parlamentare per le questioni regionali, il relatore, senatore ZORZOLI, propone uno schema di parere del seguente tenore:

«La Commissione parlamentare per le questioni regionali, per quanto di competenza, esprime parere favorevole sul disegno di legge in titolo, con la seguente osservazione:

sia valutata l'opportunità – all'articolo 1, comma 6 – di aggiungere, infine, il seguente periodo:

"*con esplicita indicazione del giorno, del mese e dell'anno della loro entrata in vigore, in mancanza di disposizioni regionali di attuazione*"».

Il parere così formulato viene posto ai voti ed approvato.

La seduta termina alle ore 14,55.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

MARTEDÌ 17 MAGGIO 2005

202ª Seduta

Presidenza del Presidente
PETRUCCIOLI

La seduta inizia alle ore 14,05.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente, senatore PETRUCCIOLI, avverte che, ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del Regolamento della Commissione, la pubblicità della seduta sarà assicurata per mezzo della trasmissione con il sistema audiovisivo a circuito chiuso.

VOTAZIONE PER NOMINE

Designazione dei componenti di indicazione parlamentare della Lista unica presentata dal Ministro dell'economia e delle finanze per l'elezione dei componenti del Consiglio di amministrazione della RAI *(votazione ai sensi dell'articolo 20, comma 9, della legge 3 maggio 2004 n. 112)*

Il PRESIDENTE, senatore Petruccioli, ricorda che la Commissione è convocata per la designazione di sette dei nove componenti della Lista che, a norma dell'articolo 20, comma 9, della legge 3 maggio 2004, n. 112, il Ministro dell'economia e della finanze dovrà presentare all'Assemblea degli azionisti di RAI Radiotelevisione S.p.A. per l'elezione del Consiglio di amministrazione.

Il Presidente ricorda che ogni componente della Commissione potrà votare per un unico nominativo, e che risulteranno designati i sette nominativi maggiormente votati.

Indice quindi la votazione.

(Segue la votazione e lo scrutinio delle schede).

Il PRESIDENTE, senatore Petruccioli, dato atto che tutti i componenti la Commissione hanno espresso il loro voto, comunica che hanno ottenuto sei voti il dottor Alessandro Curzi, l'onorevole Gennaro Malgieri, il dottor Antonino Rizzo Nervo, l'onorevole Carlo Rognoni e l'onoreole Giuliano Urbani; hanno ottenuto cinque voti l'onorevole Giovanna Fausta Giuseppina Bianchi Clerici ed il professor Marco Staderini.

Proclama quindi la designazione, quali componenti della Lista dei candidati per l'elezione del Consiglio di amministrazione della RAI, il dottor Alessandro Curzi, l'onorevole Gennaro Malgieri, il dottor Antonino Rizzo Nervo, l'onorevole Carlo Rognoni, l'onorevole Giuliano Urbani, l'onorevole Giovanna Fausta Giuseppina Bianchi Clerici e il professor Marco Staderini.

La seduta termina alle ore 18,10.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul fenomeno della criminalità organizzata mafiosa o similare

MARTEDÌ 17 MAGGIO 2005

68ª Seduta

Presidenza del Presidente
Roberto CENTARO

La seduta inizia alle ore 10,40.

Discussione di un documento sulle problematiche concernenti la normativa sullo scioglimento degli enti locali per infiltrazioni della criminalità organizzata – *Relatori alla Commissione onorevoli CRISTALDI e SINISI*

I relatori, onorevoli CRISTALDI e SINISI, illustrano una bozza di documento.

Intervengono in discussione gli onorevoli CRISTALDI, DIANA e GAMBALE, i senatori NOVI e ZANCAN e il PRESIDENTE.

Il PRESIDENTE dichiara chiusa la discussione.

Replica il relatore, onorevole SINISI.

SULL'ORDINE DEI LAVORI

Intervengono gli onorevoli GAMBALE, DIANA e LUMIA e il senatore BOBBIO per chiedere precisazioni e sollecitare l'acquisizione di documentazione.

La seduta termina alle ore 13,10.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

di controllo sull'attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale

MARTEDÌ 17 MAGGIO 2005

Presidenza del Vice Presidente
Sabatino ARACU

La seduta inizia alle ore 14,05.

AUDIZIONI

Seguito dell'audizione del Presidente e del Direttore Generale dell'Istituto Nazionale per la previdenza sociale (INPS), avvocato Gian Paolo Sassi, e dottor Vittorio Crecco, su aspetti inerenti il bilancio consuntivo 2003 e il bilancio preventivo 2004

(Svolgimento ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione)

Il deputato Sabatino ARACU, *presidente,* propone, se non vi sono obiezioni, che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

L'avvocato Gian Paolo SASSI, *Presidente dell'Istituto nazionale per la previdenza sociale,* svolge una relazione in replica ai quesiti posti dai componenti la Commissione nella seduta del 5 maggio scorso.

Il dottor Vittorio CRECCO, *Direttore generale dell'Istituto nazionale per la previdenza sociale,* interviene per integrare le risposte ai quesiti fornite dal Presidente dell'INPS.

Interviene per porre domande e formulare osservazioni il senatore Antonio VANZO *(LNFP)*, al quale replicano il dottor Vittorio CRECCO, *Direttore generale dell'Istituto nazionale per la previdenza sociale*, e l'avvocato Gian Paolo SASSI, *Presidente dell'Istituto nazionale per la previdenza sociale.*

Interviene per porre domande e formulare osservazioni il deputato Nino LO PRESTI *(AN)*, al quale replica l'avvocato Gian Paolo SASSI, *Presidente dell'Istituto nazionale per la previdenza sociale.*

Il deputato Sabatino ARACU, *presidente,* nel ringraziare il Presidente e il Direttore generale dell'Istituto nazionale per la previdenza sociale, avvocato Gian Paolo Sassi e dottor Vittorio Crecco, per la loro partecipazione all'odierna seduta, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 14,55.

La seduta inizia alle ore 14,55.

SULL'ORDINE DEI LAVORI

Il deputato Nino LO PRESTI *(AN)*, avendo constatato che non è stata fornita risposta da parte dei vertici dell'Istituto nazionale per la previdenza sociale all'unico quesito da lui posto nella seduta del 5 maggio scorso concernente l'eventuale esternalizzazione dell'attività legale da parte dell'INPS, chiede di rinviare l'espressione delle considerazioni conclusive sui bilanci in titolo, ad altra seduta.

Il deputato Sabatino ARACU, *presidente,* nel ritenere che i vertici dell'INPS possano inviare alla Commissione una memoria scritta ad integrazione di quanto riferito nell'odierna seduta, in particolare per quanto concerne il quesito posto dal deputato Lo Presti, chiede al relatore come intenda procedere nell'esame dei bilanci concernenti l'INPS.

Il senatore Valerio CARRARA *(FI)*, *relatore*, nel ritenere opportuno che i vertici dell'INPS forniscano adeguata risposta anche ai quesiti posti dal deputato Lo Presti, propone di illustrare la proposta di considerazioni conclusive da lui predisposta e di rinviare ad altra seduta la votazione della stessa.

La Commissione concorda.

ESAME DEI RISULTATI DELL'ATTIVITÀ DEGLI ENTI GESTORI DI FORME OBBLIGATORIE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Bilancio consuntivo 2003 e bilancio preventivo 2004 relativi all'Istituto nazionale per la previdenza sociale (INPS)

(Seguito dell'esame e rinvio)

La Commissione prosegue l'esame dei bilanci in titolo.

Il senatore Valerio CARRARA, *relatore,* illustra la seguente proposta di considerazioni conclusive:

«La Commissione parlamentare di controllo sulle attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale, esaminati il bilancio consuntivo 2003 e il bilancio preventivo 2004 relativi all'Istituto nazionale per la previdenza sociale (INPS);

premesso che:

a) in ordine alla gestione caratteristica, a livello di bilancio consolidato, si evidenziano i seguenti fenomeni:

incremento del 7,3 per cento delle entrate contributive, pari nel 2003 a 106.103 mln di euro contro il dato 2002 pari a 98.913 mln di euro;

significativo aumento dei trasferimenti attivi e degli apporti a carico dello Stato. Nel 2003 sono state, infatti, accertate entrate per 65.138 mln di euro, con un incremento rispetto al corrispondente dato 2002, quantificabile in 3.346 mln di euro (+5,4 per cento);

crescita delle spese per prestazioni istituzionali, nel 2003 impegnate per 163.079 mln di euro, con un incremento del 6,8 per cento rispetto ai 152.699 mln di euro del 2002. Tra l'altro, il maggior peso sul totale delle prestazioni previdenziali erogate è rappresentato dalla spesa per «rate di pensione e connessi trattamenti di famiglia» che nel 2003 è stata pari a 141.612 mln di euro, contro i 133.112 mln dell'esercizio precedente (+6,0 per cento);

b) a livello «disaggregato», dall'esame delle singole gestioni amministrate dall'Istituto, emergono situazioni tra loro estremamente diverse. Il bilancio 2003 ha, infatti, confermato la situazione ampiamente deficitaria della gestione lavoratori dipendenti; della gestione coltivatori, mezzadri e coloni e della gestione artigiani. Diversamente, la gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti presenta una situazione florida (patrimonio netto al 31.12.2003 pari a 141.421 mln di euro, 134.629 mln di euro nel 2002) e risultato di esercizio pari a 6.788 mln di euro (6.347 mln di euro nel 2002), sostenuto da un saldo assolutamente positivo della gestione caratteristica che vede entrate contributive per 14.482 mln di euro (in ulteriore crescita rispetto al dato 2002 pari a 13.537 mln di euro, tra l'altro già in aumento del 5,3 per cento rispetto all'esercizio precedente) e spese per prestazioni erogate pari a 8.711 mln di euro (7.732 mln di euro nel 2002);

c) per quanto attiene la gestione del patrimonio immobiliare, anche dall'audizione dei vertici dell'Istituto – che hanno fornito ulteriori elementi di approfondimento rispetto a quanto era stato già rilevato in sede di analisi del bilancio – è emerso anzitutto come i valori di consistenza del patrimonio provenienti dal soppresso INPDAI non sono confrontabili con quelli dell'INPS, in quanto gli immobili del primo ente sono stati rivalutati nel 1994 sulla base dei valori di mercato, mentre i valori di consistenza del patrimonio INPS sono invece valori storici, ossia costi di ac-

quisto o di costruzione, risalenti, per la quasi totalità, alla prima metà del secolo scorso;

d) ne consegue una disomogeneità tra i 19,6 milioni di euro per il patrimonio da reddito INPS, i 2,3 milioni per quello ex SCAU e i 176,1 milioni per quello ex INPDAI. Analoghe considerazioni si possono estendere al patrimonio strumentale: 258,9 milioni di euro per il patrimonio INPS; 2,2 milioni per quello ex SCAU; 43,4 milioni per quello ex INPDAI. Basta infatti considerare che gli immobili strumentali dell'ex INPDAI sono soltanto due, siti in Roma in viale delle Province ed in via Catania, mentre quelli dell'INPS sono circa 180;

e) in relazione alla gestione e alla redditività degli immobili, per l'INPS, al pari degli altri enti previdenziali pubblici, si precisa che il patrimonio da reddito dell'istituto è patrimonio residuo, ossia la maggior parte delle unità immobiliari è stata trasferita con la prima e la seconda operazione di cartolarizzazione. Tale aspetto deve essere chiaramente tenuto in considerazione nella valutazione dei risultati gestionali. Infatti, come sottolineato dai vertci dell'INPS, a fronte di entrate che si sono ridotte progressivamente, taluni costi sono rimasti fissi con conseguente incremento della loro incidenza ai fini della redditività del patrimonio. Peraltro, tali unità immobiliari dovrebbero essere inserite nelle prossime operazioni di cartolarizzazione del patrimonio, avviate dal Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi della legge n. 410 del 2001;

f) complessivamente, il risultato della gestione degli immobili da reddito è negativa per 3,8 milioni di euro;

g) in ordine al patrimonio immobiliare con riferimento alla società di gestione, ossia l'IGEI, occorre precisare che si tratta di una società partecipata dall'INPS, attualmente in liquidazione, che sta continuando a gestire gli immobili da reddito già cartolarizzati e quelli residui di proprietà dell'INPS, su conforme parere del Ministero del lavoro e del Ministero dell'economia e delle finanze, che hanno ritenuto che la soluzione migliore fosse quella di mantenere operativa la società IGEI, benchè in liquidazione, per il tempo strettamente necessario alla completa dismissione degli immobili dell'istituto;

h) sulla base della convenzione stipulata con l'istituto nel 2003, è stato riconosciuto all'IGEI un compenso pari complessivamente a 4 milioni 601 mila euro, di cui 920 mila euro per gli immobili non cartolarizzati e 3 milioni 681 mila euro per gli immobili cartolarizzati. Il risultato di esercizio della società nel 2003 si è chiuso con un utile, al netto delle imposte, di 118 mila euro, di cui è stato deliberato il riporto nuovo. A far data dal 1° gennaio 2004, il compenso è stato rideterminato, tenendo conto anche della riduzione del patrimonio dismesso nel 2003;

i) sempre con riferimento alla gestione INPS, per quanto concerne l'efficienza dell'Istituto, sono stati evidenziati gli elevati costi sia degli organi sociali che del personale, che riflettono una struttura estremamente complessa della burocrazia dell'Istituto, articolata in comitati centrali, regionali, provinciali e speciali;

l) complessa anche la struttura organizzativa molto articolata a livello territoriale e precisamente una direzione generale, cui sono state attribuite le funzioni di indirizzo, impulso e controllo, venti sedi regionali che hanno soprattutto la funzione di gestione sul territorio e di controllo sugli organismi sottostanti, 102 più 49 direzioni provinciali e subprovinciali, che hanno sostanzialmente il compito produttivo, e 351 agenzie che sono emanazione delle sedi provinciali e subprovinciali e che sostanzialmente debbono concorrere alla produzione ed assistere per l'informazione al pubblico;

m) sia il gran numero di comitati sia la struttura organizzativa dovrebbero essere rivisti alla luce di criteri oltre che di efficienza, anche di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come d'altra parte sottolineato dai vertici dell'Istituto;

n) altre voci di costo considerate eccessivamente elevate sono quelle relative ai sistemi informativi. Tra l'altro, anche in sede di audizione non sono emersi in modo chiaro e preciso i benefici in termini di riduzione dei costi gestionali degli investimenti in sistemi sostenuti dall'Istituto;

o) in generale, si invita l'Istituto a realizzare al più presto, come richiesto anche dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, una contabilità più precisa fondata su rilevazioni analitiche per centri di costo, ai fini di una maggiore efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa. Tale intervento sarebbe auspicabile che venisse realizzato in occasione della revisione della struttura organizzativa dell'INPS. In altri termini l'Istituto dovrebbe prontamente procedere ad una ridefinizione della propria struttura organizzativa nonchè degli obiettivi a livello di centro di responsabilità o di costo, basati sulla possibilità di confrontare nel tempo i risultati di gestione, sia in termini di scostamento dai risultati attesi, sia in relazione ai costi. Andrebbe inoltre definito un modello complessivo di pianificazione, programmazione e controllo di gestione con cui orientare l'attività dell'Ente nonchè adottare un nuovo sistema di contabilità che privilegi le valutazioni sulle convenienze economiche rispetto alle analisi ed alle valutazioni di carattere strettamente contabile;

esprime

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE FAVOREVOLI».

Il deputato Sabatino ARACU, *presidente,* nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 15,05.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sulle cause dell'occultamento di fascicoli relativi a crimini nazifascisti

MARTEDÌ 17 MAGGIO 2005

COMMISSIONE PLENARIA

Presidenza del Presidente
Flavio TANZILLI

La seduta inizia alle ore 20,10.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Flavio TANZILLI, *presidente,* propone che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

(Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito).

Audizione del dottor Sergio Dini, già presidente dell'Associazione nazionale magistrati militari
(Svolgimento e conclusione)

Flavio TANZILLI, *presidente*, introduce l'audizione all'ordine del giorno.

Sergio DINI, *già presidente dell'Associazione nazionale magistrati militari*, riferisce sui temi oggetto dell'inchiesta parlamentare.

Intervengono, per porre domande e formulare osservazioni, i deputati Flavio TANZILLI, *presidente,* Carlo CARLI *(DS-U)*, Enzo RAISI *(AN)* e il senatore Giampaolo ZANCAN, *(VERDI-Un.)*, ai quali risponde Sergio DINI, *già presidente dell'Associazione nazionale magistrati militari.*

La seduta, sospesa alle ore 21,30, riprende alle ore 21,40.

Intervengono, per porre domande e formulare osservazioni, i senatori Giampaolo ZANCAN *(VERDI-Un.)*, Maurizio EUFEMI *(UDC)*, Walter VITALI *(DS-U)* e i deputati Carlo CARLI *(DS-U)* e Flavio TANZILLI, *presidente*, ai quali risponde Sergio DINI, *già presidente dell'Associazione nazionale magistrati militari.*

Flavio TANZILLI, *presidente,* ringrazia il dottor Sergio Dini, i colleghi intervenuti e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 22,50.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sulle cause dell'inquinamento del fiume Sarno

MARTEDÌ 17 MAGGIO 2005

28ª Seduta

Presidenza del Presidente
Carmine COZZOLINO

La seduta inizia alle ore 15,30

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE avverte che sarà redatto e pubblicato il resoconto stenografico della seduta odierna.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Il PRESIDENTE comunica di aver chiesto al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Nocera Inferiore, con lettera inviata in data 21 aprile 2005, un'informativa sulla vicenda dell'allagamento verificatosi il 26 dicembre 2004 nel comune di Scafati e oggetto di una denuncia presentata da alcuni cittadini.

Audizione del Commissario delegato per il superamento dell'emergenza socio-economico-ambientale del bacino idrografico del fiume Sarno, generale Roberto Jucci

Il PRESIDENTE ringrazia il generale Jucci per la disponibilità a corrispondere alle esigenze dell'inchiesta parlamentare e per la cortese sollecitudine con la quale ha accolto l'invito della Commissione e comunica che il generale Jucci ha ritenuto di farsi accompagnare dall'ingegnere Bruno Orrico.

Ricorda che ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del Regolamento interno, la Commissione può decidere in qualsiasi momento il passaggio in seduta segreta.

Il generale JUCCI riferisce sull'attività svolta quale Commissario delegato per il superamento dell'emergenza socio-economico-ambientale del bacino idrografico del fiume Sarno.

Intervengono quindi per svolgere considerazioni e formulare domande i senatori DEMASI, MANZIONE, IERVOLINO, SCALERA e il PRESIDENTE.

Il generale JUCCI risponde alle domande formulate.

Il PRESIDENTE rinvia il seguito dell'audizione ad altra seduta e ringrazia il generale Jucci per il contributo fornito all'inchiesta parlamentare.

La seduta termina alle ore 16,30.

SOTTOCOMMISSIONI

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)

Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 17 MAGGIO 2005

235ª Seduta

Presidenza del Presidente
FALCIER

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Gagliardi.

La seduta inizia alle ore 14.

(3400) ***Conversione in legge del decreto-legge 26 aprile 2005, n. 63, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo e la coesione territoriale, nonchè per la tutela del diritto d'autore***
(Parere su emendamenti all'Assemblea. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore MALAN *(FI)* illustra gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, in larga parte coincidenti con quelli presentati per l'esame in sede referente. Non rilevando profili problematici in merito al riparto di competenze normative tra Stato e Regioni, propone di esprimere un parere non ostativo.

Concorda la Sottocommissione.

(1184-B) ***MEDURI ed altri. – Delega al Governo per la disciplina dell'ordinamento della carriera dirigenziale penitenziaria***, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati
(Parere su testo ed emendamenti alla 2ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore MALAN *(FI)* riferisce sulle modifiche apportate dalla Camera dei deputati al disegno di legge in titolo, che non suscitano rilievi di costituzionalità. Anche gli emendamenti riferiti alle modifiche stesse non

presentano profili problematici. Propone pertanto di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo sia sulle modifiche approvate dall'altro ramo del Parlamento, sia sugli emendamenti ad esse riferiti.

La Sottocommissione concorda con la proposta del relatore.

Schema di regolamento recante integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 2000, n. 120, e al decreto del Presidente della Repubblica 20 agosto 2001, n. 384, in materia di semplificazione delle procedure relative ai lavori, alle somministrazioni, ai servizi e alle spese in economia, nell'ambito delle attività di cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo (n. 469)

(Osservazioni alla 3ª Commissione. Esame. Osservazioni non ostative con rilievi)

Il relatore MAFFIOLI *(UDC)* riferisce sullo schema di regolamento in titolo, con il quale vengono integrati il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 120 del 2000 e il decreto del Presidente della Repubblica n. 384 del 2001, estendendone l'ambito di applicazione alle attività di cooperazione internazionale allo sviluppo. Propone di esprimersi, per quanto di competenza, in senso non ostativo, invitando tuttavia la Commissione di merito a valutare l'opportunità di segnalare al Governo l'esigenza di tenere in considerazione i rilievi mossi dalla Corte dei conti nel parere dello scorso 12 novembre 2004, richiamati anche nel successivo parere del Consiglio di Stato, con particolare riferimento alla possibile riformulazione dell'articolo 3, comma 2, evitando la puntuale elencazione ivi contenuta.

La Sottocommissione concorda con il relatore.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 459, in materia di riorganizzazione dell'area tecnico-industriale del Ministero della difesa (n. 472)

(Osservazioni alla 4ª Commissione. Esame. Osservazioni non ostative)

Il relatore STIFFONI *(LP)* illustra lo schema di decreto legislativo in titolo, riguardante gli enti dell'area tecnico-industriale del Ministero della difesa dipendenti dagli ispettorati di Forza armata. Non rilevando profili problematici di carattere costituzionale, propone di esprimersi, per quanto di competenza, in senso non ostativo.

Concorda la Sottocommissione.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 16 luglio 1997, n. 265, in materia di personale civile del Ministero della difesa (n. 473)

(Osservazioni alla 4ª Commissione. Esame. Osservazioni non ostative)

Il relatore STIFFONI *(LP)* riferisce sullo schema di decreto legislativo in titolo il quale, modificando il decreto legislativo n. 265 del

1997, detta disposizioni volte a completare il processo di riqualificazione del personale civile in servizio presso gli enti periferici dell'area tecnico-operativa e tecnico-amministrativa, intervenendo in particolare in materia di determinazione dei posti da coprire previa riqualificazione professionale. Tale provvedimento non presenta, a suo avviso, profili problematici di carattere costituzionale; propone pertanto di esprimersi, per quanto di competenza, in senso non ostativo.

Conviene la Sottocommissione.

La seduta termina alle ore 14,15.

GIUSTIZIA (2ª)

Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 17 MAGGIO 2005

149ª Seduta

Presidenza del Presidente
Antonino CARUSO

La Sottocommissione ha adottato le seguenti deliberazioni per i provvedimenti deferiti:

alla 3ª Commissione:

(3366) ***Ratifica ed esecuzione della Convenzione in materia di assistenza giudiziaria civile e commerciale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica algerina democratica e popolare, fatta ad Algeri il 22 luglio 2003***: parere di nulla osta;

(3405) ***Ratifica ed esecuzione del Memorandum d 'Intesa tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo dello Stato del Kuwait sulla cooperazione nel campo della difesa, fatto a Kuwait l'11 dicembre 2003***, approvato dalla Camera dei deputati: parere di nulla osta;

(3299) ***Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica indiana, con Allegato, fatto a New Delhi il 28 novembre 2003***: parere di nulla osta.

D I F E S A (4ª)

Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 17 MAGGIO 2005

45ª Seduta

Presidenza del Presidente
CONTESTABILE

La Sottocommissione ha adottato la seguente deliberazione per il provvedimento deferito:

alla 3ª Commissione:

(3405) ***Ratifica ed esecuzione del memorandum d'intesa tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo dello Stato del Kuwait sulla cooperazione nel campo della difesa fatto a Kuwait l'11 dicembre 2003,*** approvato dalla Camera dei deputati: parere favorevole.

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

Mercoledì 18 maggio 2005, ore 16

IMMUNITÀ PARLAMENTARI

I. Seguito dell'esame del seguente documento:

– Richiesta di deliberazione sull'insindacabilità delle opinioni espresse dal senatore Antonio Domenico Pasinato. (*Doc*. IV-*ter*, n. 9)

II. Esame del seguente documento:

– Richiesta di deliberazione sull'insindacabilità delle opinioni espresse dal senatore Roberto Castelli. (*Doc*. IV-*ter*, n. 10).

COMMISSIONI CONGIUNTE

9ª (Programmazione economica, bilancio)

del Senato della Repubblica

con la Commissione

XIII (Agricoltura)

della Camera dei deputati

Mercoledì 18 maggio 2005, ore 14

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione, ai sensi dell'articolo 46 del Regolamento, del Ministro delle politiche agricole e forestali sull'attuale situazione dell'Unione nazionale per l'incremento delle razze equine (UNIRE).

COMMISSIONI 2ª e 12ª RIUNITE

(2ª - Giustizia).

(12ª - Igiene e Sanità).

Mercoledì 18 maggio 2005, ore 8,30

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

– Modifiche ed integrazioni al testo unico in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (2953).

– CORTIANA. – Legalizzazione della distribuzione delle cosiddette «droghe leggere» (44).

– CALVI ed altri. – Modifica delle disposizioni sanzionatorie contenute nel testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (488).

– Luigi CARUSO. – Modifica del minimo edittale per i reati previsti dall'articolo 73, comma 1, del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente delle Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (987).

– GRECO. – Disposizioni in materia di detenzione di soggetti tossicodipendenti (1113).

– PEDRIZZI ed altri. – Modifiche al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (1322).

– BOCO ed altri. – Modifiche al testo unico di cui al Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, in materia di depenalizzazione del consumo di sostanze stupefacenti, di misure alternative alla detenzione per i tossicodipendenti e di politiche di riduzione del danno (2599).

– DATO. – Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, in materia di depenalizzazione del consumo di sostanze stupefacenti, di misure alternative alla detenzione per i tossicodipendenti e di politiche di riduzione del danno (2922).

– CAVALLARO ed altri. – Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, in materia di depenalizzazione del consumo di sostanze stupefacenti, di misure alternative alla detenzione per i tossicodipendenti e di politiche di riduzione del danno (2985).

– e delle petizioni nn. 21, 185, 499, 762 e 783 ad essi attinenti.

COMMISSIONI 6ª e 10ª RIUNITE

(6ª – Finanze e tesoro).

(10ª – Industria, commercio, turismo).

Mercoledì 18 maggio 2005, ore 15

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

– Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari (3328) *(Approvato dalla Camera dei deputati, in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Armani ed altri; Benvenuto ed altri; Lettieri e Benvenuto; La Malfa ed altri; Diliberto ed altri; Fassino ed altri; del disegno di legge d'iniziativa governativa; dei disegni di legge d'iniziativa del deputato Antonio Pepe ed altri; Letta ed altri; Lettieri ed altri; Cossa ed altri; del disegno di legge d'iniziativa governativa e del disegno di legge d'iniziativa del deputato Grandi ed altri).*

– PEDRIZZI. – Disposizioni sul regime della responsabilità e delle incompatibilità delle società di revisione (2202).

– PASSIGLI ed altri. – Norme a tutela degli investitori relative alla emissione, collocamento e quotazione in Italia di valori mobiliari emessi da società italiane o estere (2680).

– CAMBURSANO ed altri. – Riforma degli strumenti di controllo e vigilanza sulla trasparenza e correttezza dei mercati finanziari (2759).

– CAMBURSANO ed altri. – Nuove norme in materia di tutela dei diritti dei risparmiatori e degli investitori e di prevenzione e contrasto dei conflitti di interessi tra i soggetti operanti nei mercati finanziari (2760).

– MANZIONE. – Istituzione del Fondo di garanzia degli acquirenti di strumenti finanziari (2765).

– PETERLINI ed altri. – Norme in materia di risparmio e dei depositi bancari e finanziari non rivendicati giacenti presso le banche e le imprese di investimento (3308).

– e della petizione n. 808 ad essi attinente.

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)

Mercoledì 18 maggio 2005, ore 15

AFFARE ASSEGNATO

Esame dell'affare:

– Impatto del Trattato che adotta una Costituzione per l'Europa sul sistema delle fonti dell'ordinamento italiano e in particolare sulla normativa di rango costituzionale (n. 629).

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

– EUFEMI ed altri. – Disposizioni sul trasferimento nei ruoli dello Stato degli insegnanti elementari dipendenti dalle amministrazioni comunali (1936).

– VITALI ed altri. – Modifica dell'articolo 17 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di estensione del diritto di elettorato attivo e passivo ai cittadini stranieri regolarmente soggiornanti in Italia da almeno tre anni e legalmente residenti nel comune per le elezioni degli organi delle circoscrizioni di decentramento comunale (2625).

– MAFFIOLI ed altri. – Modifica all'articolo 11 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, in materia di negazione di autorizzazioni di polizia (2871).

– STIFFONI ed altri. – Norma interpretativa dell'articolo 1, comma 1, della legge 3 agosto 2004, n. 206, recante norme in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice (3357).

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA. – Modifiche allo Statuto della Regione siciliana (3369).

– Conversione in legge del decreto-legge 26 aprile 2005, n. 63, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo e la coesione territoriale, nonchè per la tutela del diritto d'autore (3400).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

– MARINI. – Istituzione della provincia Sibaritide-Pollino (30) *(Fatto proprio dal Gruppo Misto – componenti di opposizione, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento).*

– PASINATO ed altri. – Istituzione della provincia pedemontana di Bassano del Grappa (372).

– GIULIANO ed altri. – Istituzione della provincia di Avers (394).

– ZAPPACOSTA ed altri. – Istituzione della provincia di Sulmona (426).

– LAURO ed altri. – Istituzione della provincia dell'Arcipelago campano delle isole di Ischia, Capri e Procida (464).

– DEL TURCO ed altri. – Istituzione della provincia di Avezzano (707).

– FALCIER ed altri. – Istituzione della provincia della Venezia Orientale (764).

– BEVILACQUA. – Istituzione della provincia Sibaritide-Pollino (978).

– BASSO e VIVIANI. – Istituzione della provincia della Venezia Orientale (1069).

– TREMATERRA. – Istituzione della provincia di Castrovillari (1108).

– MAGRI. – Istituzione della provincia di Avezzano (1362).

– IERVOLINO ed altri. – Istituzione della provincia di Nola (1456).

– BATTISTI. – Istituzione della provincia di Sulmona (1691).

– DI SIENA ed altri. – Istituzione della provincia di Melfi (2533).

– e della petizione n. 123 ad essi attinente.

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

– RONCONI. – Semplificazione del procedimento relativo alla sottoscrizione delle liste e delle candidature elettorali (1148).

– FALCIER ed altri. – Semplificazione del procedimento relativo alla sottoscrizione delle liste e delle candidature elettorali (1177).

– TURRONI e MAGNALBÒ. – Modifiche alle leggi per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica in tema di raccolta delle firme per la sottoscrizione delle liste elettorali (1294).

– DE PAOLI. – Nuove norme in materia di sottoscrizione delle liste e delle candidature elettorali (1475).

– BATTISTI ed altri. – Delega al Governo per l'introduzione del voto elettronico, per la disciplina della sottoscrizione per via telematica delle liste elettorali, delle candidature e dei referendum popolari (1620).

– e della petizione n. 1145 ad essi attinenti.

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

– BORDON ed altri. – Istituzione di una Commissione di inchiesta sulle cause e sulle responsabilità della mancata protezione del professor Marco Biagi e, in generale, sulla strategia della lotta al terrorismo (1566).

– BOCO ed altri. – Istituzione di una Commissione di inchiesta sulle cause e sulle responsabilità della mancata protezione del professor Marco Biagi (1573).

– VITALI ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sulle cause della revoca e della mancata riassegnazione di un servizio di protezione al professor Marco Biagi (2463).

V. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

– DATO e AMATO. – Modifiche alle leggi elettorali relative alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica al fine di promuovere una partecipazione equilibrata di donne ed uomini alle cariche elettive (1732).

– DENTAMARO ed altri. – Modifiche alle leggi elettorali relative alla Camera dei deputati, al Senato della Repubblica, ai Consigli regionali, ai Consigli provinciali e comunali atte ad assicurare alle donne e agli uomini parità di accesso alle cariche elettive (2080).

– ALBERTI CASELLATI. – Disposizioni per l'attuazione del principio delle pari opportunità in materia elettorale (2598).

– Misure per promuovere le pari opportunità tra uomini e donne nell'accesso alle cariche elettive (3051).
(Rinviati in Commissione dall'Assemblea nella seduta pomeridiana del 29 luglio 2004).

– e della petizione n. 503 ad essi attinente.

VI. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

– Modifiche della legge 25 maggio 1970, n. 352, in materia di *referendum* per il distacco di comuni e province da una regione e per l'aggregazione ad altra regione (2085) *(Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Fontanini; Foti; Illy ed altri; Moretti e Lenna).*

– BETTAMIO ed altri. – Modifiche agli articoli 42 e 44 della legge 25 maggio 1970, n. 352, in materia di *referendum* di cui all'articolo 132

della Costituzione, per il distacco di comuni e province da una regione e l'aggregazione ad altra regione (1505).

VII. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

– CORTIANA ed altri. – Potenziamento dei controlli per la detenzione, il rilascio e il rinnovo del porto d'armi (2256).

– DE CORATO ed altri. – Nuove norme in materia di controlli per la detenzione di armi (2283).

VIII. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

– SCARABOSIO ed altri. – Modifica al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di doppio turno (2633).

– Paolo DANIELI. – Modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di sistema elettorale (3053).

IX. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

– STIFFONI ed altri. – Istituzione della «Giornata dei bonificatori» (3246).

– PEDRIZZI ed altri. – Istituzione della «Giornata nazionale dei bonificatori» (3305).

X. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

– PALOMBO. – Modifica dell'articolo 82 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, in materia di disposizioni in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata (2944).

– DALLA CHIESA ed altri. – Nuove norme in favore delle vittime del dovere (3072).

– MUZIO ed altri. – Modifica alla legge 23 dicembre 2000, n. 388, in materia di disposizioni in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata (3197).

XI. Esame congiunto dei disegni di legge:

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Modifica all'articolo 9 della Costituzione in materia di ambiente e di ecosistemi (553-1658-1712-1749-B) *(Approvato, in prima deliberazione, dal Senato in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge costituzionale d'iniziativa dei senatori Specchia ed altri; Manfredi ed altri; Turroni ed altri; Cutrufo; modificato dalla Camera dei deputati con l'unificazione dei disegni di legge costituzionale d'iniziativa dei deputati Rocchi ed*

altri; Lion ed altri; Schmidt ed altri; Colucci ed altri; Milanese ed altri; Calzolaio ed altri; Cima ed altri; Mascia ed altri) .

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – PETERLINI ed altri. – Modifica dell'articolo 9 della Costituzione, in materia di tutela costituzionale della flora, della fauna e dell'ambiente nonché della dignità degli animali (2156).

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – GIOVANELLI ed altri. – Modifica dell'articolo 9 della Costituzione in materia di tutela degli ecosistemi e di promozione dello sviluppo sostenibile (2804).

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA. – Modifica dell'articolo 9 della Costituzione sul diritto all'ambiente (3288).

XII. Esame congiunto dei disegni di legge:

– BASSANINI ed altri. – Norme in materia di dirigenza statale (1966) *(Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Democratici di Sinistra-l'Ulivo, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento).*

– EUFEMI e IERVOLINO. – Delega al Governo in materia di ordinamento del personale dirigente delle Amministrazioni dello Stato e relativo trattamento economico (1995).

– SPECCHIA e ZAPPACOSTA. – Norme in materia di passaggio del rapporto di impiego del personale dirigenziale delle amministrazioni statali dal regime privatistico a quello pubblicistico, di ripristino della qualifica di dirigente superiore e di istituzione del Consiglio superiore dei dirigenti dello Stato (2797).

– BUCCIERO e MAGNALBÒ. – Delega al Governo in materia di passaggio del rapporto di impiego del personale dirigenziale delle amministrazioni statali dal regime privatistico a quello pubblicistico, ripristino della qualifica di dirigente superiore e di costituzione del Consiglio superiore dei dirigenti delle amministrazioni dello Stato (2857).

– COSTA. – Delega al Governo in materia di passaggio del rapporto di impiego del personale dirigenziale delle amministrazioni statali dal regime privatistico a quello pubblicistico. Ripristino della qualifica di dirigente superiore e costituzione del Consiglio superiore dei dirigenti dello Stato (2959).

– e delle petizioni nn. 432 e 559 ad essi attinenti.

XIII. Esame dei disegni di legge:

– NIEDDU e PASCARELLA. – Integrazione della composizione della Commissione e del Comitato di verifica per le cause di servizio di cui agli articoli 6 e 10 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461, in materia di semplificazione

dei procedimenti per il riconoscimento della dipendenza delle infermità da causa di servizio (2348).

– CONSOLO ed altri. – Modifiche alla legge 13 agosto 1980, n. 466, e alla legge 27 ottobre 1973, n. 629, in tema di speciale elargizione per i caduti e feriti per causa di servizio (2588) *(Fatto proprio dai Gruppi parlamentari di Alleanza Nazionale, Unione Democristiana e di Centro, Forza Italia, Verdi-L'Unione, Lega Padana, Democratici di Sinistra-l'Ulivo, Margherita–DL-L'Ulivo, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento).*

– RIZZI. – Modifica alla legge 11 giugno 2004, n. 146, in materia di nuova denominazione della provincia di Monza e della Brianza in provincia di Monza, Desio, Seregno e Vimercate (2986).

– STIFFONI ed altri. – Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e al testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, riguardo ai criteri di riferimento alla popolazione in materia elettorale nonché in materia di assegnazione dei consiglieri comunali (3063).

– D'IPPOLITO. – Modifica della «provincia di Catanzaro» in «provincia di Catanzaro-Lamezia Terme» (3065).

– BALBONI ed altri. – Nuove norme in materia di autenticazione delle firme e sottoscrizione delle liste ai fini elettorali. (3343).

GIUSTIZIA (2ª)

Mercoledì 18 maggio 2005, ore 14,15

IN SEDE DELIBERANTE

I. Discussione del disegno di legge:

– DEMASI ed altri. – Istituzione della figura del responsabile condominiale della sicurezza (3309).

II. Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:

– PASTORE ed altri. – Modifiche alla normativa in materia di condominio negli edifici (622).

– MANFREDI ed altri. – Modifiche al codice civile in materia di condominio (1659).

– BUCCIERO ed altri. – Modifica agli articoli 1117, 1120, 1124, 1129, 1130, 1137 e 1138 del codice civile agli articoli 63, 64, 66, 67, 70 e

71 delle disposizioni di attuazione del codice civile nonché all'articolo 7 del codice di procedura civile circa la disciplina del condominio negli edifici (1708).

– TUNIS. – Modifiche alla normativa in materia di condominio (2587).

– e delle petizioni nn. 9, 356 e 407 ad essi attinenti.

IN SEDE REFERENTE

I. Esame del disegno di legge:

– MANZIONE ed altri. – Modifiche al codice civile in materia di facoltà di commutazione dei figli legittimi nella spartizione dell'eredità (2662).

II. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

– MEDURI ed altri. – Delega al Governo per la disciplina dell'ordinamento della carriera dirigenziale penitenziaria (1184-B) *(Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati).*

– Modifiche al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 (1296-B-*bis*) *(Risultante dallo stralcio, deliberato dall'Assemblea il 10 novembre 2004, dell'articolo 2, commi 9, 10 e 14 del disegno di legge d'iniziativa governativa, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati).*

– PASTORE ed altri. – Revisione del procedimento disciplinare notarile (1596)

– FALOMI ed altri. – Modifica del comma 5 dell'articolo 9 della legge 24 marzo 1989, n. 122, in materia di cessione di parcheggi legati da vincolo pertinenziale (3013).

– Disposizioni in materia di conseguenze derivanti da incidenti stradali (3337) *(Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Carboni; Misuraca e Amato; Lucidi; Foti e Butti).*

– Antonino CARUSO ed altri. – Modifica all'articolo 295 del codice di procedura penale, in materia di intercettazioni per la ricerca del latitante (3397).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

– EUFEMI ed altri. – Disposizioni in materia di diffamazione commessa con il mezzo della stampa, per via telematica o con altri mezzi di diffusione (59).

– TURRONI. – Modifiche agli articoli 57, 57-*bis,* 58-*bis* e 596-*bis* del codice penale concernenti il reato di diffamazione a mezzo stampa (139).

– Norme in materia di diffamazione, di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, di ingiuria e di condanna del querelante (3176) *(Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Stefani; Volontè; Siniscalchi ed altri; Cola; Anedda ed altri; Pisapia; Pecorella; Pisapia; Giulietti e Siniscalchi; Pisapia).*

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

– Modifiche al codice di procedura civile (2430) *(Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Bonito ed altri; Martinat; Rivolta; Pisapia; Nicotra e del disegno di legge d'iniziativa governativa).*

– CALVI ed altri. – Modifiche al codice di procedura civile (487).

– ALBERTI CASELLATI ed altri. – Procedure specifiche in materia di separazione personale dei coniugi (763).

– COSTA. – Modifica degli articoli 591-*bis* e 591-*ter* del codice di procedura civile (836).

– CAVALLARO. – Modifica al codice di procedura civile in tema di giudizio arbitrale facoltativo (1438).

– MUGNAI. – Modifiche al codice civile ed al codice di procedura civile, in tema di tutela giuridica delle vittime della strada (2047).

V. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

– MARINI ed altri. – Norme in materia di competenza per i procedimenti riguardanti i magistrati (1049).

– FASSONE ed altri. – Modifica della competenza per territorio relativamente ai procedimenti di esecuzione forzata promossi da o contro magistrati (1884).

– FASSONE ed altri. – Composizione dell'organo giudiziario quando è imputato o parte un magistrato (1938).

– CONSOLO. – Disciplina della competenza territoriale per i procedimenti riguardanti i magistrati (2406).

– CONSOLO. – Disciplina della competenza per materia per i procedimenti riguardanti i magistrati (2407).

– FASSONE ed altri. – Deroghe allo spostamento della competenza nei procedimenti riguardanti magistrati (3326).

VI. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

– FASSONE ed altri. – Modifiche al codice di procedura penale ed alle relative norme di attuazione, di coordinamento e transitorie, in materia

di introduzione del contraddittorio prima dell'adozione di misure cautelari (3257).

– CENTARO ed altri. – Modifiche alla disciplina in tema di emissione di misure cautelari (3237) *(Fatto proprio dal Gruppo parlamentare di Forza Italia, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento).*

PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazioni.

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3ª)

Mercoledì 18 maggio 2005, ore 15,30

IN SEDE DELIBERANTE

Discussione del disegno di legge:

– Concessione di un contributo volontario alla Fondazione Asia – Europa (ASEF), con sede in Singapore (3153).

IN SEDE REFERENTE

I. Esame dei disegni di legge:

– Ratifica ed esecuzione della Convenzione in materia di assistenza giudiziaria civile e commerciale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica algerina democratica e popolare, fatta ad Algeri il 22 luglio 2003 (3366).

– Ratifica ed esecuzione del Memorandum d'Intesa tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo dello Stato del Kuwait sulla cooperazione nel campo della difesa, fatto a Kuwait l'11 dicembre 2003 (3405) *(Approvato dalla Camera dei deputati).*

– MARTONE ed altri. – Ratifica ed esecuzione della Convenzione 169 dell'Organizzazione internazionale del lavoro su popoli indigeni e tribali, fatta a Ginevra il 27 giugno 1989 (1959).

II. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

– Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Re-

pubblica indiana, con Allegato, fatto a New Delhi il 28 novembre 2003 (3299)

– Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica kirghiza in materia di cooperazione turistica, fatto a Roma il 3 marzo 1999 (3323)

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

– BOCO ed altri. – Politiche e strumenti della cooperazione allo sviluppo (38)

– PROVERA ed altri. – Nuove norme in materia di cooperazione allo sviluppo (1881)

– MORSELLI. – Riforma della politica di cooperazione allo sviluppo (2184)

– PIANETTA ed altri. – Riforma della cooperazione allo sviluppo (2393)

– SERVELLO ed altri. – Riforma della disciplina dell'attività di cooperazione allo sviluppo dell'Italia (2471)

– Franco DANIELI ed altri. – Nuova disciplina della cooperazione italiana allo sviluppo (2473)

– MALABARBA e Tommaso SODANO. – Riorganizzazione della cooperazione allo sviluppo (2728)

– TONINI ed altri. – Disciplina della cooperazione allo sviluppo (3021)

– e della petizione n. 343 e dei voti regionali nn. 61 e 123 ad essi attinenti.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dell'atto:

– Schema di regolamento recante integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 2000, n. 120, e al decreto del Presidente della Repubblica 20 agosto 2001, n. 384, in materia di semplificazione delle procedure relative ai lavori, alle somministrazioni, ai servizi e alle spese in economia, nell'ambito delle attività di cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo (n. 469).

DIFESA (4ª)

Mercoledì 18 maggio 2005, ore 15

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione, ai sensi dell'articolo 47 del Regolamento, del capo di Stato maggiore della Difesa, ammiraglio Giampaolo Di Paola, in relazione all'affare assegnato sull'assetto funzionale ed organizzativo delle Forze armate.

BILANCIO (5ª)

Mercoledì 18 maggio 2005, ore 9 e 15

IN SEDE CONSULTIVA

I. Seguito dell'esame dell'atto:

– Nuovo schema di decreto legislativo attuativo delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *e)* della legge 7 marzo 2003, n. 38, in materia di regolazione dei mercati (n. 466).

II. Seguito dell'esame del disegno di legge ed esame dei relativi emendamenti:

– COZZOLINO e SERVELLO. – Nuova regolamentazione delle attività di informazione scientifica farmaceutica e istituzione dell'albo degli informatori scientifici del farmaco (404-B) *(Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati).*

FINANZE E TESORO (6ª)

Mercoledì 18 maggio 2005, ore 16

PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazione.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dell'atto:

– Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344, concernente la riforma dell'imposizione sul reddito delle società (n. 482).

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

– GIARETTA ed altri. – Assegno sostitutivo dell'accompagnatore militare (2768).

– PEDRIZZI e PALOMBO. – Nuove norme in materia di provvidenze in favore dei grandi invalidi (2786).

– MANZIONE ed altri. – Nuove norme in materia di assegno sostitutivo dell'accompagnatore militare in favore dei grandi invalidi (3139).

– GIARETTA e MONTAGNINO. – Modifica dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2002, n. 288, in materia di assegno sostitutivo dell'accompagnatore militare (3292).

– RIGONI ed altri. – Assegno sostitutivo dell'accompagnatore militare o dell'accompagnatore del servizio civile a favore dei grandi invalidi di guerra o per servizio (3316).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

– Deputato BENVENUTO ed altri. – Disposizioni in materia di tassazione del trattamento di fine rapporto (2468) *(Approvato dalla Camera dei deputati).*

– TURCI ed altri. – Disposizioni in materia di tassazione del trattamento di fine rapporto (2875) *(Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Demo-*

cratici di Sinistra-l'Ulivo, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento e dai Gruppi parlamentari di opposizione, ai sensi dell'articolo 53, comma 3, del Regolamento).

– CAMBURSANO ed altri. – Disposizioni in materia di tassazione del trattamento di fine rapporto (2885) *(Fatto proprio dal Gruppo parlamentare della Margherita-DL-l'Ulivo, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento e dai Gruppi parlamentari di opposizione, ai sensi dell'articolo 53, comma 3, del Regolamento).*
(Rinviati in Commissione dall'Assemblea il 29 luglio 2004).

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)

Mercoledì 18 maggio 2005, ore 8,30 e 15

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

– FABRIS e DENTAMARO. – Nuove norme in materia di *autocaravan* e modificazioni al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni (2363).

– Modifiche all'articolo 10 della legge 3 maggio 2004, n. 112, in materia di tutela dei minori nella programmazione televisiva (3296) *(Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Garnero Santanchè e Romani; Bianchi Clerici e Caparini; Colasio ed altri).*

– GRILLO ed altri. – Riforma organica della procedura di finanza di progetto (3320).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

– PASQUINI ed altri. – Delega al Governo per la determinazione dei principi e criteri di riconoscimento delle associazioni di amatori di veicoli storici e modifiche al codice della strada (826).

– MAGNALBÒ ed altri. – Disposizioni concernenti i veicoli di interesse storico (2575).

– CAMBER. – Modifica dell'articolo 60, comma 4, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, in materia di veicoli di interesse storico o collezionistico (2963).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

– BERGAMO. – Modifica dell'articolo 17 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e successive modificazioni, recante riordino della legislazione in materia portuale (427).

– CREMA. – Modifica all'articolo 14 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, in materia di autorità portuali (965).

– PASINATO. – Modifiche all'articolo 14 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, in materia di autorità marittime (1170).

– CURTO. – Norme per garantire la trasparenza nelle attività portuali (1779).

– CICOLANI. – Riordino della legislazione in materia portuale (2280).

– MENARDI ed altri. – Modifiche alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, in materia di ordinamento portuale (2559).

– GRILLO ed altri. – Riforma della legislazione in materia portuale (2757).

– VERALDI ed altri. – Nuove norme per l'ammodernamento del settore portuale (2761).

– VISERTA COSTANTINI ed altri. – Riforma della normativa in materia portuale (2828).

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dell'atto:

– Proposta di nomina del Presidente dell'Autorità portuale di Piombino (n. 147).

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sul sistema di reperimento delle risorse pubblicitarie dei mezzi di comunicazione di massa: seguito dell'esame del documento conclusivo.

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)

Mercoledì 18 maggio 2005, ore 15,15

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, degli atti:

– Schema di decreto legislativo recante ulteriori norme in materia di modernizzazione del settore pesca e dell'acquacoltura e per il potenziamento della vigilanza e del controllo della pesca marittima (n. 456).

– Nuovo schema di decreto legislativo attuativo delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *e)*, della legge 7 marzo 2003, n. 38, in materia di regolazione dei mercati (n. 466).

– Proposta di nomina del Presidente dell'Ente nazionale risi di Milano. (n. 148).

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

– MARINI. – Affissione simultanea del prezzo d'acquisto al produttore e del prezzo di vendita al consumatore dei prodotti ortofrutticoli ed olivicoli provenienti da zone ad indicazione geografica protetta (31).

– STANISCI. – Misure per l'indicazione obbligatoria del prezzo di acquisto dei prodotti ortofrutticoli esposti per la vendita al dettaglio (3178).

– BONGIORNO ed altri. – Disposizioni in materia di prezzi dei prodotti agroalimentari e misure a sostegno dell'impresa agricola e della valorizzazione dei prodotti agricoli freschi (3303).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

– AGONI ed altri. – Norme per l'identificazione e la registrazione elettronica dei bovini da latte, nonché per l'uso delle analisi del DNA per l'identificazione degli animali inseriti in libri genealogici e registri anagrafici e per la tracciabilità dei prodotti dei consorzi di produzione di carne (3190).

– ROLLANDIN ed altri. – Norme per l'identificazione e la registrazione elettronica degli ovini, dei caprini e dei bovini da latte (3240).

III. Seguito dell'esame del disegno di legge:

– DE PETRIS ed altri. – Disciplina dell'acquacoltura biologica (2483) *(Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Verdi-L'Ulivo, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento).*

INDUSTRIA (10ª)

Mercoledì 18 maggio 2005, ore 16

IN SEDE DELIBERANTE

Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:

– Disciplina della vendita diretta a domicilio e tutela del consumatore dalle forme di vendita piramidali (3263) *(Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Bulgarelli ed altri; Ruzzante ed altri; Pezzella ed altri; Vernetti; D'Agrò ed altri; Didoné).*

– CURTO. – Disciplina della vendita diretta a domicilio e tutela del consumatore dalle forme di vendita piramidale (2789).

– GUERZONI. – Norme per il divieto delle vendite «concatenate» e a difesa del consumatore (2251).

– VALLONE. – Disposizioni in materia di vendita a domicilio e di tutela del consumatore (912).

– MONTAGNINO ed altri. – Disciplina della vendita diretta a domicilio (838).

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dell'atto:

– Schema di decreto ministeriale recante ripartizione dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero delle attività produttive per l'anno 2005, relativo a contributi in favore di enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (n. 487).

IN SEDE REFERENTE

Esame del disegno di legge:

– Conversione in legge del decreto-legge 14 maggio 2005, n. 81, recante disposizione urgenti in materia di partecipazione a società operanti nel mercato dell'energia elettrica e del gas (3421).

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)

Mercoledì 18 maggio 2005, ore 15

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sullo stato di attuazione della disciplina in materia di diritto al lavoro delle persone disabili: audizione di una delegazione dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro (ANMIL).

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame del disegno di legge:

– FABBRI ed altri. – Modifiche ed integrazioni alla legge 29 marzo 1985, n. 113, concernente aggiornamento della disciplina del collocamento al lavoro e del rapporto di lavoro dei centralinisti non vedenti (3138).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

– TOMASSINI. – Disposizioni a tutela dei lavoratori dalla violenza o dalla persecuzione psicologica (122).

– RIPAMONTI. – Tutela della persona che lavora da violenze morali e persecuzioni psicologiche nell'ambito dell'attività lavorativa (266).

– MAGNALBÒ. – Norme per contrastare il fenomeno del *mobbing* (422).

– COSTA. – Norme per contrastare il fenomeno del *mobbing* (870).

– BATTAFARANO ed altri. – Tutela della persona che lavora da violenze morali e persecuzioni psicologiche nell'ambito dell'attività lavorativa (924).

– TOFANI ed altri. – Disposizioni a tutela dalla persecuzione psicologica negli ambienti di lavoro (986).

– MONTAGNINO. – Tutela della persona che lavora da violenze morali e persecuzioni psicologiche nell'ambito dell'attività lavorativa (1242).

– Tommaso SODANO ed altri. – Norme per la tutela delle lavoratrici e dei lavoratori da molestie morali e psicologiche nel mondo del lavoro (1280).

– EUFEMI ed altri. – Norme generali contro la violenza psicologica nei luoghi di lavoro (1290).

– BERGAMO. – Tutela dalle pratiche di *mobbing* (2420).

– MAGNALBÒ. – Norme per contrastare il fenomeno del *mobbing* (3255).

– e della petizione n. 799 ad essi attinente.

IGIENE E SANITÀ (12ª)

Mercoledì 18 maggio 2005, ore 15

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito delle comunicazioni del Ministro della salute sugli indirizzi generali della politica del suo Dicastero.

IN SEDE DELIBERANTE

Seguito della discussione dei disegni di legge:

– CALDEROLI ed altri. – Disciplina del riscontro diagnostico sulle vittime della sindrome della morte improvvisa del lattante (SIDS) e di morte inaspettata del feto (396-B) *(Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati).*

– COZZOLINO e SERVELLO. – Nuova regolamentazione delle attività di informazione scientifica farmaceutica e istituzione dell'albo degli informatori scientifici del farmaco (404-B) *(Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati).*

– Deputato MIGLIORI ed altri. – Modifiche alla normativa in materia di indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da vaccinazioni, trasfusioni e somministrazione di emoderivati (2970) *(Approvato dalla Camera dei deputati).*

– e della petizione n. 5 ad esso attinente.

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

– TOMASSINI. – Norme in materia di dichiarazioni anticipate di trattamento (2943).

– ACCIARINI. – Disposizioni in materia di consenso informato e di dichiarazioni di volontà anticipate nei trattamenti sanitari (1437).

– RIPAMONTI e DEL PENNINO. – Disposizioni in materia di consenso informato e di dichiarazioni di volontà anticipate nei trattamenti sanitari (2279).

II. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

– BIANCONI ed altri. – Delega al Governo in materia di interventi a favore di soggetti affetti da epilessia e modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 104 (1654).

– TOMASSINI. – Cure palliative domiciliari integrate per pazienti terminali affetti da cancro (116).

– FORLANI ed altri. – Disciplina del riconoscimento della professione di autista soccorritore (2458).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

– Disciplina delle attività nel settore funerario (3310) *(Approvato dalla Camera dei deputati).*

– BETTONI BRANDANI ed altri. – Modifica della legislazione funeraria (1265).

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

– MAGNALBÒ ed altri. – Norme sulla riabilitazione attraverso l'utilizzo del cavallo e istituzione dell'albo professionale nazionale dei tecnici di riabilitazione equestre (710).

– BONATESTA e COZZOLINO. – Istituzione dell'albo professionale nazionale dei tecnici di riabilitazione equestre (1138).

– ROLLANDIN ed altri. – Norme sulla riabilitazione attraverso l'utilizzo del cavallo e istituzione dell'albo professionale nazionale dei tecnici di riabilitazione equestre (3172).

V. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

– Disciplina del settore erboristico (2852) *(Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Massidda ed altri; Valpiana; Serena; Piscitello; Battaglia ed altri; Nan; Moroni; Dorina Bianchi; Migliori).*

– RIPAMONTI ed altri. – Regolamentazione del settore erboristico (53).

– BETTONI BRANDANI ed altri. – Regolamentazione del settore erboristico (348).

– TOMASSINI. – Regolamentazione del settore dei prodotti vegetali per uso medicinale (1124).

– CUTRUFO. – Regolamentazione del settore erboristico (1312).

– ROLLANDIN. – Disciplina del settore erboristico (3274).

– e della petizione n. 283 ad essi attinente.

VI. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

– Disposizioni in materia di professioni sanitarie non mediche e delega al Governo per l'istituzione dei relativi Ordini professionali (3236).

– TOMASSINI. – Istituzione della funzione di coordinamento per le professioni infermieristiche ed individuazione di alcuni profili tecnico professionali operanti nella sanità veterinaria (1645) *(Rinviato in Commissione dall'Assemblea nella seduta antimeridiana del 9 febbraio 2005).*

– TOMASSINI. – Istituzione degli ordini professionali per le professioni della sanità (1928) *(Rinviato in Commissione dall'Assemblea nella seduta antimeridiana del 9 febbraio 2005).*

– BETTONI BRANDANI ed altri. – Modifiche alla legge 10 agosto 2000, n. 251, in materia di professioni sanitarie e di istituzione dei relativi ordini e albi professionali (2159) *(Rinviato in Commissione dall'Assemblea nella seduta antimeridiana del 9 febbraio 2005).*

VII. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

– TOMASSINI e BIANCONI. – Integrazioni alla legge 19 febbraio 2004, n. 40, recante norme in materia di procreazione medicalmente assistita (3022).

– DENTAMARO ed altri. – Modifiche alla legge 19 febbraio 2004, n. 40, recante norme in materia di procreazione medicalmente assistita (3116).

– ROLLANDIN. – Modifiche alla legge 19 febbraio 2004, n. 40, recante norme in materia di procreazione medicalmente assistitita (3179).

– AMATO ed altri. – Norme in materia di procreazione medicalmente assistita (3220).

– ANGIUS ed altri. – Norme sulle tecniche di fecondazione medicalmente assistita (3221).

– e della petizione n. 902 ad essi attinente.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

Mercoledì 18 maggio 2005, ore 14,30

ATTIVITÀ DI INDIRIZZO E VIGILANZA

Esame di un provvedimento in materia di comunicazione politica, messaggi autogestiti, informazione politica e tribune della concessionaria del servizio radiotelevisivo, ai sensi della legge 22 febbraio 2000, n. 28, relativo alle elezioni suppletive della Camera dei deputati nei collegi uninominali n. 11 della circoscrizione Lazio I e n. 9 della circoscrizione Calabria, fissate per i giorni 26 e 27 giugno 2005.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'infanzia

Mercoledì 18 maggio 2005, ore 19,30

Indagine conoscitiva sull'infanzia in stato di abbandono o semiabbandono e sulle forme per la sua tutela ed accoglienza

– Audizione dell'assessore alle politiche sociali del Comune di Milano, dottoressa Tiziana Maiolo.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sull'efficacia e l'efficienza del servizio sanitario nazionale, nonché sulle cause dell'incendio sviluppatosi tra il 15 e il 16 dicembre 2001 nel comune di San Gregorio Magno

Mercoledì 18 maggio 2005, ore 14

Seguito dell'inchiesta sulle problematiche sottese al fenomeno del comparaggio: audizione dei sostituti procuratori della Repubblica presso il Tribunale di Milano, dottor Maurizio Romanelli e dottor Eugenio Fusco.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse

Mercoledì 18 maggio 2005, ore 13,20, 13,30, 14, 14,30 e 15

ORE 13,20

– Deliberazione di atti istruttori.

ORE 13,30

– Audizione dell'assessore igiene e sanità e dell'assistenza sociale della regione Sardegna, Nerina Dirindin.

ORE 14

– Audizione del direttore generale della AUSL 7 di Carbonia, Emilio Simeone.

ORE 14,30

– Audizione del direttore del Presidio Multizonale di Prevenzione presso la AUSL 7 di Carbonia, Maria Milia.

ORE 15

– Audizione del presidente di Federambiente, Guido Berro.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI VIGILANZA sull'anagrafe tributaria

Mercoledì 18 maggio 2005, ore 14,15

INDAGINE CONOSCITIVA

Sui rapporti tra il sistema di gestione dell'anagrafe tributaria e le amministrazioni locali:

– Audizione del professor Roberto Serrentino.

Al termine:

– Audizione del professor Dino Piero Giarda.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA

sui casi di morte e gravi malattie che hanno colpito il personale militare italiano impiegato nelle missioni internazionali di pace, sulle condizioni della conservazione e sull'eventuale utilizzo di uranio impoverito nelle esercitazioni militari sul territorio nazionale

Mercoledì 18 maggio 2005, ore 14

Audizione della responsabile del Laboratorio dei biomateriali presso il Dipartimento di neuroscienze dell'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, dottoressa Antonietta Gatti, e del direttore del Dipartimento di Oncologia medica dell'Istituto nazionale tumori di Aviano, professor Umberto Tirelli.

Licenziato per la stampa dal Servizio delle Commissioni parlamentari alle ore 24

€ 5,60